

XVI legislatura

**Disegni di legge  
AA.SS. nn. 3584 e 3585-A**

Disposizioni per la  
formazione del bilancio  
annuale e pluriennale dello  
Stato (legge di stabilità 2013)

Il testo approvato in sede referente

**Edizione provvisoria**

dicembre 2012  
n. 418



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_4563

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge**  
**AA.SS. nn. 3584 e 3585-A**

Disposizioni per la  
formazione del bilancio  
annuale e pluriennale dello  
Stato (legge di stabilità 2013)

Il testo approvato in sede referente

**Edizione provvisoria**

dicembre 2012  
n. 418



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	23
<b>Articolo 1, comma 1</b> <i>(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni)</i> .....	25
<b>Articolo 1, commi 2 e 3</b> <i>(Disposizioni contabili in materia previdenziale)</i> .....	25
<b>Articolo 1, commi 4 e 5</b> <i>(Riduzioni di spesa dei Ministeri)</i> .....	25
<b>Articolo 1, commi 6 e 7</b> <i>(Riduzioni Ministero dell'economia)</i> .....	26
<b>Articolo 1, commi 8-13</b> <i>(Riduzione di spese dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale)</i> .....	26
<b>Articolo 1, commi 14-23-sexies</b> <i>(Riduzione della spesa del Ministero della giustizia e altre disposizioni in materia di giustizia)</i> .....	27
<b>Articolo 1 comma 16-bis</b> <i>(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo)</i> .....	32
<b>Articolo 1, commi 19-bis e 19-ter</b> <i>(Modifiche al codice di procedura civile)</i> .....	36
<b>Articolo 1, commi 24-30</b> <i>(Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero degli Affari esteri)</i> .....	38
<b>Articolo 1, comma 24-bis</b> <i>(Ammortamento di cespiti nella contabilità dei servizi sanitari regionali)</i> .....	38
<b>Articolo 1, comma 31</b> <i>(Riduzioni di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)</i> .....	38
<b>Articolo 1, commi 32 e 33</b> <i>(Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)</i> .....	39
<b>Articolo 1, commi 34 e 35</b> <i>(Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)</i> .....	39

<b>Articolo 1, commi 36-47</b> <i>(Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)</i> .....	39
<b>Articolo 1, comma 47-bis</b> <i>(Collegi universitari legalmente riconosciuti)</i> .....	40
<b>Articolo 1, commi 48-56</b> <i>(Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)</i> .....	40
<b>Articolo 1, commi 57, 58 e 60-62</b> <i>(Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole)</i> .....	41
<b>Articolo 1, comma 59</b> <i>(Liquidazione EIPLI)</i> .....	41
<b>Articolo 1, commi 63-65</b> <i>(Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)</i> .....	43
<b>Articolo 1, commi 66-74</b> <i>(Riduzione di spese dello stato di previsione del Ministero della salute)</i> .....	43
<b>Articolo 1, comma 74-bis</b> <i>(Verifica straordinaria in materia di idoneità del personale sanitario)</i> .....	44
<b>Articolo 1, commi 75-78</b> <i>(Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco)</i> .....	44
<b>Articolo 1, comma 77-bis</b> <i>(Fondo per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione)</i> .....	45
<b>Articolo 1, comma 77-ter</b> <i>(Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo)</i> .....	45
<b>Articolo 1, comma 79-81</b> <i>(Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo)</i> .....	45
<b>Articolo 1, commi 81-bis-81-quinquies</b> <i>(Norme in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici)</i> .....	46
<b>Articolo 1, commi 81sexies - 81undecies</b> <i>(Equipollenza dei diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM)</i> .....	47
<b>Articolo 1, commi 82-84 e 86</b> <i>(Disposizioni in materia di spesa degli enti previdenziali e in materia di invalidità civile)</i> .....	47
<b>Articolo 1, comma 85</b> <i>(Personale dell'INAIL)</i> .....	48

<b>Articolo 1, comma 86-bis</b> <i>(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)</i> .....	49
<b>Articolo 1, comma 87</b> <i>(Invio telematico dei CUD da parte degli enti previdenziali)</i> .....	49
<b>Articolo 1, comma 87-bis</b> <i>(Ordinamento provinciale)</i> .....	49
<b>Articolo 1, comma 88</b> <i>(Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca)</i> .....	51
<b>Articolo 1, commi 89 e 90</b> <i>(Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome)</i> .....	51
<b>Articolo 1, commi 91-94</b> <i>(Riduzione della spesa degli enti locali)</i> .....	51
<b>Articolo 1, comma 91-bis</b> <i>(Incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale)</i> .....	53
<b>Articolo 1, commi da 93-bis a 93-sexies</b> <i>(Contributo alle regioni)</i> .....	54
<b>Articolo 1, commi da 93-septies a 93-novies</b> <i>(Recupero di somme dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno)</i> .....	56
<b>Articolo 1, commi 95 e 96</b> <i>(Riduzione di spese nel settore sanitario)</i> .....	56
<b>Articolo 1, comma 96-bis</b> <i>(Pubblicazione sul web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie)</i> .....	57
<b>Articolo 1, comma 96-ter</b> <i>(Sicurezza delle cure e contenziosi in materia di responsabilità professionale)</i> .....	57
<b>Articolo 1, comma 96-quater</b> <i>(Assunzioni presso l'Agenzia Italiana del Farmaco)</i> .....	58
<b>Articolo 1, commi 96-quinquies e 96-sexies</b> <i>(Plasma e prodotti intermedi provenienti dagli Stati Uniti o dal Canada)</i> .....	58
<b>Articolo 1, comma 97</b> <i>(Acquisto di immobili da parte della P.A.)</i> .....	58
<b>Articolo 1, comma 98</b> <i>(Fondo per il pagamento canoni di locazione)</i> .....	59
<b>Articolo 1, comma 99</b> <i>(Capitale sociale della SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)</i> .....	59

<b>Articolo 1, commi 100-104</b> <i>(Limiti all'acquisto di mobili, arredi e autovetture)</i> .....	60
<b>Articolo 1, commi 105-107</b> <i>(Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche)</i> .....	60
<b>Articolo 1, commi 108 e 109</b> <i>(Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari)</i> .....	60
<b>Articolo 1, commi 110-115</b> <i>(Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.)</i> .....	61
<b>Articolo 1, comma 110-bis</b> <i>(Fondo rotativo)</i> .....	61
<b>Articolo 1, comma 115-bis</b> <i>(Pubblicità su Internet di deliberazioni e contratti dei commissari governativi e regionali)</i> .....	61
<b>Articolo 1, commi 116-119</b> <i>(Soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto)</i> .....	62
<b>Articolo 1, comma 120</b> <i>(Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia)</i> .....	62
<b>Articolo 1, comma 121</b> <i>(Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'attuazione di norme a tutela della minoranza linguistica slovena)</i> .....	62
<b>Articolo 1, comma 121-bis</b> <i>(Deroga al tetto di spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle P.A.)</i> .....	63
<b>Articolo 1, comma 121-ter</b> <i>(Dipendenti Consob)</i> .....	63
<b>Articolo 1, comma 121-quater</b> <i>(Organismi collegiali)</i> .....	64
<b>Articolo 1, comma 121-quinquies</b> <i>(Piano di dismissioni immobiliari dell'ENASARCO)</i> .....	64
<b>Articolo 1-bis</b> <i>(Ricorribilità degli atti di ricognizione della nozione di Amministrazioni pubbliche)</i> .....	64
<b>Articolo 2, commi 1-2</b> <i>(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l'ambiente)</i> .....	66



<b>Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter</b> <i>(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della BEI)</i> .....	66
<b>Articolo 2, comma 2-quater</b> <i>(ITPO/UNIDO)</i> .....	66
<b>Articolo 2, comma 3</b> <i>(Contratto di programma con RFI)</i> .....	67
<b>Articolo 2, comma 4</b> <i>(Rete infrastrutturale ferroviaria)</i> .....	67
<b>Articolo 2, comma 4-bis</b> <i>(Divieto di azioni esecutive in ambito ferroviario campano)</i> .....	67
<b>Articolo 2, comma 4-ter</b> <i>(Tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale)</i> .....	68
<b>Articolo 2, comma 5</b> <i>(Contratto di programma con ANAS)</i> .....	68
<b>Articolo 2, comma 5-bis</b> <i>(Anas e Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali)</i> .....	68
<b>Articolo 2, comma 5-ter</b> <i>(Strada statale n. 652 Tirreno Adriatica)</i> .....	69
<b>Articolo 2, comma 5-quater</b> <i>(Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo)</i> .....	69
<b>Articolo 2, comma 5-quinquies</b> <i>(Autostrade A24 e A25)</i> .....	69
<b>Articolo 2, commi 6-10</b> <i>(Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE. e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia)</i> .....	69
<b>Articolo 2, comma 10-bis</b> <i>(Modifiche al Codice antimafia)</i> .....	70
<b>Articolo 2, commi 10-bis, lettere h) -l)</b> .....	74
<b>Articolo 2, comma 10-ter</b> <i>(Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati)</i> .....	75
<b>Articolo 2, commi 10-quater-10-sexies</b> <i>(Altre disposizioni sull'Agenzia nazionale per i beni sequestrati)</i> .....	76
<b>Articolo 2, commi 10-septies-10-quaterdecies</b> <i>(Ulteriori disposizioni sui beni confiscati)</i> .....	77
<b>Articolo 2, commi 10-quinquiesdecies-10-undevicies</b> <i>(Risorse rivenienti dalla liquidazione dei beni confiscati alla criminalità)</i> .....	80

<b>Articolo 2, comma 11</b> <i>(Linea ferroviaria Torino-Lione)</i> .....	81
<b>Articolo 2, commi 11-bis - 11-ter</b> <i>(Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia)</i> .....	81
<b>Articolo 2, comma 11-quater</b> <i>(Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale)</i> .....	82
<b>Articolo 2, comma 11-quinquies</b> <i>(Pedemontana piemontese)</i> .....	82
<b>Articolo 2, comma 12</b> <i>(Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A)</i> .....	83
<b>Articolo 2, commi 12-bis-12-quater</b> <i>(Expo Milano 2015)</i> .....	83
<b>Articolo 2, commi 12-quinquies 12-decies</b> <i>(Sistema telematico centrale della nautica da diporto)</i> .....	84
<b>Articolo 2, comma 12-undecies</b> <i>(Installazione sistemi ABS)</i> .....	85
<b>Articolo 2, comma 12-duodecies</b> <i>(Obbligo di pneumatici invernali)</i> .....	85
<b>Articolo 2, comma 13</b> <i>(Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice)</i> .....	85
<b>Articolo 2, comma 13-bis</b> <i>(Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013)</i> .....	86
<b>Articolo 2, comma 14</b> <i>(Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino)</i> .....	86
<b>Articolo 2, comma 14-bis</b> <i>(Filiera pesca)</i> .....	86
<b>Articolo 2, comma 15</b> <i>(Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario)</i> .....	87
<b>Articolo 2, comma 15-bis</b> <i>(Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca)</i> .....	87
<b>Articolo 2, comma 15-ter</b> <i>(Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario)</i> .....	87

<b>Articolo 2, commi 16-22</b> <i>(Norme pensionistiche in favore dei cosiddetti esodati e di altre categorie di soggetti e deroghe alla disciplina della perequazione automatica)</i> .....	89
<b>Articolo 2, commi 22-bis-22-terdecies</b> <i>(Norme in materia di ricongiunzione e di cumulo di periodi contributivi e Riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi)</i> .....	90
<b>Articolo 2, commi 22-quaterdecies -22-vicies</b> <i>(Norme in materia di ammortizzatori sociali e di incentivi alle assunzioni)</i> .....	91
<b>Articolo 2, comma 22-vicies semel</b> <i>(Contratti di solidarietà)</i> .....	92
<b>Articolo 2, comma 23</b> <i>(Consulta nazionale del Servizio civile)</i> .....	93
<b>Articolo 2, comma 23-bis</b> <i>(Disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977)</i> .....	93
<b>Articolo 2, comma 23-ter</b> <i>(Autorità Garante infanzia e adolescenza)</i> .....	93
<b>Articolo 2, comma 24</b> <i>(Stanziamiento in favore della gestione sanitaria della Regione Campania)</i> .....	94
<b>Articolo 2, comma 25</b> <i>(Flotta aerea pesante anti-incendi boschivi)</i> .....	94
<b>Articolo 2, comma 26</b> <i>(Agenzia sviluppo settore ippico)</i> .....	94
<b>Articolo 2, comma 27</b> <i>(Scuole non statali)</i> .....	95
<b>Articolo 2, comma 28</b> <i>(Fondo spese urgenti e indifferibili)</i> .....	95
<b>Articolo 2, comma 29</b> <i>(Lavoratori socialmente utili)</i> .....	95
<b>Articolo 2, comma 29-bis-29-quater</b> <i>(Turismo lucano)</i> .....	96
<b>Articolo 2, comma 29-quinquies</b> <i>(Ente risi)</i> .....	96
<b>Articolo 2, comma 30</b> <i>(Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili)</i> .....	96
<b>Articolo 2, comma 31</b> <i>(Fondo nazionale per le politiche sociali)</i> .....	98
<b>Articolo 2, comma 32</b> <i>(Fondo SLA)</i> .....	98

<b>Articolo 2, comma 33</b> <i>(Fondo integrativo statale per le borse di studio)</i> .....	98
<b>Articolo 2, comma 33-bis</b> <i>(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)</i> .....	98
<b>Articolo 2, comma 33-ter</b> <i>(Finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie)</i> .....	98
<b>Articolo 2, comma 33-quater</b> <i>(Comitato paralimpico nazionale)</i> .....	99
<b>Articolo 2, comma 33-quinquies</b> <i>(Fondo interventi strutturali)</i> .....	99
<b>Articolo 2, comma 33-sexies</b> <i>(Basilica di San Francesco in Assisi)</i> .....	99
<b>Articolo 2, comma 33-septies</b> <i>(Riduzione della quota dell’otto per mille destinata allo Stato)</i> .....	100
<b>Articolo 2, comma 33-octies</b> <i>(Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per calamità naturali)</i> .....	100
<b>Articolo 2, commi 33-novies a 33-undecies</b> <i>(Attività sportiva universitaria, Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Museo nazionale della Shoah)</i> .....	100
<b>Articolo 2, comma 33-duodecies</b> <i>(Stanziamento in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori)</i> .....	101
<b>Articolo 2, commi da 33-terdecies a 33-quinquiesdecies</b> <i>(Credito di imposta per l'erogazione di borse di studio agli studenti universitari)</i> .....	101
<b>Articolo 2, comma 33-sexiesdecies</b> <i>(Fondazione EBRI - European Brain Research Institute)</i> .....	102
<b>Articolo 2, comma 34</b> <i>(Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo)</i> .....	102
<b>Articolo 2, comma 35</b> <i>(Assegnazione di risorse finanziarie per eventi alluvionali)</i> .....	102
<b>Articolo 2, comma 36</b> <i>(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)</i> .....	103
<b>Articolo 2, comma 37</b> <i>(Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”)</i> .....	103
<b>Articolo 2, comma 38</b> <i>(Riduzione del Fondo ISPE)</i> .....	103

<b>Articolo 2, commi 39 e 40</b> <i>(Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia)</i> .....	104
<b>Articolo 2, commi da 40-bis a 40-quater</b> <i>(Fondazione Arena di Verona, editoria ed emittenza televisiva e radiofonica locale, Castello di Udine)</i> .....	104
<b>Articolo 2, commi 41 e 42</b> <i>(Lotta all'evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate)</i> .....	105
<b>Articolo 2, comma 43</b> <i>(Trasporto pubblico locale)</i> .....	105
<b>Articolo 2, comma 43-bis</b> <i>(Obblighi di servizio pubblico di Trenitalia S.p.A.)</i> .....	106
<b>Articolo 2, commi 43-ter e 43-quater</b> <i>(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico)</i> .....	106
<b>Articolo 2, comma 43-quinquies</b> <i>(Attività di Consip S.p.A. e di Sogei S.p.A. - Funzioni dei comuni)</i> .....	108
<b>Articolo 2, comma 43-sexies</b> <i>(Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR)</i> .....	108
<b>Articolo 2, comma 43-septies</b> <i>(Ruolo normale della Guardia di finanza)</i> .....	109
<b>Articolo 2, comma 43-octies</b> <i>(Disposizione concernente gli immobili di proprietà dello Stato concessi o locati a privati)</i> .....	110
<b>Articolo 2, comma 43-novies</b> <i>(Applicazione di disposizioni di riduzione dei costi degli apparati amministrativi agli organi degli enti parco)</i> .....	111
<b>Articolo 2, comma 43-decies</b> <i>(Continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia)</i> .....	112
<b>Articolo 2, commi da 43-undecies a 43-terdecies</b> <i>(Continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono nell'ambito delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna)</i> .....	112
<b>Articolo 2, comma 43-quaterdecies</b> <i>(Ammortizzatori sociali ed altri benefici per alcuni enti non commerciali)</i> .....	112
<b>Articolo 2, comma 43-quinquiesdecies</b> <i>(Semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014)</i> .....	112

<b>Articolo 2, comma 43-sexiesdecies</b> <i>(Istituzione della delegazione per la Presidenza italiana dell'Unione europea )</i> .....	113
<b>Articolo 2, comma 43-septiesdecies</b> <i>(Attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le attività degli uffici giudiziari connesse con il grande evento EXPO Milano 2015 )</i> .....	113
<b>Articolo 2, comma 43-duodevicies</b> <i>(Stanziamiento in favore della Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas)</i> .....	114
<b>Articolo 2, commi da 43-undevicies a 43-vicies bis</b> <i>(Finanziamenti a comuni montani e a soggetti correlati)</i> .....	114
<b>Articolo 2, comma 43 - vicies ter</b> <i>(Contributo all'Ente giardini botanici Villa Taranto)</i> .....	115
<b>Articolo 2-bis, commi 1-12</b> <i>(Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)</i> .....	115
<b>Articolo 2-bis, comma 12-bis</b> <i>(Accesso degli enti territoriali colpiti dal sisma alle risorse della CEB - Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa)</i> .....	118
<b>Articolo 2-bis, commi 12-ter e 12-quater</b> <i>(Applicazione delle agevolazioni del decreto-legge n. 174 del 2012 nei comuni di Ferrara e Mantova)</i> .....	119
<b>Articolo 2-bis, comma 12-quinquies</b> <i>(Modulazione delle ritenute operanti sulle retribuzioni e sui compensi dei lavoratori, in relazione agli eventi sismici del maggio 2012)</i> .....	121
<b>Articolo 2-ter, commi 1-12</b> <i>(Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea. Recepimento direttiva 2010/45/UE IVA - fatturazione)</i> .....	121
<b>Articolo 2-ter, commi 13-15</b> <i>(Norme in materia di maternità delle pescatrici della piccola pesca marittima e delle acque interne e Novelle al codice delle pari opportunità) ....</i>	122
<b>Articolo 2-ter, comma 16</b> <i>(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale) ..</i>	123
<b>Articolo 2-ter, commi 17 e 18</b> <i>(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/53/UE del 7 luglio 2010 in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. Procedura di infrazione 2012/0370)</i> .....	123

<b>Articolo 2-ter, commi 19-25</b> <i>(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/84/UE del 15 dicembre 2010, relativa alla farmacovigilanza. Procedura di infrazione 2012/0372)</i> .....	124
<b>Articolo 2-ter, commi 26 e 27</b> <i>(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/5/UE del 14 marzo 2012, relativa alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini - Procedura d'infrazione 2012/0434)</i> .....	125
<b>Articolo 2-ter, commi 28-33</b> <i>(Recupero degli aiuti di Stato a Venezia e Chioggia)</i> .....	125
<b>Articolo 2-ter, comma 34</b> <i>(Monte dei Paschi)</i> .....	127
<b>Articolo 2-ter, commi 35-38</b> <i>(Potere sostitutivo statale per la gestione del ciclo dei rifiuti)</i> .....	128
<b>Articolo 2-ter, comma 39</b> <i>(Effetti del decreto-legge n. 216 del 2012)</i> .....	129
<b>Articolo 2-ter, comma 40</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)</i> .....	130
<b>Articolo 2-ter, comma 41</b> <i>(Coefficienti energetici)</i> .....	130
<b>Articoli da 2-quater a 2-novies</b> <i>(Patto di stabilità per le autonomie territoriali)</i> .....	132
<b>Articolo 2-decies, comma 1</b> <i>(Proroga termini di disposizioni legislative - Tabella di termini prorogati)</i> .....	136
<b>Termini prorogati al 30 giugno 2013 ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1</b> .....	136
<b>1. Spending review - nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva dei farmaci</b> .....	136
<b>2. Spending review - Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori</b> .....	137
<b>3. Patenti di guida</b> .....	137
<b>4. Patenti di guida</b> .....	137
<b>5. Taxi e servizio di autonoleggio con conducente</b> .....	137
<b>6. Corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico</b> .....	138
<b>7. Tasse aeroportuali</b> .....	138
<b>8. Diritti aeroportuali</b> .....	139

<i>9. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro .....</i>	<i>139</i>
<i>10. Attività di consulenza finanziaria .....</i>	<i>139</i>
<i>11. Finanziamenti della Banca d'Italia - opponibilità delle garanzie .....</i>	<i>139</i>
<i>12. Amministrazioni pubbliche - Piano dei conti integrato .....</i>	<i>140</i>
<i>13. Sistema di codifica delle transazioni - Transazione elementare.....</i>	<i>140</i>
<i>14. Amministrazioni pubbliche - Criteri per la specificazione e classificazione delle spese.....</i>	<i>140</i>
<i>15. Amministrazioni pubbliche - unità locali .....</i>	<i>141</i>
<i>16. Amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica .....</i>	<i>141</i>
<i>17. Amministrazioni pubbliche - bilancio consolidato.....</i>	<i>142</i>
<i>18. Contabilità finanziaria - sperimentazione .....</i>	<i>142</i>
<i>19. Mozzarella di bufala campana .....</i>	<i>142</i>
<i>20. Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando o fuori ruolo .....</i>	<i>143</i>
<i>21. Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati .....</i>	<i>143</i>
<i>22. Proroga termini in materia di assunzioni.....</i>	<i>143</i>
<i>23. Proroga termini in materia di assunzioni a tempo indeterminato.....</i>	<i>144</i>
<i>24. Proroga termini in materia di assunzioni a tempo indeterminato.....</i>	<i>144</i>
<i>25. Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero - Autorizzazioni per l'importazione di prodotti petroliferi.....</i>	<i>144</i>
<i>26. Proroghe onerose di termini- Istituzione del Parco nazionale "Costa teatina" .....</i>	<i>145</i>
<i>27. Proroghe onerose di termini- Istituzione del Parco nazionale "Costa teatina" .....</i>	<i>145</i>
<i>28. Proroga dei termini - Risorse per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani .....</i>	<i>145</i>
<i>29. Proroga dei termini in materia di lavoro - ammortizzatori sociali .....</i>	<i>146</i>
<i>30. Proroga di norme nel settore postale - Tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali .....</i>	<i>146</i>
<i>31. Distretti turistici - Utilizzo delle guardie giurate .....</i>	<i>146</i>
<i>32. Misure di contrasto alla pirateria - Utilizzo delle guardie giurate .....</i>	<i>146</i>
<i>33. Proroghe e disposizioni in materia di farmaci (pay back) .....</i>	<i>147</i>



<b>Articolo 2-decies, comma 2</b> <i>(Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale)</i> .....	147
<b>Articolo 2-decies, comma 3</b> <i>(Fondazioni lirico-sinfoniche)</i> .....	147
<b>Articolo 2-decies, comma 4</b> <i>(Proroghe in materia di contrasto ai fenomeni di ludopatia)</i> .....	147
<b>Articolo 2-decies, comma 6</b> <i>(Professioni turistiche)</i> .....	149
<b>Articolo 2-decies, comma 7</b> <i>(Ulteriore proroga mediante DPCM)</i> .....	149
<b>Articolo 2-decies, comma 9</b> <i>(Proroga dell'avvio della sperimentazione per la tenuta della contabilità finanziaria secondo una nuova configurazione della competenza finanziaria)</i> .....	151
<b>Articolo 2-decies, comma 10</b> <i>(Approvazione dei bilanci degli enti locali)</i> .....	152
<b>Articolo 2-decies, commi 11-12</b> <i>(Abilitazione scientifica nazionale)</i> .....	152
<b>Articolo 2-decies, comma 13</b> <i>(Proroga di contratti a termine delle P.A.)</i> .....	152
<b>Articolo 2-decies, comma 14</b> <i>(Riserva di posti nei concorsi pubblici al personale precario)</i> .....	153
<b>Articolo 2-decies, commi 15 e 16</b> <i>(Consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL)</i> .....	153
<b>Articolo 2-decies, comma 17</b> <i>(Assunzioni a tempo indeterminato)</i> .....	154
<b>Articolo 2-decies, comma 18</b> <i>(Proroghe di vari interventi in materia di lavoro)</i> .....	154
<b>Articolo 2-decies, comma 19</b> <i>(Riordino dei Ministeri)</i> .....	155
<b>Articolo 2-decies, comma 20</b> <i>(Regolamento sulle rivendite di generi di monopolio)</i> .....	155
<b>Articolo 2-decies, comma 21</b> <i>(Proroga termini di disposizioni legislative)</i> .....	156
<b>Articolo 2-decies, comma 22</b> <i>(Federazioni sportive e discipline sportive associate iscritte al CONI)</i> .....	156

<b>Articolo 2-decies, comma 23</b> <i>(Proroga di termini - sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture- uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure) .....</i>	157
<b>Articolo 2-decies, comma 24</b> <i>(Disposizioni in materia di ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri) .....</i>	157
<b>Articolo 2-decies, comma 25</b> <i>(Proroga rilasci per finita locazione).....</i>	158
<b>Articolo 2-decies, comma 26</b> <i>(Assegnazioni temporanee nelle amministrazioni pubbliche ).....</i>	159
<b>Articolo 2-decies, comma 27</b> <i>(Provvedimenti di comando presso altre amministrazioni) .....</i>	159
<b>Articolo 2-decies, comma 28</b> <i>(Collocamento fuori ruolo per impiego presso Enti o organismi internazionali) .....</i>	159
<b>Articolo 2-decies, comma 29</b> <i>(Durata degli incarichi dei commissari liquidatori di enti pubblici).....</i>	160
<b>Articolo 2-decies, comma 30</b> <i>(Proroga dei contratti del personale a tempo determinato del Comune dell'Aquila) .....</i>	160
<b>Articolo 2-decies, comma 31</b> <i>(Trasparenza dell'attività amministrativa) .....</i>	160
<b>Articolo 2-decies, comma 32</b> <i>(Impianti fotovoltaici).....</i>	162
<b>Articolo 2-decies, comma 33</b> <i>(Proroga dei requisiti per gli incentivi dei veicoli).....</i>	162
<b>Articolo 2-decies, comma 34</b> <i>(Proroga della deroga al tetto di spesa per auto della P.A.).....</i>	163
<b>Articolo 2-decies, comma 35</b> <i>(Enti parco nazionali).....</i>	163
<b>Articolo 2-decies, comma 36</b> <i>(Dighe).....</i>	163
<b>Articolo 2-decies, comma 37</b> <i>(Verifica antisismica di infrastrutture).....</i>	164
<b>Articolo 2-decies, comma 38</b> <i>(Riordino del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera).....</i>	165

<b>Articolo 2-decies, comma 39</b> <i>(Pagamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni e alle province colpiti dal sisma del 20 maggio 2012)</i> .....	165
<b>Articolo 2-undecies</b> <i>(Disposizioni in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)</i> .....	166
<b>Articolo 2-duodecies</b> <i>(ICE)</i> .....	171
<b>Articolo 3, comma 1</b> <i>(Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro)</i> .....	171
<b>Articolo 3, commi 1-bis-1-quater</b> <i>(Disposizioni contabili in materia di giochi)</i> .....	172
<b>Articolo 3, comma 1-quinquies</b> <i>(Misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS)</i> .....	174
<b>Articolo 3, comma 2</b> <i>(Aumento IVA)</i> .....	175
<b>Articolo 3, commi 3 e 4</b> <i>(Detassazioni contratti di produttività)</i> .....	175
<b>Articolo 3, commi 5-7</b> <i>(Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia - deducibilità IRAP)</i> .....	175
<b>Articolo 3, comma 8</b> <i>(Imposta di bollo sui certificati penali)</i> .....	176
<b>Articolo 3, comma 9</b> <i>(Aliquote di accisa dei carburanti)</i> .....	176
<b>Articolo 3, commi 10-12</b> <i>(Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali)</i> .....	176
<b>Articolo 3, comma 13</b> <i>(Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra)</i> .....	177
<b>Articolo 3, commi 14-17</b> <i>(Imposta sulle transazioni finanziarie)</i> .....	178
<b>Articolo 3, comma 18</b> <i>(Deducibilità spese auto nell'esercizio di impresa)</i> .....	181
<b>Articolo 3, commi 19-22</b> <i>(Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento)</i> .....	181
<b>Articolo 3, commi 23 e 24</b> <i>(Imprese assicurative)</i> .....	182

<b>Articolo 3, commi 23-bis e 23-ter</b> <i>(Tassazione delle imprese di assicurazione)</i> .....	182
<b>Articolo 3, comma 23-quater</b> <i>(Imposta di bollo sugli strumenti finanziari)</i> .....	184
<b>Articolo 3, comma 23-quinquies</b> <i>(Piattaforma informatica assicurazioni danni)</i> .....	185
<b>Articolo 3, comma 25</b> <i>(Reddito dominicale e agrario)</i> .....	186
<b>Articolo 3, commi 26 e 27</b> <i>(Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli)</i> .....	186
<b>Articolo 3, comma 28</b> <i>(Fondo per esenzione IRAP persone fisiche)</i> .....	186
<b>Articolo 3, commi 29 e 30</b> <i>(Terreni agricoli e gasolio agricolo)</i> .....	187
<b>Articolo 3, commi 31 e 32</b> <i>(Modifiche all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e di imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero)</i> .....	187
<b>Articolo 2, commi 33 e 34</b> <i>(Regime IVA gestioni individuali di portafogli)</i> .....	187
<b>Articolo 3, comma 35</b> <i>(Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali)</i> .....	188
<b>Articolo 3, comma 36</b> <i>(Finanziamento delle autorità indipendenti)</i> .....	188
<b>Articolo 3, comma 36-bis</b> <i>(Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni)</i> .....	188
<b>Articolo 3, comma 37</b> <i>(Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato)</i> .....	190
<b>Articolo 3, comma 38</b> <i>(Riscossione delle quote latte)</i> .....	190
<b>Articolo 3, comma 39</b> <i>(Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)</i> .....	190
<b>Articolo 3, commi da 39-bis a 39-quater</b> <i>(Annullamento di crediti di importo fino a duemila euro iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999)</i> .....	190

<b>Articolo 3, comma 39-quinquies</b> <i>(Proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)</i> .....	192
<b>Articolo 3, commi da 39-sexies a 39-decies</b> <i>(Istituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo)</i> .....	193
<b>Articolo 3, comma 39-undecies</b> <i>(Organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)</i> .....	194
<b>Articolo 3, commi da 39-duodecies a 39-vicies semel</b> <i>(Sospensione dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanze di autotutela del debitore)</i> .....	195
<b>Articolo 3, comma 39-vicies bis</b> <i>(Concessioni demaniali)</i> .....	197
<b>Articolo 3, comma 40</b> <i>(Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)</i> .....	197
<b>Articolo 3, comma 40-bis</b> <i>(Franchigia IRPEF frontalieri)</i> .....	197
<b>Articolo 3, commi 41-44</b> <i>(Fondi speciali e tabelle)</i> .....	198
<b>Articolo 3, comma 45</b> <i>(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)</i> .....	200
<b>Articolo 3, comma 45-bis</b> <i>(Applicazione dell'addizionale regionale IRPEF)</i> .....	200
<b>Articolo 3, comma 45-ter</b> <i>(Applicabilità di talune disposizioni al comune di Marsciano)</i> .....	202
<b>Articolo 3, comma 45-quater</b> <i>(Maggiori risorse in tema di determinazione dei costi standard)</i> .....	203
<b>Articolo 3, comma 45-quinquies</b> <i>(Proroga di graduatorie per assunzioni presso l'Agenzia delle entrate)</i> .....	203
<b>Articolo 3, comma 45-sexies</b> <i>(Riduzione di autorizzazione di spesa)</i> .....	204
<b>Articolo 3, comma 46</b> <i>(Entrata in vigore)</i> .....	205



## **SINTESI DEL CONTENUTO**





**Articolo 1, comma 1**

*(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni)*

Il **comma 1** fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l'anno 2013 e per i due anni successivi, 2014 e 2015, compresi nel bilancio pluriennale.

**Articolo 1, commi 2 e 3**

*(Disposizioni contabili in materia previdenziale)*

I **commi 2 e 3** concernono i trasferimenti in favore di alcune gestioni pensionistiche dell'INPS ed in favore dell'ENPALS.

Tali norme (insieme con l'**allegato 2**) determinano l'adeguamento, per l'anno 2013, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS nonché alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale" dell'ex-INPDAP. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), la gestione pensionistica dell'ex-INPDAP, nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

**Articolo 1, commi 4 e 5**

*(Riduzioni di spesa dei Ministeri)*

I **commi 4 e 5** dispongono la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

In particolare, il **comma 4** dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame. Il **comma 5** individua le riduzioni delle spese non rimodulabili dei

Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

**Articolo 1, commi 6 e 7**  
*(Riduzioni Ministero dell'economia)*

I **commi 6 e 7** dispongono la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il **comma 6** stabilisce che la disposizione di cui al successivo comma 7 concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, così come determinati ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7 ed elenco 2. Il **comma 7** dispone una riduzione - a decorrere dall'anno 2013 - delle risorse disponibili relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'elenco 2, negli importi nel medesimo elenco indicati.

**Articolo 1, commi 8-13**  
*(Riduzione di spese dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale)*

I **commi da 8 a 13** prevedono una riduzione delle seguenti spese, non rimodulabili, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, che viene ridotto, a decorrere dal 2014, nella misura di 30 milioni di euro annui, in via subordinata all'attuazione di una riforma della disciplina relativa ai medesimi istituti; l'autorizzazione di spesa relativa all'ex Fondo per l'occupazione - confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione -; tale autorizzazione di spesa viene ridotta (**comma 13**) di 30 milioni di euro per il 2013 e di 11,022 milioni annui a decorrere dal 2015.

In merito alla riduzione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, il **comma 9** prevede che, in caso di ritardo nell'attuazione della riforma summenzionata, il risparmio sia assicurato anche mediante una riduzione delle spese rimodulabili dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - **tale norma è stata inserita dalla Camera, mentre il testo originario disponeva in via tassativa la riduzione del finanziamento degli istituti suddetti** -. Questa compensazione, pur essendo eventuale, è già compresa nell'**elenco n. 1** allegato al disegno di legge.

I **commi da 10 a 12 - introdotti dalla Camera** - prevedono modifiche alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, con riferimento a: i requisiti per la costituzione e la gestione dei medesimi (anche, secondo la normativa transitoria di cui al **comma 11**, per gli istituti già operanti); lo svolgimento di verifiche ispettive straordinarie; la modifica, mediante regolamento ministeriale ed altri decreti ministeriali, dei criteri di riparto del finanziamento, in base ai parametri aggiuntivi di cui alla **lettera e)** del **comma 10** e di cui al **comma 12**.

I **commi 10-bis e 10-ter - inseriti dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato** - specificano che alcune delle modifiche summenzionate (relative alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale) si applicano soltanto a decorrere dal 2015 e pongono, di conseguenza, una norma transitoria per l'anno 2014.

### **Articolo 1, commi 14-23-sexies**

*(Riduzione della spesa del Ministero della giustizia e altre disposizioni in materia di giustizia)*

I **commi da 14 a 23** dell'articolo 1 recano misure volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Giustizia.

In particolare, i **commi 15, 20-23** innalzano il contributo unificato e destinano le somme così ricavate al miglioramento dei servizi inerenti alla giustizia; i **commi 17 e 18** dispongono in tema di prestazioni obbligatorie per gli operatori delle comunicazioni e il **comma 19** interviene in tema di impignorabilità di fondi nella disponibilità del Ministero.

**Con emendamenti approvati durante l'esame in sede referente (1.84 testo 2)** sono state apportate modifiche al comma 20 e sono stati inseriti alcuni commi aggiuntivi al testo licenziato dalla Camera.

In particolare, il **comma 20, come modificato durante l'esame in sede referente**, interviene sulla disciplina del contributo unificato con la finalità di aumentare le somme richieste per l'accesso alla giustizia e ridisciplinare la destinazione del maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte dall'articolo 37 del decreto legge n. 98 del 2011<sup>1</sup>. La disposizione, anziché intervenire direttamente sul TU spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), novella il predetto articolo 37 che tale TU a sua volta modificava.

Analiticamente, la lettera *a)* del comma 20 modifica il comma 6 dell'art. 37<sup>2</sup> - e dunque l'art. 13, comma 6-bis del TU spese di giustizia - elevando l'importo

---

<sup>1</sup> *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

<sup>2</sup> Si tratta della disposizione che:

del contributo unificato per le controversie di competenza del giudice amministrativo.

Il disegno di legge di stabilità quindi:

- eleva da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal Codice del processo amministrativo;
- sostituisce ai 4.000 euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di 2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro); con riferimento a tale disciplina, **le modifiche apportate in sede referente** fissano altresì l'ammontare del contributo dovuto nei casi in cui manchi la dichiarazione di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del testo unico in materia spese di giustizia, inserito dal nuovo comma 20-bis dell'articolo in commento (*vedi infra*);
- eleva da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

*Ad una prima lettura solleva perplessità il riferimento, inserito nella lettera d) del comma 6-bis dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ai casi in cui manchi la dichiarazione di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del medesimo D.P.R.. Il citato comma 3-ter - come introdotto dal successivo comma 20-bis - non prevede infatti alcuna dichiarazione e, poiché la disposizione in precedenza richiamata sembrerebbe riferirsi al caso in cui la parte a ciò tenuta non renda la dichiarazione relativa al valore del processo, il rinvio dovrebbe semmai essere fatto al comma 2 del predetto articolo 14 (che contiene la disposizione di carattere generale al riguardo) ovvero all'articolo 14 senza ulteriori specificazioni (come nella previsione di cui al comma 6 dell'articolo 13 del citato D.P.R.).*

**Nel corso dell'esame in sede referente è stata altresì riformulata la lettera c) del comma 20** e, conseguentemente, il comma 11 dell'articolo 37 del decreto legge n. 98 del 2011 su cui la predetta lettera interviene. La nuova formulazione del comma 11 dell'articolo 37 del citato decreto legge prevede, in particolare, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote

- 
- prevede il contributo unificato anche per il processo tributario;
  - elimina le precedenti esenzioni per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; per il processo esecutivo per consegna e rilascio; per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi;
  - aumenta la misura del contributo unificato o lo determina ex novo intervenendo sull'art. 13 del T.U. (lettere da f) a t)).

delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo<sup>3</sup>, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuato al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria. La parte innovativa della nuova formulazione è quella relativa ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati che non era contenuta nel testo originario. Per il resto non ci sono modifiche rilevanti rispetto a tale testo.

**Il comma 20-*bis*, inserito durante l'esame in sede referente**, aggiunge un comma 3-*ter* all'articolo 14 del testo unico in materia spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002). La nuova disposizione intende definire il valore delle controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104<sup>4</sup>.

In particolare, essa specifica che nelle controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture il valore è dato dall'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara. Per le controversie relative alle irrogazioni delle sanzioni da parte di un'Autorità amministrativa indipendente, il valore è dato dall'ammontare della sanzione stessa.

**In seguito a modifiche apportate in sede referente, sono stati inoltre aggiunti i commi dal 23-*bis* al 23-*sexies*.**

---

<sup>3</sup> Il comma 10 qui richiamato - nel testo già modificato dal disegno di legge in esame - prevede al primo periodo un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero della giustizia per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile.

<sup>4</sup> *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.*

Il nuovo **comma 23-bis** modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546<sup>5</sup>, introducendo un nuovo comma *3-bis* che estende la disciplina prevista dal medesimo articolo 11 anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.

Il citato articolo 11 è dedicato alla capacità di stare in giudizio nel processo tributario e stabilisce che:

- l'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata;
- l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio;
- le parti diverse da quelle qui sopra ricordate possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.

I commi **23-ter** e **23-quater** introducono modifiche di simile tenore all'articolo 152-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni sul processo tributario. Con la modifica al citato articolo 152-*bis* si prevede che nella liquidazione delle spese processuali a favore di pubbliche amministrazioni, nei casi in cui esse - secondo quanto stabilito dall'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni - siano assistite da propri dipendenti, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento. Analogamente, mediante l'intervento sul richiamato articolo 15, si applica il medesimo decreto, con la medesima percentuale di riduzione, in sede di liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti.

Si ricorda che l'articolo 9 del citato decreto-legge n. 1 del 2012 abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e demanda la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia ad un decreto del medesimo Ministro vigilante. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo

---

<sup>5</sup> *Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia". Si vedano, in particolare, le disposizioni del Capo II di tale decreto.

Il **comma 23-quinquies** modifica i commi 39 e 40 dell'articolo 4 della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183). Essi recano disposizioni di dettaglio riguardanti il concorso bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, prevedendo, in primo luogo, la nomina e l'immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero; sono inoltre previste procedure di interpello per i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

In particolare, il comma 39 stabilisce che tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta man mano che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti - **secondo la modifica qui proposta, previo svolgimento della procedura di interpello di cui al successivo comma 40** - e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Il comma 40 prevede poi che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Nell'ambito di tale procedura di interpello, le domande dei componenti in sovrannumero di cui al citato comma 39, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. **Secondo la modifica qui proposta le predette domande inoltre sono proponibili "sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari, sia per la copertura di altre sedi"**. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità.

Infine il **comma 23-sexies** stabilisce che, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35<sup>6</sup> del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

---

<sup>6</sup> Si riporta qui di seguito il testo del citato articolo 35: "Art. 35 (Potenziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) 1. Alla [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#), dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente: «21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza) 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#)."

22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato, entro il limite di spesa annuo di euro 272.000, a decorrere dall'anno 2013.

### **Articolo 1 comma 16-bis**

*(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo)*

**La Commissione, con l'emendamento 1.71, lettera a), ha inserito dopo il comma 16, un comma 16-bis** volto ad apportare alcune modificazioni al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179<sup>7</sup>.

**Il n. 1 del predetto comma** interviene, in particolare, sul comma 9 dell'articolo 16 del decreto legge n. 179 citato, in materia di biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica. Il comma 9 di tale articolo stabilisce decorrenze differenziate per l'entrata in vigore della nuova normativa recata dal medesimo articolo 16. Le modifiche apportate dall'emendamento in questione si sostanziano nell'introduzione di una lettera c-bis) nel comma 9 - con la quale si stabilisce che le nuove disposizioni di cui all'articolo 16 entrano in vigore decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello - e nella sostituzione della lettera d) che, nella nuova formulazione, prevede che le predette disposizioni entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello. In sostanza le modifiche apportate prevedono due termini differenziati in relazione alle due ipotesi sopra indicate, mentre nel testo originario del decreto-legge per entrambe veniva previsto il medesimo termine (e cioè quello rimasto nella nuova formulazione della lettera d)).

**Il n. 1** interviene altresì sul comma 12 dell'articolo 16, inserendo nell'ultimo periodo del medesimo il riferimento anche agli avvocati ai fini della consultazione dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica ivi previsto.

**Il n. 2 del comma** inserisce poi alcuni articoli dopo l'articolo 16 del citato decreto legge n. 179 del 2012.

L'articolo 16-bis, in tema di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, prevede, al comma 1, che a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,

---

<sup>7</sup> *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.*



nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e che allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le medesime modalità, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il comma 2 dispone quindi che, nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile, la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione, mentre il comma 3 prevede che nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. Ai sensi del comma 4, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. Il comma 5 dispone quindi che, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. Ai sensi del comma 6, negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti, aventi non natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. Il comma 7 stabilisce che il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, mentre il comma 8 dispone che il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui all'articolo in commento con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. Infine il comma 9 prevede che il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Il successivo articolo 16-*ter* - introdotto nel decreto legge n. 179 del 2012 - stabilisce, in tema di *pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni*, che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del medesimo decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Il nuovo articolo 16-*quater* del decreto legge n. 179 del 2012 reca modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in tema di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla [legge 20 novembre 1982, n. 890](#), ovvero a mezzo della posta elettronica certificata. Vengono innanzitutto apportate due modifiche aventi funzione esplicativa agli articoli 2 e 3 della legge n. 53 citata, nonché abrogato il comma 3-*bis* dell'articolo 3 in correlazione con la successiva introduzione dell'articolo 3-*bis*. Questo prevede, al comma 1, che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Il comma 2 stabilisce quindi che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. Il successivo comma 3 dispone che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68. Ai sensi del comma 4 il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: 'notificazione ai sensi della legge 53/1994'. Il comma 5 prevede che l'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: *a)* il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; *b)* gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; *c)* il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; *d)* il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; *e)* l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; *f)* l'indicazione

dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. Ai sensi del comma 6 per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. Sono poi apportate ulteriori modifiche di coordinamento agli articoli 4, 5 6 e 8 della citata legge n. 53, mentre all'articolo 9 viene aggiunto un comma 1-*bis* con il quale si stabilisce che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-*bis*, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Infine un'ultima modifica di coordinamento viene apportata all'articolo 10 della n. 53. Il comma 2 del nuovo articolo 16-*quater* in commento stabilisce poi che, con decreto del Ministro della giustizia, da adattarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2013, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 4. Il comma 3 dispone infine che le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

L'ultimo degli articoli che vengono inseriti nel decreto legge n. 179 del 2012, come articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16, è l'articolo 16-*quinquies* che contiene la copertura finanziaria. In particolare, tale disposizione prevede che, per l'adeguamento dei sistemi informativi *hardware* e *software* presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Il n. 3 del comma** interviene invece sull'articolo 17 del già citato decreto legge n. 179 del 2012, che reca modifiche alla [legge fallimentare](#) e al [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#)<sup>8</sup> in tema di posta elettronica certificata.

In particolare viene riformulato il secondo comma dell'articolo 93 della legge fallimentare relativo alle modalità di presentazione della domanda di ammissione

---

<sup>8</sup> Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274

al passivo, prevedendosi che il relativo ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. La parte innovativa della disposizione è, più specificamente quella relativa a quest'ultima previsione che non è rinvenibile nel testo originario della disposizione introdotta dal decreto legge n. 179. Viene inoltre aggiunto un comma al predetto articolo 17 con il quale si stabilisce che il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

**Articolo 1, commi 19-bis e 19-ter**  
*(Modifiche al codice di procedura civile)*

**La Commissione, con l'emendamento 1.71 propone altresì di inserire due commi 19-bis e 19-ter** prevedendo alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti di pignoramento, in ulteriore attuazione delle modifiche della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo civile adottate nel corso di questa legislatura, stabilendo inoltre che tali disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

In particolare, sono oggetto di modifica gli articoli del codice di procedura civile 543 (dedicato alla "Forma del pignoramento"), 547 (relativo alle "Dichiarazioni del terzo", sempre nell'ambito delle procedure di pignoramento), l'articolo 548 (dedicato alla " Mancata o contestata dichiarazione del terzo"), l'articolo 549 ("Accertamento dell'obbligo del terzo")

Con la modifica all'articolo 543 (**comma 19-bis, n. 1**) si prevede che nell'atto con il quale si esegue il pignoramento sia specificato, tra l'altro, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente. Ai sensi dello stesso articolo 543 vigente, lo stesso atto deve contenere la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del

terzo, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda taluni crediti, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 (*vedi infra*) al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata. Con la modifica qui proposta si prevede che oltre alla raccomandata possa essere utilizzata la posta elettronica certificata.

Con la modifica all'articolo 547 (**comma 19-bis, n. 2**) si prevede che la dichiarazione, con cui il terzo deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, possa essere inviata al creditore procedente a mezzo raccomandata, come nel testo vigente, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata secondo la novella proposta.

A differenza delle modifiche agli articoli 543 e 547, i testi degli articoli 548 e 549 sono oggetto di sostituzione (**comma 19-bis, nn. 3 e 4**).

Il nuovo articolo 548 è dedicato ai casi di mancata dichiarazione del terzo. In particolare, il nuovo articolo prevede, al primo comma, che, se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma - cioè crediti alimentari e tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, nonché ogni altro credito in relazione al pignoramento di somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento - quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il nuovo secondo comma dell'articolo 548 dispone quindi che, nei casi riguardanti altre tipologie di somme, se il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice fissa, con ordinanza da notificare al terzo almeno dieci giorni prima, una nuova udienza. Se il terzo non compare alla nuova udienza, si rientra nel caso di mancata contestazione di cui si è detto precedentemente per le somme *ex* articolo 545. Ai sensi del successivo terzo comma, il terzo può impugnare l'ordinanza di assegnazione di crediti nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza. Si ricorda che il citato primo comma, articolo 617 del codice di procedura civile stabilisce che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Il nuovo articolo 549 disciplina i casi di contestata dichiarazione del terzo: tali casi sono risolti dal giudice con ordinanza che produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; essa è impugnabile nelle forme previste e nei termini previsti dal già richiamato articolo 617 del codice di procedura civile *Si osserva che il richiamo all'impugnazione ai sensi del citato articolo 617 è operato due volte nel testo dell'articolo 549 e che, ad una prima lettura, andrebbe forse esplicitato più chiaramente se e come il rinvio all'articolo 617 incide sull'ambito della*

*cognizione in ordine all'accertamento dell'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo.*

**Il comma 19-ter** dispone in ordine all'efficacia temporale del comma 19-bis.

### **Articolo 1, commi 24-30**

*(Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero degli Affari esteri)*

I **commi 24-30** sono rivolti ad attuare, nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, il disposto del comma 5 dell'articolo 1 del presente provvedimento.

In particolare, il comma **25** dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa riguardante l'istituto dell'indennità di servizio all'estero; il comma **26** riduce invece gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero. Il comma **27** è finalizzato all'attuazione dei due precedenti commi, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il comma **28**, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dei fondi per l'attivazione degli sportelli unici all'estero; il comma **29** dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC. Il comma **30**, infine, dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa per il contributo a favore del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ICS-UNIDO).

### **Articolo 1, comma 24-bis**

*(Ammortamento di cespiti nella contabilità dei servizi sanitari regionali)*

Il **comma 24-bis - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato** - modifica le norme relative all'ammortamento di alcuni cespiti, nell'ambito della disciplina contabile concernente i servizi sanitari regionali.

### **Articolo 1, comma 31**

*(Riduzioni di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

Il **comma 31** stabilisce che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIUR concorrono le disposizioni recate dai commi da 32 a 47.

**Articolo 1, commi 32 e 33**

*(Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)*

I **commi 32 e 33, modificati solo formalmente durante l'esame alla Camera**, dispongono in materia di ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni e di relativa liquidazione agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

**Articolo 1, commi 34 e 35**

*(Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)*

I **commi 34 e 35** modificano la disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale docente della scuola, disponendo l'applicazione del compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici.

**Articolo 1, commi 36-47**

*(Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

I **commi da 36 a 41, inseriti durante l'esame alla Camera**, recano differenti misure di riduzione di spesa afferenti al MIUR. In particolare, si prevede la dismissione di una delle sedi del Ministero a Roma, la riduzione della dotazione del FIRST, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse a valere sul FAR, la riduzione delle risorse disponibili per le competenze accessorie del personale della scuola, la riduzione del fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio, è disposta la riduzione lineare delle risorse del MIUR.

I **commi 42 e 43** recano disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente, nonché, in base alla **modifica apportata durante l'esame alla Camera al comma 43**, da parte del personale docente e ATA supplente breve o saltuario, o al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Il **comma 44** prevede che le norme di cui ai due commi precedenti non possano essere disapplicate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

I **commi 45 (modificato durante l'esame alla Camera) e 46** dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica, o per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l'a.s. 2012/2013.

Il **comma 47** dispone in materia di comandi del medesimo personale.

#### **Articolo 1, comma 47-bis**

*(Collegi universitari legalmente riconosciuti)*

Il **comma 47-bis, inserito dall'em. 1.9000**, modifica l'art. 16 - che reca la disciplina del riconoscimento dei collegi universitari - del decreto legislativo n. 68 del 2012. Il comma 2 dell'articolo 16 stabilisce che, ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge n. 338 del 2000 (*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*); l'emendamento 1.9000 inserisce una lettera *c-bis*) nel citato comma 2 prevedendo che ai collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applichino i requisiti di cui alla legge n. 338.

#### **Articolo 1, commi 48-56**

*(Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)*

I **commi da 48 a 56**, non modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati (corrispondenti all'art. 3, commi da 49 a 57 del testo originario), definiscono le misure di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo in particolare la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione della Pedemontana di Formia (**comma 49**), al fondo per gli investimenti ferroviari nei servizi di trasporto pubblico locale (**comma 50**), alla realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa (**comma 51**), alla gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**comma 52**), alle consistenze di



ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, rideterminando conseguentemente numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto (**commi 53-55**), al registro italiano dighe (**comma 56**).

**Articolo 1, commi 57, 58 e 60-62**

*(Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole)*

Ai sensi del **comma 57** le riduzione di spesa del dicastero agricolo sono definite con i successivi commi 58 e 60-62.

Il **comma 58** dispone che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versi all'entrata di bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013 la somma di 16,2 milioni, entro il 31 gennaio 2014 la somma di 8,9 milioni ed entro il 31 gennaio 2015 la somma di 7,8 milioni. Il versamento di tali risorse va aggiunto ai versamenti in precedenza stabiliti con la legge n. 183 del 2011.

Il **comma 60** prevede che la riduzione dei trasferimenti destinati a taluni enti di ricerca vigilati dal MIPAAF sia rideterminata in modo meno severo di quanto stabilito con il D.L. n. 95/12 che, all'articolo 8, comma 4, ha quantificato tale riduzione in 7,7 milioni per il 2013, e per il 2014 e successivi. Il **comma 60** stabilisce che i trasferimenti ai menzionati enti di ricerca debbano essere ridotti – per ciascun anno del triennio 2013-2015 – di soli 3,631 milioni; l'onere che ne consegue trova compensazione nei risparmi che lo stesso Ministero delle politiche agricole raggiunge con i commi 59 e 61.

Con il **comma 61** viene ridotta la misura nella quale si applicano i benefici disposti con il D.L. n. 457/97 (articolo 6, primo comma) che aveva stabilito - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle imprese armatrici per il personale iscritto nelle matricole e nei registri di cui all'art. 119 c.n. ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale (ovvero adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali). Il **comma 62** dispone che siano versate in entrata le somme presenti nel bilancio di AGEA, che il D.L. 83/2012, (art. 59, comma 3) aveva attribuito ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato.

**Articolo 1, comma 59**

*(Liquidazione EIPLI)*

**Il comma 59, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** interviene sui termini di sospensione delle procedure esecutive e delle azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), soppresso e posto in liquidazione con il decreto-legge n. 201 del 2011<sup>9</sup>.

Tale termine, individuato dalle norme in vigore nel 30 settembre 2012, viene ora fatto scadere all'adozione delle previste misure di trasferimento di funzioni e personale, in assenza delle quali è in ogni caso stabilito il termine certo del 30 settembre 2014.

---

<sup>9</sup> D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

### **Articolo 1, commi 63-65**

*(Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)*

Il **comma 63** anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIBAC concorrono le disposizioni recate dai commi 64 e 65.

Il **comma 64** modifica la disciplina sospensiva introdotta dal D.L. 95/2012 in materia di contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali.

Il **comma 65** modifica, con alcune specificazioni, la disciplina relativa al versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Mibac, e la estende anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale.

### **Articolo 1, commi 66-74**

*(Riduzione di spese dello stato di previsione del Ministero della salute)*

I **commi da 66 a 74** recano alcune misure di riduzione di spese dello stato di previsione del Ministero della salute.

I **commi 67 e 68** prevedono una riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile), riduzione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure, a carattere dispositivo e ricognitivo, coerenti con il risparmio suddetto, il quale è inteso a "stabilizzare" l'effettivo livello di spesa registrato (in virtù del processo in atto di razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria in oggetto) negli anni 2011 e 2012.

I **commi da 69 a 74** concernono la mobilità sanitaria internazionale, cioè l'assistenza sanitaria erogata ai cittadini italiani all'estero ed ai cittadini stranieri in Italia. Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013: le partite debitorie e creditorie derivanti dalla suddetta mobilità siano imputate alle regioni; le funzioni in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero (cioè, in materia di rimborsi delle spese sanitarie sostenute all'estero) siano trasferite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano (per le regioni a statuto speciale e le province autonome suddette, si provvede ai sensi del **comma 72**). Le modalità applicative delle norme sulla mobilità sanitaria internazionale in oggetto sono definite con regolamento governativo di delegificazione, emanato secondo la procedura stabilita e richiamata al **comma 73** - il quale contempla, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome -. Dall'attuazione delle medesime norme si prevedono risparmi di spesa pari a 22

milioni di euro per il 2013, a 30 milioni per il 2014 e a 35 milioni annui a decorrere dal 2015 (**comma 74**).

### **Articolo 1, comma 74-bis**

*(Verifica straordinaria in materia di idoneità del personale sanitario)*

Il **comma 74-bis - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato (em. 1.164)** - prevede l'attuazione, da parte dell'INPS, di una verifica straordinaria, relativa al personale sanitario degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale dichiarato inidoneo alla mansione specifica o riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione sia delle modalità della verifica straordinaria (per la quale l'INPS può avvalersi anche del personale medico delle aziende sanitarie) sia delle modalità con cui gli enti ed aziende suddetti devono procedere a ricollocare il personale eventualmente dichiarato idoneo (in base alla verifica straordinaria) allo svolgimento della mansione specifica; la norma pone, in ogni caso, una priorità per la riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale. La verifica deve essere completata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 1, commi 75-78**

*(Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco)*

I **commi da 75 a 78, introdotti dalla Camera**, prevedono la possibilità di assumere personale nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco. In particolare, il **comma 75** prevede l'obbligo per i Ministri interessati di rimodulare e di riprogrammare le dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni; il **comma 76 modificato dalla Commissione del Senato (em. 1.9000)** dispone che le risorse rese disponibili all'esito della rimodulazione siano iscritte in un apposito fondo istituito presso il MEF e che siano destinate all'assunzione di personale; le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014: a tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del MEF; il **comma 77** autorizza le assunzioni di cui al precedente comma in deroga alle percentuali del *turn over* per i comparti interessati indicate dal D.L. 112/2008,

per ciascuno degli anni 2013 e 2014 2015; il **comma 78**, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

**Articolo 1, comma 77-bis**

*(Fondo per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione)*

Il comma - **inserito dall'em. 1.9000** - istituisce un fondo, con previsione di spesa di 1 milione di euro per il 2013, per consentire di finanziarie le iniziative legate alla celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane.

**Articolo 1, comma 77-ter**

*(Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo)*

Il comma in esame - **inserito dall'em. 1.9000** - autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2013 per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrici.

**Articolo 1, commi 79-81**

*(Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo)*

I **commi da 79 a 81, introdotti dalla Camera**, istituiscono un fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio ed è finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti d'impresa che affidano progetti di ricerca e sviluppo a università ed enti/organismi di ricerca o che realizzano investimenti nel settore.

Si prevede che il Ministro dell'economia e il Ministro dello sviluppo economico riferiscano alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi concessi, ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

### **Articolo 1, commi 81-bis-81-quinquies**

*(Norme in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici)*

**I commi da 81-bis a 81-quinquies - inseriti dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato con l'em. 1.201** -, riproducendo il contenuto del D.L. 29 ottobre 2012, n. 185 (del quale vengono fatti salvi gli effetti giuridici già prodottisi), ripristinano la piena applicazione dei regimi di trattamento di fine servizio (comunque denominato) già vigenti per i dipendenti pubblici anteriormente al 1° gennaio 2011.

La norma di ripristino riguarda:

- i dipendenti pubblici assunti (a tempo indeterminato) entro il 31 dicembre 2000 - in quanto quelli assunti in data successiva rientravano già (in misura integrale) nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile -;
- il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (a prescindere dalla data di assunzione).

Si provvede, infatti, all'abrogazione dell'art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; l'abrogazione è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2011 - termine che corrisponde a quello iniziale di applicazione della norma medesima -.

Il suddetto comma 10 estendeva - sia pure in base al criterio del *pro rata temporis* - a tutti i dipendenti summenzionati il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, in sostituzione delle altre discipline, relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati. Tale sostituzione era operata con riferimento alla quota di anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il nuovo intervento legislativo è connesso alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'8-11 ottobre 2012, la quale ha dichiarato illegittimo il comma 10, nella parte in cui non esclude - nell'ambito del contesto normativo stabilito dal medesimo comma - l'applicazione, a carico del dipendente, della rivalsa contributiva, pari a 2,5 punti percentuali (commisurati sulle quote di retribuzione rientranti nel calcolo del trattamento in oggetto).

Si pongono, inoltre, le norme transitorie sulla rideterminazione d'ufficio dei trattamenti già liquidati in base alla disciplina ora abrogata, le disposizioni di copertura finanziaria e quelle sull'estinzione dei processi pendenti.

**Articolo 1, commi 81sexies - 81undecies**  
*(Equipollenza dei diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM)*

**I commi da 81-sexies a 81-undecies sono stati inseriti durante l'esame presso la 5<sup>a</sup> Commissione.**

**I commi 81-sexies e 81-septies** dispongono l'equipollenza dei diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) rispettivamente ai titoli di laurea e di laurea magistrale rilasciati dalle università, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

**Il comma 81-octies** stabilisce che i diplomi accademici rilasciati dalle succitate istituzioni costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

Ai sensi del **comma 81-novies**, le istituzioni facenti parte dell'AFAM dovranno concludere la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

**Il comma 81-decies** prevede che i titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal MIUR nelle istituzioni AFAM siano equipollenti ai diplomi accademici di I e II livello secondo una tabella di corrispondenza che sarà determinata con decreto ministeriale.

**Il comma 81-undecies** dispone che i diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di II livello secondo una tabella di corrispondenza che sarà determinata con decreto ministeriale.

**Articolo 1, commi 82-84 e 86**  
*(Disposizioni in materia di spesa degli enti previdenziali e in materia di invalidità civile)*

**I commi 82, 84 e 86** recano norme in materia di spesa degli enti pubblici nazionali di previdenza ed assistenza sociale, mentre il **comma 83 - inserito dalla Camera** - dispone lo svolgimento, da parte dell'INPS, nel triennio 2013-

2015, di un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità.

In particolare, il **comma 82** prevede che gli enti suddetti conseguano, mediante razionalizzazioni delle proprie spese, risparmi aggiuntivi - rispetto a quelli già stabiliti da precedenti interventi normativi - nella misura complessiva di almeno 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013. Il riparto tra gli enti delle economie richieste - le quali devono essere versate in favore del bilancio dello Stato - è definito con decreto ministeriale (**comma 86**). Il risparmio è conseguito prioritariamente attraverso le tipologie di misure di cui alle **lettere da a) ad e) - lettere inserite dalla Camera** -. Qualora sia necessario per conseguire l'importo minimo di risparmio aggiuntivo, si provvede (**comma 84**) anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali dell'INPS e dell'INAIL (progetti relativi all'attività dei medesimi Istituti). La Camera ha così riformulato il testo originario dei commi in esame, il quale non subordinava la riduzione di queste ultime risorse all'impossibilità del conseguimento del risparmio mediante altre misure di razionalizzazione.

**Secondo una modifica approvata dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato (em. 1.9000), i risparmi derivanti dal suddetto piano di verifiche straordinarie (di cui al comma 83) sono destinati ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze, fino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Nel testo approvato dalla Camera, invece, le economie in oggetto concorrevano al conseguimento del risparmio di cui al comma 82.**

### **Articolo 1, comma 85** *(Personale dell'INAIL)*

**Il comma 85 - introdotto dalla Camera** - esclude il personale dell'INAIL non dirigenziale ed appartenente alle professionalità sanitarie dalla riduzione della dotazione organica richiesta, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, dall'art. 2, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135). Si prevede altresì che la riduzione per il restante personale non dirigenziale dell'INAIL possa essere inferiore rispetto a quella stabilita dal medesimo art. 2, comma 1, del D.L. n. 95, a condizione che tale deroga sia compensata, sotto il profilo finanziario, con risparmi conseguiti mediante una contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali contemplate dalla disciplina vigente.



**Articolo 1, comma 86-bis**

*(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)*

Il **comma 86-bis - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato** - prevede, per gli anni 2013 e 2014, una disciplina più favorevole in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, riproponendo, per tali anni, una disciplina speciale, già posta per gli anni 2006-2009, rispetto a quella stabilita in via ordinaria.

**Articolo 1, comma 87**

*(Invio telematico dei CUD da parte degli enti previdenziali)*

Il **comma 87 - inserito dalla Camera** - prevede che, a decorrere dal 2013, gli enti previdenziali rendano disponibile la certificazione unica (CUD) dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati in modalità telematica. Al cittadino è riconosciuta la facoltà di richiedere la trasmissione del documento in forma cartacea.

**Articolo 1, comma 87-bis**

*(Ordinamento provinciale)*

**La norma, inserita durante l'esame in sede referente al Senato (emendamento 1.7000, + sub.em. 1.7000/6)**, dispone una serie di modifiche normative in tema di ordinamento provinciale, finalizzate all'effettuazione di una futura riforma organica nonché, così si esprime la stessa norma, "*al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012<sup>10</sup>*". Perciò:

- si sospende l'applicazione delle disposizioni (commi 18 e 19 dell'articolo 23 del d.l. n. 201 del 2011) che prevedono il trasferimento da parte dello Stato e

---

<sup>10</sup> *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario).*

delle Regioni delle funzioni già provinciali e delle relative risorse entro il 31 dicembre 2012;

- si sposta dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine previsto per stabilire le modalità di elezione del riformato Consiglio provinciale, eletto in secondo grado;

- vengono commissariati fino al 31 dicembre 2013 gli organi delle province che (ai sensi delle diverse ipotesi previste dall'ordinamento) vengano a cessare – o che cessino - tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati;

- si sposta al 31 dicembre 2013 la data entro cui si deve procedere al riordino delle province, conservando pertanto la medesima, complessa procedura che ha prodotto il decreto-legge 188 del 2012<sup>11</sup>, sulle cui difficoltà di conversione *cfr.* il resoconto sommario della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, n. 470 del 10 dicembre 2012.

- vengono già attribuite, in attesa del suddetto riordino, alle province le funzioni di area vasta (coordinamento territoriale e ambientale provinciale, trasporto e strade provinciali, rete ed edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado) che sarebbero sopraggiunte all'esito del (posposto) medesimo riordino.

- si sospendono fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni (art. 18 d.l. n. 95 del 2012) istitutive delle Città metropolitane e soppressive delle province del relativo territorio, nonché quelle, correlate, relative alla riduzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

---

<sup>11</sup> *Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.*

**Articolo 1, comma 88**

*(Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca)*

Il **comma 88, modificato dalla Camera**, dispone in materia di fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti di ricerca vigilati dal MIUR per il triennio 2013-2015.

**Articolo 1, commi 89 e 90**

*(Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome)*

Il **commi 89 e 90** determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare, aumentando le somme già definite dal decreto legge 95/2012 (cd. *spending review*). L'incremento del risparmio è fissato in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario (comma 89) e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome (comma 90).

**Articolo 1, commi 91-94**

*(Riduzione della spesa degli enti locali)*

Il **comma 91 dell'articolo 1, integralmente sostituito dalla Commissione (em. 1.8000)**, interviene sull'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012<sup>12</sup>, nel quale è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 23 del 2011<sup>13</sup>, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna<sup>14</sup>.

Gli importi di tali riduzioni del Fondo, a seguito della modifiche apportate, risultano ora stabiliti nei termini seguenti:

---

<sup>12</sup> *Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

<sup>13</sup> *Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.*

<sup>14</sup> Si fa riferimento soltanto ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

- 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 (anziché 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014)<sup>15</sup>;
- 2.600 milioni di euro (anziché 2.100 milioni) a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 6 dell'articolo 16 citato viene altresì modificato laddove vengono indicati gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione delle riduzioni da imputare a ciascun comune. A tal fine occorre pertanto tenere conto, oltre che delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici e dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, anche dei fabbisogni standard stessi.

Analoga operazione di riduzione di risorse è effettuata dal **comma 92** nei confronti delle province, intervenendo sul comma 7 del medesimo articolo 16, nel quale è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 68 del 2011<sup>16</sup>, e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, nei termini così rideterminati:

- 1.200 milioni di euro gli anni 2013 e 2014;
- 1.250 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Con una **modifica apportata dalla Commissione (em. 1.8000)** è stato altresì specificato che ai fini della determinazione delle riduzioni da imputare a ciascuna provincia occorre anche tenere conto (analogamente a quanto previsto per i comuni) degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente.

Viene altresì introdotta la previsione di una istruttoria svolta dall'UPI ai fini della determinazione - da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - delle predette riduzioni.

I **commi 93 e 94** (che intervenivano modificando la disciplina del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni per il biennio 2013 e 2014) sono stati **soppressi (em. 2.0.3000)**.

---

<sup>15</sup> Nel testo approvato dalla Camera era prevista una riduzione di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014

<sup>16</sup> *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.*

**Articolo 1, comma 91-bis**

*(Incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale)*

Il **comma 91-bis dell'articolo 1 aggiunto dalla Commissione (em. 1.8000/7000)** incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale, istituito dall'articolo 2-bis<sup>17</sup> del testo in esame (cui si fa rinvio).

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede:

- in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio";
- in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008<sup>18</sup>).

---

<sup>17</sup> Si ricorda che l'articolo 2-bis, recante disposizioni in materia di IMU e di TARES, è stato inserito dall'em. 2.0.3000.

<sup>18</sup> *Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.*

**Articolo 1, commi da 93-bis a 93-sexies**  
(Contributo alle regioni)

I commi da 93-bis a 93-sexies dell'articolo 1 aggiunti dalla Commissione (em. 1.8000) attribuiscono alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna un contributo per l'anno 2013, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro.

Nello specifico il comma 93-bis prevede l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna di un contributo, nei limiti di 800 milioni di euro (importo così ridefinito dall'em. 1.8000/6000) in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di queste e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio.

Il contributo, attribuito per il 2013, è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.

I limiti degli importi relativi a ciascuna regione sono individuati secondo la tabella che segue (come ridefinita dall'em. 1.8000/6000).

(in migliaia di euro)

Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti ai comuni
ABRUZZO	4.417	13.251
BASILICATA	4.040	12.119
CALABRIA	8.102	24.307
CAMPANIA	14.705	44.117
EMILIA ROMAGNA	10.486	31.457
LAZIO	19.832	59.495
LIGURIA	4.060	12.180
LOMBARDIA	20.838	62.515
MARCHE	4.301	12.904
MOLISE	2.070	6.209
PIEMONTE	11.722	35.167
PUGLIA	10.914	32.741
SARDEGNA	20.580	61.739
SICILIA	42.877	128.630
TOSCANA	10.246	30.739
UMBRIA	3.556	10.669
VENETO	7.254	21.761
<b>TOTALE</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>

Il **comma 93-ter** consente di modificare gli importi indicati nella tabella sopra riportata - a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni (importi così **ridefiniti dall'em. 1.8000/6000**) - mediante accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni entro il 30 aprile 2013.

Per la cessione degli spazi finanziari ed il loro utilizzo da parte dei comuni e delle province il **comma 93-quater** rimanda al comma 138 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010<sup>19</sup>, specificando altresì che gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono ripartiti tra comuni e province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Si ricorda che il comma 138 citato ha consentito alle regioni (esclusa la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano) di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, procedendo contestualmente e per lo stesso importo a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza.

Gli elementi informativi necessari per verificare il mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica devono essere comunicati dalle regioni al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del **comma 93-quinquies**, entro il termine perentorio del 31 maggio 2013.

Il **comma 93-sexies** reca infine la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi precedenti, a cui si provvede, per 600 milioni, versando all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

---

<sup>19</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).*

**Articolo 1, commi da 93-septies a 93-novies**

*(Recupero di somme dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno)*

I **commi da 93-septies a 93-novies dell'articolo 1 aggiunti dalla Commissione (em. 1.8000/6000)** disciplinano il recupero delle somme dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Nello specifico il **comma 93-septies** prevede il recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dallo stesso Ministero.

In determinate ipotesi (tra cui i casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi per la mobilità del personale) il Ministero dell'interno procede all'istruttoria ai fini di concedere la rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni, rateizzazione che può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo prima del 2012.

In caso di incapienza sulle predette assegnazioni finanziarie, il **comma 93-octies** consente all'Agenzia delle Entrate - in base ai dati comunicatigli dal Ministero dell'interno - di trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento dell'IMU e, per le province, all'atto del riversamento dell'imposta RC auto.

Qualora l'Agenzia delle entrate non riesca a recuperare quanto richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 93-novies** dispone infine l'abrogazione di una serie di norme concernenti il recupero di somme dovute dagli enti locali ed il riferimento a risorse spettanti agli enti locali a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio.

**Articolo 1, commi 95 e 96**

*(Riduzione di spese nel settore sanitario)*

La **lettera a)** del **comma 95** concerne la riduzione percentuale già vigente degli importi e delle connesse prestazioni, relativi a contratti in essere di appalto di servizi o di fornitura di beni e di servizi, stipulati da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; si ricorda che tale riduzione ha valore per tutta la durata dei contratti che fossero in essere alla data del 7 luglio 2012 e che essa non riguarda gli acquisti dei farmaci e - a decorrere dal 2013 - la fornitura di



dispositivi medici. La novella, da un lato, incrementa la misura della riduzione percentuale da 5 a 10 punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, dall'altro, **in base ad una norma inserita dalla Camera**, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano sostituire l'intero meccanismo in esame con l'adozione di misure alternative, idonee ad assicurare l'equilibrio del bilancio sanitario.

La **lettera b)** del **comma 95** modifica il limite massimo di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, riducendolo da 4,9 a 4,8 punti percentuali per il 2013 e da 4,8 a 4,4 punti a decorrere dal 2014. Si ricorda che la base di calcolo del limite, a livello nazionale e in ciascuna regione, è costituita, rispettivamente, dal fabbisogno sanitario nazionale standard e da quello regionale.

Il **comma 96** riduce - in relazione alle norme di cui al precedente **comma 95** - il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 600 milioni di euro per il 2013 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla riduzione in oggetto secondo le procedure stabilite dal medesimo **comma 96**.

#### **Articolo 1, comma 96-bis**

*(Pubblicazione sul web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie)*

Il **comma 96-bis - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato (em. 1.417)** - prevede che l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sul *web* i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e di servizi. *Si osserva che la novella fa riferimento esclusivamente alle aziende sanitarie locali e non anche alle altre aziende o enti del Servizio sanitario nazionale.*

#### **Articolo 1, comma 96-ter**

*(Sicurezza delle cure e contenziosi in materia di responsabilità professionale)*

In base al **comma 96-ter - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato** -, le regioni e le province autonome possono prevedere, all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle cure ed alla responsabilità professionale.

**Articolo 1, comma 96-quater**

*(Assunzioni presso l'Agenzia Italiana del Farmaco)*

Il **comma 96-quater** - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato - prevede che, a determinate condizioni, l'Agenzia Italiana del Farmaco proceda all'espletamento di alcuni concorsi già autorizzati e banditi nonché all'assunzione dei relativi vincitori.

**Articolo 1, commi 96-quinquies e 96-sexies**

*(Plasma e prodotti intermedi provenienti dagli Stati Uniti o dal Canada)*

I **commi 96-quinquies e 96-sexies** - inseriti dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato - prevedono una disciplina speciale per il plasma ed i relativi prodotti intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione ubicati negli Stati Uniti o in Canada, in deroga alla normativa ordinaria relativa ai centri ubicati in Paesi terzi rispetto all'Unione europea. *Si segnala che la locuzione "competente autorità statunitense" - adoperata dal comma 96-quinquies - non sembra comprendere i casi dei centri ubicati in Canada, ipotesi a cui fa riferimento il medesimo comma.*

**Articolo 1, comma 97**

*(Acquisto di immobili da parte della P.A)*

Il **comma 97**, tramite novelle all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011<sup>20</sup>, vieta alle amministrazioni pubbliche, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose, per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Da tale divieto sono esclusi: gli enti previdenziali pubblici e privati; le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della legge in esame; le operazioni in materia di edilizia residenziale pubblica. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche

---

<sup>20</sup> *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

potranno essere effettuate ove ne sia documentata l'indispensabilità e l'indilazionabilità. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio.

**Con un emendamento della Commissione (1.1000)** viene aggiunto all'articolo 12 citato del decreto-legge n. 98 del 2011 un ulteriore comma 1-*sexies*, in virtù del quale sono vengono salve dalle disposizioni recate dal comma 1-*quater* (che, per l'anno 2013, vietano alle amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare nuovi contratti di locazione) le operazioni di acquisto attuative di programmi e piani concernenti interventi speciali, realizzati al fine di:

- promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale;
- rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese;
- favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona.

### **Articolo 1, comma 98**

*(Fondo per il pagamento canoni di locazione)*

Il **comma 98** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

La dotazione del predetto fondo - già ridotta dalla Camera per finanziare interventi in materia fiscale e per le assunzioni nel comparto sicurezza - viene ulteriormente rideterminata dal **testo approvato in sede referente (em. 1.1000/1)** in 249 milioni di euro per l'anno 2013, 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, 590 milioni di euro per l'anno 2015 e 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

### **Articolo 1, comma 99**

*(Capitale sociale della SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)*

Il **comma 99**, modificando l'articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, prevede che il capitale sociale della Società di gestione del risparmio (SGR), costituita per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, non sia limitato per il 2012 a 2 milioni di euro; per l'anno 2013 è altresì autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'apporto al capitale sociale della stessa SGR. Si prevede, inoltre, che i decreti aventi ad oggetto il conferimento di

beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare siano assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti.

**Articolo 1, commi 100-104**

*(Limiti all'acquisto di mobili, arredi e autovetture)*

I **commi da 100 a 104** introducono per le amministrazioni pubbliche per il biennio 2013-2014, un limite alle spese per l'acquisto di mobili e arredi nonché il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di *leasing* aventi ad oggetto autovetture.

**Articolo 1, commi 105-107**

*(Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche)*

I **commi 105-107** dettano disposizioni in materia di consulenze esterne rese alle pubbliche amministrazioni.

**Articolo 1, commi 108 e 109**

*(Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari)*

I **commi 108 e 109** – attraverso talune modifiche ai commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 – introducono, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie:

- la previsione che, con decreto del MIUR, vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A. o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato, i quali già operano, per le altre amministrazioni pubbliche, in caso di acquisti di importo inferiore alla “soglia” di rilievo comunitario. Infine, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, è inserito il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

- l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip.

**Articolo 1, commi 110-115**

*(Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A)*

I **commi da 110 a 115** recano disposizioni in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.

**Articolo 1, comma 110-bis**

*(Fondo rotativo)*

La Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 1.544, ha introdotto un **comma 110-bis**, ai sensi del quale si aggiunge il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella procedura di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251.

**Articolo 1, comma 115-bis**

*(Pubblicità su Internet di deliberazioni e contratti dei commissari governativi e regionali)*

La Commissione ha inserito un **comma aggiuntivo (em. 1.554 testo 2)** in virtù del quale i commissari delegati alla gestione delle emergenze, i commissari del Governo e i commissari regionali sono tenuti ad assicurare sui siti *Internet* istituzionali la tempestiva pubblicazione della documentazione relativa alle deliberazioni assunte, nonché un quadro aggiornato dei rapporti contrattuali e dei flussi finanziari inerenti alle loro funzioni.

### **Articolo 1, commi 116-119**

*(Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto)*

**I commi da 116 a 119** dispongono la soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina.

**In base al comma 117, come sostituito durante l’esame presso la Camera dei deputati**, le funzioni ed i compiti già affidati all’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, sono attribuite alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione “Capitaneria di porto di Messina-Autorità Marittima dello Stretto”. Il testo originario del comma 117 prevedeva, invece, il trasferimento delle funzioni, già assegnate all’Autorità marittima dello stretto, alla direzione marittima di Reggio Calabria.

### **Articolo 1, comma 120**

*(Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia)*

Il **comma 120** limita l’ambito di applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 (*Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia*) specificando che l’indennità di trasferimento per il personale militare e di polizia, contemplata dal citato articolo, non opera nel caso in cui il trasferimento conseguente alla soppressione o dislocazione di reparti determini un trasferimento in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria.

### **Articolo 1, comma 121**

*(Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’attuazione di norme a tutela della minoranza linguistica slovena)*

**L’articolo 1, comma 121** reca previsioni relative all’autorizzazione di spesa per l’attuazione di norme a tutela della *minoranza linguistica slovena*.

Nella dotazione del correlativo capitolo di bilancio, vi sono una quota di risorse esposte direttamente in bilancio, ai sensi di autorizzazioni legislative di spesa a regime, ed una quota esposta in Tabella C, la quale viene determinata annualmente.

La disposizione sposta parte dello stanziamento, dalla prima alla seconda quota.

**Articolo 1, comma 121-bis**

*(Deroga al tetto di spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle P.A.)*

**Il comma aggiuntivo, inserito dall'em. 1.1000**, si riannoda ad altra disposizione del disegno di legge (recata dall'articolo 1, comma 100), la quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possano effettuare, negli anni 2013 e 2014, spese per l'*acquisto di mobili e arredi* in misura superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per quei beni.

Ebbene, il comma in commento dispone che siffatta soglia di spesa non si applichi per gli investimenti connessi agli interventi speciali volti a: promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale; rimozione degli squilibri "economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese"; di promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona, *ex* articolo 119, quinto comma della Costituzione – finanziati con risorse aggiuntive *ex* decreto legislativo n. 88 del 2011.

**Articolo 1, comma 121-ter**

*(Dipendenti Consob)*

Il comma **121-ter, introdotto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (em. 1.9000)**, stabilisce che la Consob, al fine di assicurare una vigilanza efficace e continuativa per la tutela degli investitori e per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, adotti tutte le misure di attuazione della legge in esame nonché le disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza anche avvalendosi entro un anno dall'entrata in vigore della legge in oggetto della possibilità di inquadrare in ruolo con qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato già in servizio. A tal scopo avrà luogo un esame-colloquio, tenuto da una apposita Commissione. Riguardo alla copertura finanziaria La Consob si potrà avvalere delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

Esclusivamente ai fini del presente comma si applica il secondo periodo del comma 3 dell'art.3 del D.L. n.78 del 2010 ai sensi del quale, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di

contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

**Articolo 1, comma 121-quater**  
*(Organismi collegiali)*

Il comma 20 dell'art. 12 del decreto n. 95 del 2012 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" dispone il trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione, a decorrere dalla loro scadenza.

La disposizione dunque preclude l'ulteriore prorogabilità di tali organismi, incidendo sulla disciplina dettata dall'articolo 68, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008.

**La disposizione ora in esame** inserisce l'"Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile", nell'elenco degli organismi che restano invece fermi senza alcun onere per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 121-quinquies**  
*(Piano di dismissioni immobiliari dell'ENASARCO)*

Il **comma 121-quinquies - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato** - esclude il piano di dismissioni immobiliari dell'ENASARCO dall'applicazione di alcune norme, relative alle dismissioni immobiliari degli enti previdenziali e, in particolare, a diritti in materia in favore dei conduttori.

**Articolo 1-bis**  
*(Ricorribilità degli atti di ricognizione della nozione di Amministrazioni pubbliche)*

**La Commissione, approvando l'emendamento 1.0.5000**, inserisce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, volto a prevedere che, avverso gli atti di



ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1<sup>21</sup> della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

*Si osserva che la portata normativa delle parole "in speciale composizione" non appare, ad una prima lettura, immediatamente chiara. Forse potrebbe essere preferibile richiamare espressamente le disposizioni vigenti cui si intende fare rinvio (si veda in particolare il decreto legge n. 543 del 1996).*

---

<sup>21</sup> Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 1: "Art. 1 ( *Principi di coordinamento e ambito di riferimento*) 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti."

**Articolo 2, commi 1-2**

*(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l'ambiente)*

I **commi 1 e 2** riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022; questo ammontare viene parzialmente destinato a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia, non coperte dalle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201(c.d. *salva-Italia*).

**Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter**

*(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della BEI)*

**La Commissione ha inserito all'articolo 2** del provvedimento **due nuovi commi 2-bis e 2-ter (em. 2.1000)**, con cui viene autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Italia dell'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) con il versamento entro il 2013, in un'unica *tranche*, di un contributo pari a 1.617.003.000euro (**comma 2-bis**).

Il **comma 2-ter** reca la conseguente norma di copertura, stabilendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota di risorse esistenti sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

Si ricorda che la BEI, di proprietà dei 27 paesi dell'UE, assume prestiti sui mercati dei capitali e concede prestiti a un basso tasso d'interesse per finanziare progetti volti a migliorare le infrastrutture, l'approvvigionamento energetico o la sostenibilità ambientale sia all'interno dell'UE che nelle zone limitrofe o nei paesi in via di sviluppo. Circa il 90 per cento dei prestiti è destinato a programmi e progetti all'interno dell'UE.

**Articolo 2, comma 2-quater**

*(ITPO/UNIDO)*

La Commissione, inserendo **all'articolo 2 il comma 2-bis** **mercé l'emendamento 1.9000**, finanzia con 600mila euro a decorrere dal 2013 l'*Investment and Technology Promotion Office* di Roma.

### **Articolo 2, comma 3**

*(Contratto di programma con RFI)*

Il **comma 3** corrispondente all'articolo 8, comma 3, del testo originario, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

### **Articolo 2, comma 4**

*(Rete infrastrutturale ferroviaria)*

Il **comma 4**, corrispondente all'articolo 8, comma 4, del testo originario, autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli "interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali" di cui all'articolo 2, commi da 232 a 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

La relazione illustrativa e la relazione tecnica precisano che si fa in particolare riferimento al II lotto dei lavori della parte italiana del nuovo valico del Brennero.

### **Articolo 2, comma 4-bis**

*(Divieto di azioni esecutive in ambito ferroviario campano)*

La Commissione, **inserendo all'articolo 2 il comma 4-bis** **mercé l'emendamento 1.9000**, proroga fino al 31 dicembre 2013 il divieto di azioni esecutive (vigente per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012) nelle more delle attività di competenza del Commissario *ad acta* nominato per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali (recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione).

**Articolo 2, comma 4-ter**

*(Tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale)*

Il **comma 4-ter - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato** - reca uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti da una futura revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale.

**Articolo 2, comma 5**

*(Contratto di programma con ANAS)*

Il **comma 5**, corrispondente all'articolo 8, comma 5, del testo originario, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ANAS S.p.A.

**Articolo 2, comma 5-bis**

*(Anas e Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali)*

**La Commissione ha introdotto un nuovo comma 5-bis (em. 1.9000) che:**

- differisce al 30 giugno 2013 il termine, scaduto il 31 dicembre 2011, entro il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. avrebbero dovuto predisporre lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (peraltro non ancora costituita) avrebbe dovuto sottoscrivere con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, dell'articolo 36, del decreto-legge 98/2011; il predetto termine del 1° gennaio 2012, peraltro già scaduto, viene eliminato dal comma 5-bis in esame.
- differisce al 30 marzo 2013 il termine, scaduto il 1° gennaio 2012, entro il quale l'amministratore unico dell'ANAS avrebbe dovuto provvedere alla riorganizzazione delle risorse di Anas s.p.a. residue dopo la

ristrutturazione disposta dal menzionato decreto-legge 98/2011, nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012 (ora differito) avrebbe dovuto essere approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**Articolo 2, comma 5-ter**  
*(Strada statale n. 652 Tirreno Adriatica)*

**La Commissione ha approvato un nuovo comma 5-ter (em. 1.9000) che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della strada statale n. 652 Tirreno Adriatica.**

**Articolo 2, comma 5-quater**  
*(Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo )*

**Il comma 5-quater (em.1.9000) prevede un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2013-2014 per il dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo.**

**Articolo 2, comma 5-quinquies**  
*(Autostrade A24 e A25)*

**La Commissione ha approvato un nuovo comma 5-quinquies (em. 1.9000) che prevede la rinegoziazione della concessione tra lo Stato e la società concessionaria delle autostrade A24 e A25, al fine di evitare un incremento delle tariffe insostenibile per l'utenza, dovute alle conseguenze del sisma del 2009 ed alla necessità di procedere agli adeguamenti antisismici, nonché alla messa in sicurezza dei viadotti e delle gallerie.**

**Articolo 2, commi 6-10**

*(Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE. e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia)*

**Il comma 6, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** autorizza finanziamenti per la realizzazione del sistema Mo.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico).

**Il comma 7, introdotto dalla Camera dei deputati,** finanzia gli interventi urbanistici per Venezia.

**Il comma 8, introdotto dalla Camera dei deputati,** finanzia la realizzazione della piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia.

**Il comma 9, introdotto dalla Camera dei deputati,** modifica la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, al fine di ricomprendere anche gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia aventi contenuto prettamente urbanistico (acquisizione di aree, restauro di immobili, opere di urbanizzazione).

**Il comma 10, introdotto dalla Camera dei deputati,** quantifica in 50 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare per il 2012, la quota del Fondo di cui al comma 9 destinata al finanziamento degli interventi di competenza dei comuni di Venezia (e Cavallino Treporti) e Chioggia.

**Articolo 2, comma 10-bis**  
*(Modifiche al Codice antimafia)*

**Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 2.3000 - come modificato in seguito all'approvazione dei subemendamenti 2.3000/3 (testo 2) e 2.3000/10 (testo 2) - sono stati inseriti nell'articolo 2 del disegno di legge in esame i commi da 10-bis a 10-noviesdecies.**

**Il nuovo comma 10-bis** reca numerose novelle al decreto legislativo n. 159 del 2011<sup>22</sup>.

Analiticamente, la **lettera a)** sostituisce il comma 2 dell'articolo 24 del Codice delle leggi antimafia, prevedendo in particolare che il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che dispone la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato dal tribunale con decreto motivato per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal precedente articolo 22, comma 1, del medesimo codice si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata

---

<sup>22</sup> Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine di cui al comma 2 in questione resta altresì sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.

La **lettera b) del comma 10-bis** modifica l'articolo 40 del Codice, dedicato alla gestione dei beni sequestrati, aggiungendo i nuovi commi da *5-bis* a *5-quinquies*. Le nuove disposizioni prevedono la possibilità di affidare i beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, ad organi di polizia che ne abbiano fatto richiesta per le proprie attività istituzionali, nonché all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale. Il tribunale può destinare i beni mobili alla vendita, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia per la gestione dei beni, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione relativa ai beni sequestrati che l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato. I beni mobili sono posti in vendita quando non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie. Il tribunale può procedere alla distruzione o demolizione di beni privi di valore o improduttivi. I proventi delle vendite confluiscono, detratte le spese sostenute, per il 50 per cento all'Agenzia nazionale per la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive nella gestione dei beni assegnati e per il 50 per cento al Fondo unico per la giustizia<sup>23</sup> per essere versati all'entrata del bilancio dello Stato ed essere quindi ripartiti con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, secondo quanto stabilito dal comma 7, art. 2, del decreto legge n. 143 del 2008 (recante "Interventi urgenti per la funzionalità del sistema giudiziario"). Il tribunale, ove non abbia provveduto alla confisca dei beni destinati alla vendita, dispone che i proventi, ed i relativi interessi maturati, sono restituiti all'avente diritto.

La **lettera c)** modifica l'articolo 48 del Codice dedicato alla destinazione dei beni e delle somme. In particolare:

- viene espunta, al comma 1 dell'articolo 48 novellato, un disposizione secondo la quale l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene ove la procedura di vendita risulti essere antieconomica (come sopra

---

<sup>23</sup> Istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*). Il citato comma 23 stabilisce che le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative affluiscono a tale fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi.

ricordato, il nuovo comma 5-ter inserito dalla lett. a) rimette al tribunale la distruzione di beni privi di valore o improduttivi);

- viene introdotto un nuovo comma 12 che prevede che i beni mobili possono essere utilizzati dall'Agenzia, per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, ad enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale; si osserva in proposito che il testo del comma 12 vigente, di cui si propone qui la sostituzione, ricalca, con alcune differenze, la formulazione del nuovo comma 5-bis, inserito dalla lettera a).

La **lettera d)** aggiunge nuovi commi all'articolo 51 del Codice, concernente il regime fiscale dei beni sequestrati, modificandone innanzi tutto la rubrica in "Regime fiscale e degli oneri economici". L'articolo 51 prevede che i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con le medesime modalità applicate prima del sequestro. Qualora il sequestro si protragga oltre il periodo di imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto al versamento delle relative imposte. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. Viene inoltre disciplinato il caso di revoca della confisca. Il comma 3-bis, di cui si propone l'introduzione, stabilisce che gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi nel periodo di vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Viene inoltre disciplinato il caso di revoca della confisca: l'Agenzia delle entrate e gli altri enti competenti, ai quali la revoca è comunicata dall'amministratore giudiziario, provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. Ai sensi del nuovo comma 3-ter, in caso di sussistenza di un interesse di natura generale, l'Agenzia per la gestione dei beni confiscati può richiedere, senza oneri, provvedimenti di sanatoria consentiti dalla legge per opere realizzate su beni immobili oggetto di confisca definitiva.

La **lettera e)** (*le precedenti lettere d) ed e) sono state espunte da subemendamenti*) modifica l'articolo 110, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, relativo ai compiti dell' Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, in correlazione con la riformulazione del comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992 effettuata dal successivo comma 10-ter, vengono riscritte le lettere c) ed e) del citato comma 2 dell'articolo 110, stabilendo che le funzioni di ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali, nonché le funzioni di amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito a procedimenti penali, si riferiscono sia ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, sia a tutte le altre ipotesi di sequestro e confisca di cui al predetto articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992.



**La successiva lettera f)** modifica l'articolo 111 del Codice delle leggi antimafia - che disciplina gli organi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, innanzitutto sostituendo il comma 3 di tale articolo. In proposito si rammenta che il vigente comma 3 prevede che il Consiglio direttivo dell'Agenzia sia presieduto dal Direttore dell'Agenzia medesima e sia composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato. La nuova formulazione proposta per il predetto comma 3, fermo restando l'attribuzione al Direttore dell'Agenzia della Presidenza del predetto Consiglio direttivo, prevede che dello stesso facciano parte un magistrato designato dal Ministro della giustizia, un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia, e due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Sempre all'articolo 111 in questione viene poi aggiunto un periodo al comma 6 dello stesso, stabilendosi che per la partecipazione alle sedute degli organi dell'Agenzia non spettano gettoni di presenza o altri emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

**Infine, la lettera g)** del comma 10-*bis* modifica l'articolo 113 del Codice delle leggi antimafia relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia. In particolare vengono modificati i commi 2 e 3<sup>24</sup> dell'articolo 113 prevedendo che le convenzioni dai medesimi commi previste possano anche avere carattere oneroso. Viene poi inserito nel medesimo articolo 113 un nuovo comma 3-*bis* con il quale si stabilisce che per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

---

<sup>24</sup> Si riporta qui di seguito il testo attualmente vigente dei citati commi 2 e 3: "2. *Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.* 3. *Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.*"

**Articolo 2, commi 10-bis, lettere h) -l)**  
*(Funzionalità dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità)*

**Il comma aggiuntivo, lettera h),** introduce nel Codice delle leggi antimafia un nuovo articolo 113-bis, relativo all'*Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*.

In particolare, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia (in trenta unità, da ripartirsi tra le diverse qualifiche con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione).

Insieme, è autorizzato l'avvalimento da parte dell'Agenzia di personale (sino a cento unità) appartenente alle pubbliche amministrazioni, civile e militare (non più di quindici unità, per un quinto ufficiali sino a colonnello, quattro quinti sottufficiali) o ad enti pubblici economici (secondo inserimento dettato dai sub-emendamenti). Tale personale è posto in posizione di comando o distacco (o fuori ruolo, solo se appartenente alla carriera prefettizia), anche in deroga alla normativa in materia di mobilità (rimane fermo che con decreto ministeriale, sentito il pubblico dipendente, sia disposto il comando o il collocamento fuori ruolo).

Tale personale conserva stato giuridico e trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che ne sostiene gli oneri (salvo rimborso da parte dell'Agenzia per il solo trattamento accessorio).

Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee all'Agenzia di tale personale possono avvenire per un periodo superiore a tre anni (derogando così all'articolo 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, a fini di operatività dell'Agenzia – purché entro la dotazione organica sopra determinata e le disponibilità finanziarie esistenti.

*Si veda, infra, il comma 10-quater, per altra disposizione relativa al personale.*

Correlativamente all'introduzione delle disposizioni sopra ricordate, la **lettera i)** abroga le disposizioni transitorie del codice antimafia vertenti sulla medesima materia. Insieme, detta (al numero 2) disposizione di coordinamento interno, alla luce delle nuove previsioni.

La **lettera l)** quantifica gli oneri di funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli per il personale, in 5,474 milioni di euro dal 2013 (per il 2012, permane la precedente quantificazione disposta dal codice delle leggi antimafia, pari a 4,2

milioni), disponendo la copertura per tale incremento, a valere del fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

### **Articolo 2, comma 10-ter**

*(Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati)*

Il **comma 10-ter** sostituisce il comma 4-bis<sup>25</sup> dell'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992<sup>26</sup>. La nuova formulazione del comma in questione stabilisce che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal Codice delle leggi antimafia si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo 12-sexies, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal predetto Codice. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. La nuova formulazione del comma 4-bis qui

---

<sup>25</sup> Si riporta qui di seguito il testo attualmente vigente del citato comma 4-bis: "4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli [2-quater](#) e [da 2-sexies a 2-duodecies](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno."

<sup>26</sup> Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

considerato innova quindi rispetto all'assetto normativo vigente prevedendo sostanzialmente un regime unitario per l'amministrazione e la destinazione sia dei beni sequestrati e confiscati a norma dell'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, sia per i beni sequestrati e confiscati in procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.

*Sembra opportuno rilevare che la nuova formulazione proposta per il comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992 - come peraltro sul punto anche la formulazione vigente seppur limitatamente ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale - stabilisce che l'Agenzia subentri nell'amministrazione dei beni sequestrati successivamente all'adozione del "provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" facendo così riferimento ai provvedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 424 del medesimo codice di procedura e disciplinati dai successivi articoli 425 e 429, cioè la sentenza di non luogo a procedere ovvero il decreto che dispone il giudizio. Peraltro, poiché nell'attuale assetto del codice di procedura penale l'udienza preliminare rappresenta una fase processuale non necessariamente ricorrente - in particolare l'udienza preliminare non è prevista in alcuni dei procedimenti speciali di cui al libro VI del codice ovvero nel procedimento a citazione diretta previsto dal titolo II del libro VIII - ne consegue che in queste ipotesi, mancando l'udienza preliminare e il provvedimento conclusivo della stessa, risulterebbe impossibile, quantomeno sulla base della lettera della disposizione considerata, individuare il momento in cui l'Agenzia deve subentrare nell'amministrazione dei beni sequestrati. Un approfondimento sul punto in questione parrebbe auspicabile al fine di valutarne le implicazioni sul piano interpretativo e applicativo.*

### **Articolo 2, commi 10-quater-10-sexies**

*(Altre disposizioni sull'Agenzia nazionale per i beni sequestrati)*

**Il comma 10-quater** si raccorda alle disposizioni recate dal comma 10-bis, lettera h). Prevede che il personale in servizio presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dipendente da altre pubbliche amministrazioni o da enti pubblici economici, pertanto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, possa presentare (entro il 30 settembre 2013) domanda di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, entro la dotazione organica di questa.

Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che già abbia presentato domanda di inquadramento.

Il **comma 10-quinquies** esenta l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (per il 20 per cento del personale dirigenziale, il 10 per cento del personale non dirigenziale) disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135.

Pertanto la dotazione organica dell'Agenzia permane pari a trenta unità (come prevedeva la disposizioni transitoria recata dall'articolo 117 del codice delle leggi antimafia e come ribadisce il comma 10-*bis*, lettera *i*) del presente provvedimento, sopra sunteggiata.

Il **comma 10-sexies** demanda a regolamenti governativi da adottarsi entro sei mesi (con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione) l'adeguamento alle disposizioni recate dal presente provvedimento, della normativa secondaria in materia di: organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia (che è stata oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235); contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234); flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233).

## **Articolo 2, commi 10-septies-10-quaterdecies** *(Ulteriori disposizioni sui beni confiscati)*

Il **comma 10-septies** prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del Codice delle leggi antimafia<sup>27</sup>, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità,

---

<sup>27</sup> Si rammenta che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 117 del Codice delle leggi antimafia le disposizioni contenute nel libro I del medesimo non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di

azioni esecutive. Ad una prima lettura la previsione che il comma 10-*septies* propone di introdurre risponde alla medesima esigenza cui è finalizzata per i procedimenti di prevenzione disciplinati dal Codice delle leggi antimafia l'articolo 55<sup>28</sup> del medesimo. *Peraltro la formulazione di questa disposizione presenta alcune differenze rispetto alla formulazione contenuta nel comma in esame. Sul punto parrebbe opportuno un approfondimento.*

Il **comma 10-*octies*** stabilisce che la previsione di cui al comma 10-*septies* non si applica se, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, il bene è già stato trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata. Il successivo **comma 10-*novies*** prevede poi che, nei processi di esecuzione forzata cui fa riferimento il comma 10-*octies*, si applichi, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 10-*sexiesdecies*, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 10-*septiesdecies*.

Il **comma 10-*decies*** dispone quindi che gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 10-*septies* anteriormente alla confisca sono estinti di diritto. Ai sensi del successivo comma **10-*undecies***, i creditori muniti di ipoteca, iscritta sui beni di cui al comma 10-*septies* anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti con le modalità previste dai commi qui considerati (cioè i commi dal 10-*septies* al 10-*novies*). Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che, prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno iscritto un pignoramento sul bene e, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il predetto pignoramento.

Il **comma 10-*duodecies*** dispone poi che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 i titolari dei crediti di cui al comma 10-*undecies* devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi del comma 2<sup>29</sup> dell'articolo 58 del Codice delle leggi antimafia al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

---

entrata in vigore dello stesso Codice, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

<sup>28</sup> Si riporta qui di seguito il testo attualmente vigente del citato articolo 55: "*Art. 55 (Azioni esecutive) 1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. 2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono. 3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57. 4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.*"

<sup>29</sup> Il comma qui richiamato prevede che la domanda del creditore deve contenere le generalità del creditore, la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi, l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

Ai sensi del **comma 10-terdecies**, il giudice dell'esecuzione, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52<sup>30</sup> del Codice delle leggi antimafia, ammette il credito medesimo al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma 10-duodecies è comunicato alla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della connessa direttiva 2006/70/CE.

---

<sup>30</sup> Si riporta qui di seguito il testo attualmente vigente del citato articolo 52: "Art. 52 (Diritti dei terzi)  
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. 2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59. 3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. 4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. 5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia. 7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo. 8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il **comma 10-*quaterdecies*** stabilisce quindi che, decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 10-*duodecies* l'Agenzia individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del Codice delle leggi antimafia. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui al medesimo articolo 48.

**Articolo 2, commi 10-*quinquiesdecies*-10-*undevicies***  
*(Risorse rivenienti dalla liquidazione dei beni confiscati alla criminalità)*

Il **comma 10-*quinquiesdecies*** prevede il versamento al Fondo unico giustizia, del ricavato dalla liquidazione dei beni.

Per il tempo necessario al pagamento dei crediti, tali somme sono poste in regime di gestione separata, sì da non essere attinte per altri impieghi.

In prosieguo di procedimento - prevede il **comma 10-*sexiesdecies*** - l'Agenzia individua i creditori aventi diritto di soddisfarsi su ciascun bene (anche se non sottoposto a liquidazione). Indi comunica loro il relativo piano di pagamento – al quale i creditori concorrenti possono opporsi (entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, innanzi al tribunale che ha disposto la confisca, il quale decide inappellabilmente, in composizione monocratica, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile relative ai procedimenti in camera di consiglio).

La medesima Agenzia procede poi ai pagamenti, secondo il piano predisposto, i quali comunque non possono eccedere, complessivamente, il minor importo tra il 70 per cento del valore del bene e il ricavato dall'eventuale liquidazione.

Se a seguito dei pagamenti residuino somme disponibili – prevede il **comma 10-*septiesdecies*** – esse sono 'tolte' dalla gestione separata del Fondo unico giustizia e affluiscono alla piena disponibilità di questo (con loro iscrizione ad apposito capitolo di bilancio), per essere riassegnate: *a*) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso); *b*) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; *c*) all'entrata del bilancio dello Stato.



Per i beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del codice delle leggi antimafia, che siano confiscati in data successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento, il termine (di centottanta giorni) per i creditori muniti di ipoteca o pignoratizi onde proporre domanda di ammissione del credito, decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva (**comma 10-octodecies**).

L'Agenzia procede (entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge – ovvero dal momento in cui la confisca divenga definitiva) a comunicare in via telematica e (e comunque mediante adeguata pubblicità sul proprio sito internet) ai creditori muniti di ipoteca o pignoratizi, che essi possono proporre domanda di ammissione al credito (a pena di decadenza, si ricordi), insieme indicando il termine entro cui la domanda sia presentabile ed ogni altra utile informazione (**comma 10-undevicies**).

### **Articolo 2, comma 11** *(Linea ferroviaria Torino-Lione)*

Il **comma 11**, corrispondente all'articolo 8, comma 7, del testo originario, autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 530 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

**La Commissione ha approvato un emendamento (2.9000) che** eleva l'autorizzazione di spesa di 530 milioni di euro per il 2015 a 680 milioni di euro ed aggiunge nuovi finanziamenti di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029. La modifica è motivata con la necessità di ratificare l'accordo con la Repubblica francese, sottoscritto il 30 gennaio 2012.

### **Articolo 2, commi 11-bis - 11-ter** *(Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia)*

Il **comma 11-bis** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzata ad un programma straordinario di interventi per il completamento del Sistema Digitale Radiomobile e della rete nazionale *standard* Te.T.Ra. (*Terrestrial Trunked Radio, standard* di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili), necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e

del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'amministrazione del Ministero dell'Interno può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori.

**Il comma 11-ter** istituisce presso il Ministero dell'Interno la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma per il completamento del sistema Digitale Radiomobile e *standard* Te.T.Ra. di cui al comma precedente, con il compito di formulare pareri sul suo coordinamento ed integrazione interforze e, in fase attuativa, su ogni fornitura o progetto: tale commissione può anche, senza oneri per la finanza pubblica, chiedere pareri anche ad esperti esterni all'amministrazione.

La Commissione è presieduta dal direttore generale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Ministero dell'Interno ed è composta dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, da un rappresentante della Polizia di Stato, da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, da un rappresentante del Comando generale della Guardia di Finanza, da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato e da un dirigente della Ragioneria Generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della Polizia: ai componenti della Commissione non sono corrisposti emolumenti.

I contratti e le convenzioni relativi all'attuazione del programma sono stipulati dal capo della Polizia o da un suo delegato, previo parere della Commissione di cui al presente comma.

### **Articolo 2, comma 11-quater**

*(Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale)*

**La Commissione ha introdotto un nuovo comma 11-quater (em. 1.9000 in commissione) che** demanda alla società UIRNet SpA, quale soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, il relativo completamento nell'ambito dell'Agenda digitale italiana e la relativa gestione come sistema infrastrutturale aperto. È consentito alle Autorità portuali di acquisire partecipazioni dirette nel soggetto attuatore ed in ogni caso la maggioranza dovrà essere detenuta dal Interporti e Autorità portuali. La Rete logistica nazionale è inserita nel programma delle infrastrutture strategiche.

### **Articolo 2, comma 11-quinquies**

*(Pedemontana piemontese)*

**La Commissione ha introdotto un nuovo comma 11-quinquies (em. 1.9000) che** autorizza un contributo di 80 milioni di euro, per l'anno 2015, alla Regione Piemonte, per la realizzazione della "Pedemontana piemontese".

**Articolo 2, comma 12**

*(Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A)*

Il **comma 12, modificato dalla Camera dei deputati**, assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), destinata all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. La Camera dei deputati ha, inoltre, introdotto la previsione che destina alle stesse finalità ulteriori risorse fino a un importo massimo di 50 milioni di euro a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche.

**Articolo 2, commi 12-bis-12-quater**

*(Expo Milano 2015)*

**La Commissione ha introdotto tre nuovi commi (em. 1.1000)** relativi alla realizzazione dell'Esposizione universale prevista a Milano nel 2015.

Il **comma 12-bis** intende ricostituire l'autorizzazione di spesa per l'Expo 2015 disposta dall'articolo 14 del decreto-legge 112/2008 (30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015) che erano stati oggetto di riduzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 78/2010<sup>31</sup>, secondo il meccanismo dei cosiddetti tagli lineari.

*Si rileva che analoga disposizione di ricostituzione delle predette autorizzazioni di spesa è stata già introdotta con l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 83/2012<sup>32</sup>.*

---

<sup>31</sup> Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

<sup>32</sup> Misure urgenti per la crescita del Paese.

Il comma in esame prevede che, ai fini della predetta ricostituzione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede mediante rimodulazione delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa del proprio ministero.

**Il comma 12-ter** autorizza la Società Expo 2015 ad avvalersi del Commissario e della relativa struttura per la liquidazione delle residue attività inerenti le Olimpiadi invernali di Torino 2006, istituito dall'articolo 3, comma 25, della legge 244/2007, per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, poi prorogato al 31 dicembre 2014, dall'articolo 3, comma 25, del decreto-legge 225/2010.

La Società Expo 2015 (Società di gestione "EXPO 2015 S.p.A.") è stata istituita dall'articolo 4, del DPCM 22 ottobre 2008.

L'avvalimento sarà definito da apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società Expo 2015 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il comma 12-quater** autorizza la Società Expo 2015 ad utilizzare le economie di gara, nell'ambito del programma di opere di cui è soggetto attuatore, ponendo quali limiti circostanziali: la sussistenza di particolari esigenze (*peraltro non specificate*) che dovessero presentarsi nella realizzazione delle opere; la finalità di accelerare i tempi di esecuzione; fermo restando il limite di spesa di cui all'allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, del decreto-legge 112/2008 e che disciplina gli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015. L'allegato 1 indica le opere essenziali ed è stato sostituito prima dall'art. 1, comma 1, del DPCM 1° marzo 2010 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, del DPCM 15 giugno 2012. I limiti di spesa sono disaggregati fra i finanziamenti dello Stato, della Regione Lombardia, del Comune di Milano, della Provincia di Milano e della Camera di commercio, industria ed artigianato di Milano. Il totale complessivo è quantificato in 2.129,1 milioni di euro.

### **Articolo 2, commi 12-quinquies 12-decies**

*(Sistema telematico centrale della nautica da diporto)*

**La Commissione ha introdotto nuovi commi da 12-quinquies a 12-decies (em. 1.9000) che istituiscono il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, includendovi l'archivio telematico centrale e lo sportello telematico del diportista e attribuendone la titolarità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Con regolamento ministeriale saranno stabilite: le modalità di attuazione del sistema telematico predetto, compreso il trasferimento dei dati dai**

registri cartacei; la modifica alle disposizioni del codice della nautica da diporto; la disciplina dello sportello telematico.

Fino alla attuazione delle nuove procedure continua ad applicarsi la normativa vigente.

Dall'attuazione della nuova normativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 2, comma 12-undecies**  
*(Installazione sistemi ABS)*

**La Commissione ha approvato un nuovo comma 12-undecies (em. 1.9000) che abroga l'obbligo - introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di offrire, come dotazione opzionale a disposizione dell'acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS).**

**Articolo 2, comma 12-duodecies**  
*(Obbligo di pneumatici invernali)*

**La Commissione ha approvato un nuovo comma 12-duodecies (em. 1.9000) che demanda ad un decreto ministeriale di individuare l'ambito applicativo e determinare le prescrizioni tecniche, relativamente alla possibilità che gli enti proprietari delle strade possano prescrivere, al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative.**

**Articolo 2, comma 13**  
*(Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice)*

**Il comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, assegna un contributo di 10 milioni di euro, per il 2013, ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto.

Il riparto del contributo tra i comuni interessati è demandato ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge.

**Articolo 2, comma 13-bis**

*(Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013)*

La Commissione, **inserendo all'articolo 2 il comma 13-bis** **mercé l'emendamento 1.9000**, rende disponibili per le finalità di cui al comma 13 (Belice) 35 milioni residui dalla quota regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, già oggetto di concertazione tra le amministrazioni interessate.

**Articolo 2, comma 14**

*(Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino)*

Il **comma 14** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 al fine di consentire l'attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010, che ha dato attuazione alla direttiva 2008/56/CE, istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

**Articolo 2, comma 14-bis**

*(Filiere pesca)*

La Commissione, **inserendo all'articolo 2 il comma 14-bis** mercé **l'emendamento 1.9000**, rende disponibili per le convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca 400 mila euro per il 2013.

**Articolo 2, comma 15**

*(Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario)*

Il **comma 15** incrementa, per un importo di 130 milioni di euro per l'anno 2013, il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta all'articolo 243-bis del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali ai sensi del decreto-legge n. 174 del 2012.

**Articolo 2, comma 15-bis**

*(Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca)*

Il **comma 15-bis - inserito dalla 5ª Commissione del Senato** - destina 30 milioni di euro per il 2013 ai fini del riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Lo stanziamento è a valere sul complesso delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga.

**Articolo 2, comma 15-ter**

*(Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario)*

Il **comma 15-ter dell'articolo 2 inserito dalla Commissione (em. 1.9000)** aggiunge sei nuovi commi all'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012<sup>33</sup>, diretti ad istituire un Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario.

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il

---

<sup>33</sup> Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria.

I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna regione, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante, sono individuati con DPCM da emanare entro il 15 dicembre 2012 (*termine che pertanto risulterebbe già scaduto*).

Alla copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni per l'anno 2012 si provvede utilizzando le anticipazioni di cassa già previste dallo stesso articolo 1 (al comma 14). Si prevede altresì che - in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame - in presenza di eccezionali motivi di urgenza possa essere concessa alle regioni interessate un'anticipazione a valere sul citato Fondo di rotazione, che dovrà essere riassorbita secondo modalità e tempi da individuare con DPCM.

Viene infine stabilito che il piano di stabilizzazione finanziaria adottato dalle regioni al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari deve essere completato entro il 30 giugno 2016, mentre l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.

Si ricorda che secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010<sup>34</sup>, il piano di stabilizzazione finanziaria è predisposto dal Presidente della Regione, nella qualità di commissario *ad acta*; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.

---

<sup>34</sup> *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*



## **Articolo 2, commi 16-22**

*(Norme pensionistiche in favore dei cosiddetti esodati e di altre categorie di soggetti e deroghe alla disciplina della perequazione automatica)*

I **commi da 16 a 20 ed il comma 22 - inseriti dalla Camera** - prevedono ulteriori deroghe, in favore dei cosiddetti esodati e di altre categorie di soggetti, ai fini dell'applicazione della disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -.

Il **comma 21 - anch'esso introdotto dalla Camera** - modifica, per il 2014, la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e di alcuni vitalizi.

Riguardo alla prima materia, i **commi da 16 a 20 ed il comma 22** costituiscono una complessiva riformulazione rispetto al testo originario del disegno di legge (comma 11 dell'articolo 8), il quale autorizzava una spesa di 100 milioni di euro per il 2013 (demandando l'impiego delle risorse ad un decreto del Presidente del Consiglio), per interventi assistenziali in favore dei soggetti appartenenti alle categorie in esame - cioè, soggetti rientranti in alcune fattispecie di mobilità o di altri ammortizzatori sociali, di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, di cessazione del rapporto di lavoro -. Il nuovo testo (**comma 16**) prevede, invece, un nuovo contingentamento di pensionamenti in base ai requisiti (ed alle "finestre") previgenti - in aggiunta ai contingentamenti già stabiliti (e richiamati nell'**alinea del comma 16**) -, secondo i limiti massimi di spesa stabiliti dal **comma 19**. Si individuano le tipologie di soggetti beneficiari (**lettere da a) a d)** del **comma 16**) e si demanda l'attuazione delle deroghe in oggetto ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura di cui al **comma 17**. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei soggetti in esame (**comma 18**), ai fini del rispetto dei limiti di spesa summenzionati. Si istituisce, inoltre, un fondo (**comma 20**), ai fini di interventi in favore delle categorie di lavoratori in oggetto; il fondo è pari a 36 milioni di euro per il 2013 e può essere incrementato in base alle economie di spesa a carattere pluriennale, eventualmente riscontrate nell'attuazione dei tre contingentamenti. Il Governo (**comma 22**) verifica periodicamente la situazione dei lavoratori in esame, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro, mediante impiego delle suddette risorse.

Il **comma 21** esclude, per l'anno 2014, l'applicazione dell'istituto della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, con esclusivo riferimento alla fascia di importo superiore a sei volte il cosiddetto trattamento minimo INPS. Si prevede un possibile recupero, parziale o totale, nel caso in cui

sopravvengano le economie di spesa permanenti ivi individuate. L'esclusione, sempre per il 2014, è operata anche per l'intera perequazione automatica - ove prevista - dei vitalizi percepiti da coloro che abbiano ricoperto o ricoprano cariche elettive, nazionali o regionali.

### **Articolo 2, commi 22-bis-22-terdecies**

*(Norme in materia di ricongiunzione e di cumulo di periodi contributivi e Riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi)*

**I commi da 22-bis a 22-terterdecies sono stati inseriti dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato (em. 2.2000 con subem.).**

Il **comma 22-bis** concerne i dipendenti pubblici appartenenti a determinate categorie. Per essi si concede, in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 luglio 2010 senza il diritto a pensione, una riapertura del termine per la presentazione della domanda di costituzione, presso l'assicurazione generale INPS dei lavoratori dipendenti, della posizione corrispondente a quella maturata presso il regime pensionistico di appartenenza, mediante versamento dei contributi, determinati secondo le norme della suddetta assicurazione generale.

Si ricorda che, per i dipendenti pubblici statali, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 luglio 2010 senza il diritto a pensione, tale posizione - al contrario che per le categorie oggetto del **comma 22-bis** - viene costituita di ufficio (senza, quindi, presentazione di domanda).

I **commi da 22-ter a 22-decies** attribuiscono, a determinate condizioni, in favore dei soggetti che abbiano contributi in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base, relative ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi (non coincidenti). Restano ferme le norme in materia di ricongiunzione e di totalizzazione; si ricorda che, nella totalizzazione, i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell'istituto del cumulo - introdotto dai **commi in esame** - ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.

La facoltà di cumulo può essere esercitata ai soli fini di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o al trattamento di inabilità o al trattamento in favore dei superstiti di assicurato (deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione). La facoltà è subordinata - ad eccezione del caso della pensione di inabilità - alla condizione che il soggetto non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento medesimo. Inoltre, la facoltà è esclusa qualora il soggetto sia già titolare di un trattamento pensionistico presso una delle suddette gestioni.

L'esercizio della facoltà deve concernere tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni.

Ogni quota di trattamento è a carico della gestione in cui è stata maturata la corrispondente quota di anzianità contributiva.

Il **comma 22-undecies** attribuisce, in determinati casi, in connessione con le facoltà introdotte dal **comma 22-bis** e dai **commi da 22-ter a 22-decies**, il diritto al recesso dalla ricongiunzione ed alla restituzione dei versamenti già eseguiti.

Il **comma 22-duodecies** prevede, sempre in relazione alle facoltà introdotte dal **comma 22-bis** e dai **commi da 22-ter a 22-decies**, la possibilità di rinuncia alle domande di totalizzazione eventualmente già presentate (sempre che non sia stato ancora concluso il relativo procedimento amministrativo).

Il **comma 22-terdecies** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti **commi da 22-bis a 22-duodecies**, riducendo la dotazione del "Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello".

### **Articolo 2, commi 22-quaterdecies -22-vicies**

*(Norme in materia di ammortizzatori sociali e di incentivi alle assunzioni)*

**I commi da 22-quaterdecies a 22- sono stati inseriti dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato (em. 2.160 e relativi subemendamenti).**

La prima parte del **comma 22-quaterdecies** - lettere da **a)** a **f)** - modifica la disciplina del nuovo trattamento di disoccupazione - Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) - e del relativo trattamento breve - mini-ASpI -. Si ricorda che tali istituti sono introdotti dall'art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

Il **comma in esame** reca alcune novelle relative alla durata dei suddetti trattamenti. Inoltre, riguardo all'ASpI, si introduce una norma di rinvio alle disposizioni (in quanto compatibili) già operanti per l'indennità di disoccupazione ordinaria (non agricola) e si modificano i criteri di calcolo della somma a carico del datore di lavoro (dovuta in favore dell'INPS) per i casi in cui venga liquidato un trattamento ASpI (per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Riguardo alla mini-ASpI, si sopprime l'istituto della sospensione del trattamento (prevedendo, di conseguenza, la cessazione diretta dello stesso) in caso di nuova occupazione del soggetto con contratto di lavoro subordinato.

La successiva **lettera g)** del **comma 22-quaterdecies** differisce dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 la decorrenza della norma che riduce da 4,0 a 2,6 punti percentuali la misura dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Si ricorda che l'aliquota si commisura sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione e che le risorse derivanti da tale

contribuzione sono destinate ad un fondo bilaterale per interventi in materia di formazione ed integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro.

La **lettera h)** del **comma 22-*quaterdecies***, infine, corregge un errore materiale presente nelle norme di abrogazione di cui al citato art. 2 della L. n. 92.

Il **comma 22-*quinquiesdecies*** modifica la disciplina relativa all'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), disciplina di cui all'art. 3 della suddetta L. n. 92. Le novelle modificano il termine temporale per la conclusione di accordi collettivi e contratti collettivi (concernenti l'istituzione di tali fondi) ed i limiti massimi di durata del trattamento di integrazione salariale e specificano altresì che i fondi possono erogare prestazioni complementari rispetto all'integrazione base (oltre alle altre prestazioni di cui al comma 32 dell'art. 3, comma ora oggetto di novella).

Il **comma 22-*sexiesdecies*** - novellando le norme in materia di incentivi per le assunzioni di cui all'art. 4 della stessa L. n. 92, e successive modificazioni - specifica che resta ferma la disciplina di cui al D.M. 5 ottobre 2012, concernente l'istituzione "del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne".

Il **comma 22-*octiesdecies*** ammette che la revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 (revisione oggetto del "Piano di Azione Coesione") preveda il finanziamento, per il 2013, di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni (cioè, in deroga alle normative ordinarie in materia di ammortizzatori), qualora gli stessi siano connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione (si specifica che la quota di risorse relative a tali misure ed azioni viene gestita dalle regioni interessate).

Sempre ai fini dell'incremento delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga, il **comma 22-*undevicies*** stanziava, per il 2013, 200 milioni di euro, mediante riduzione, per il medesimo 2013: nella misura di 118 milioni, del "Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello"; nella misura di 82 milioni di euro, delle risorse ordinariamente destinate alla formazione professionale (sono escluse dall'ambito di quest'ultima riduzione le risorse spettanti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua). Il successivo **comma 22-*vicies*** contempla un'eventuale procedura per l'ipotesi di ulteriore finanziamento, nel 2013, di ammortizzatori sociali in deroga, mediante l'impiego di metà delle entrate contributive dell'INPS relative al periodo 1° giugno 2013-31 dicembre 2013 e ordinariamente destinate alla formazione professionale (ivi comprese, in tal caso, le somme spettanti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua).

**Articolo 2, comma 22-vicies semel**  
*(Contratti di solidarietà)*

Il **comma 22-vicies semel** - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato - proroga per il 2013 una norma temporanea, già prevista per gli anni precedenti, relativa all'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20% (la misura dell'integrazione salariale viene, quindi, elevata dal 60 per cento all'80 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario).

La proroga è disposta nel limite di 60 milioni di euro.

**Articolo 2, comma 23**  
*(Consulta nazionale del Servizio civile)*

Il **comma 23** ricomprende la Consulta nazionale del servizio civile tra gli organi esclusi dal processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni (previsto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012).

**Articolo 2, comma 23-bis**  
*(Disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977)*

**La Commissione ha introdotto un nuovo comma 23-bis (em. 1.9000) che autorizza la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013, per il finanziamento di indennizzi alle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977.**

**Articolo 2, comma 23-ter**  
*(Autorità Garante infanzia e adolescenza)*

Il **comma 23-ter dall'emendamento 1.9000** integra di un milione di euro per l'anno 2013 le risorse finanziarie spettanti all'Autorità garante nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza.

La suddetta Autorità garante, creata con legge 12 luglio 2011, n. 112, ai sensi dell'articolo 7 (*Copertura finanziaria*), comma 1, della sua legge istitutiva, riceve

già euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2012 per gli oneri connessi alla propria organizzazione, alle spese per l'espletamento delle proprie competenze e alle attività connesse e strumentali, nonché una somma ulteriore di euro 200.000 annui per il compenso del titolare dell'Autorità garante stessa (la quale è monocratica).

#### **Articolo 2, comma 24**

*(Stanziamiento in favore della gestione sanitaria della Regione Campania)*

Il **comma 24** reca, per il 2013, uno stanziamento di 159 milioni di euro in favore della Regione Campania, in considerazione della circostanza che tale Regione ha contratto, per il settore sanitario, mutui per un importo inferiore, nella medesima misura di 159 milioni, rispetto a quello attivabile ai sensi della disciplina ivi citata; dal momento che quest'ultima è stata abrogata nell'ambito di uno dei cosiddetti provvedimenti taglia-leggi, la Regione non è più in grado di attivare le risorse residue.

#### **Articolo 2, comma 25**

*(Flotta aerea pesante anti-incendi boschivi)*

Il **comma 25** istituisce un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013, per la gestione della flotta aerea antincendio, trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco.

**La Commissione (emendamento 1.9000)** aggiunge un nuovo periodo che dispone uno specifico finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta contro gli incendi boschivi, il cui importo è fissato nella misura di cinque milioni di euro per l'anno 2013.

#### **Articolo 2, comma 26**

*(Agenzia sviluppo settore ippico)*

Il **comma 26** dispone che vengano riassegnati al MIPAAF, previo versamento all'entrata del bilancio statale, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del

settore ippico (ASSI), attività e servizi ora di competenza del Ministero delle politiche agricole.

**Articolo 2, comma 27**  
*(Scuole non statali)*

Il **comma 27, modificato dall'emendamento 1.1000**, reca un'autorizzazione di spesa di 223 milioni di euro per il 2013 a favore delle scuole non statali e per il 2013 esclude tale contributo dalle spese computate ai fini del patto di stabilità delle regioni.

**Articolo 2, comma 28**  
*(Fondo spese urgenti e indifferibili)*

Il **comma 28**, dispone un definanziamento di 631,7 milioni per il 2013 della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

**Articolo 2, comma 29**  
*(Lavoratori socialmente utili)*

Il **comma 29** reca uno stanziamento di 110 milioni di euro, per il 2013, in favore di lavoratori socialmente utili.

In particolare, le risorse sono destinate: alla prosecuzione di progetti per lavori socialmente utili del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo; nel limite di 1 milione di euro, alla concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili per i quali gli oneri siano a carico del bilancio comunale da almeno otto anni. **In sede referente il Senato (emendamento 1.9000)** ha soppresso una quota di riserva, di misura massima pari a 500.000 euro, introdotta dalla Camera e che era destinata ai fini dell'assunzione a tempo determinato, per l'anno 2013, di lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che, a partire dall'anno 2010, avessero partecipato a progetti formativi, regionali o provinciali, presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato.

Si ricorda che nel testo originario del disegno di legge (così riformulato dalla Camera) l'intero stanziamento di 110 milioni era destinato in favore della prima tipologia di intervento.

Si ricorda altresì che la tabella B del presente disegno di legge reca un accantonamento (relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) volto alla copertura finanziaria di un futuro provvedimento legislativo, concernente la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli; tale accantonamento è pari a 38,177 milioni di euro per il 2013, 41,529 milioni per il 2014 e a 36,334 milioni per il 2015.

**Articolo 2, comma 29-bis-29-quater**  
*(Turismo lucano)*

La Commissione, **inserendo all'articolo 2 i commi 29-bis, 29-ter e 29-quater mercé l'emendamento 1.9000**, rende disponibili 5 milioni nel 2013 e 10 milioni nel 2014 per favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali in Basilicata, per lo sviluppo della relativa offerta turistica. Proceduralmente, si rende applicabile la possibilità di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, con cui sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

**Articolo 2, comma 29-quinquies**  
*(Ente risi)*

La Commissione, **inserendo all'articolo 2 il comma 29-quinquies mercé l'emendamento 1.9000**, elimina l'Ente risi dalle disposizioni che individuano gli enti subentranti nelle funzioni e nei compiti già affidati all'INRAN (restando quindi soltanto il CRA a succedere in dette funzioni).

**Articolo 2, comma 30**  
*(Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili)*



Il **comma 30, modificato dalla Commissione** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze di un nuovo Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili; il Fondo viene dotato di 16 milioni di euro per l'anno 2013<sup>35</sup>, da ripartire tra le finalità indicate nell'elenco 3 allegato al provvedimento.

**Dall'elenco 3**, a seguito delle **modifiche apportate dalla Commissione (em. 1.9000)** sono state soppresse le voci relative a:

- Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere;
- Comitato italiano paraolimpico.

Sono state invece aggiunte le seguenti voci:

- Interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto legge n. 78 del 2010<sup>36</sup>;
- Comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013;
- Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R Onlus;
- I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus;
- Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus".

---

<sup>35</sup> Nel testo originario erano previsti 315 milioni di euro.

<sup>36</sup> Il comma 15-*bis* citato autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali.

**Articolo 2, comma 31**

*(Fondo nazionale per le politiche sociali)*

**Il comma 31 - inserito dalla Camera - incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura di 300 milioni di euro per il 2013.** Si ricorda che la tabella C allegata al disegno di legge riduce, per il medesimo 2013, nella misura di 0,04 milioni di euro, la dotazione del Fondo in esame.

Complessivamente, tenendo conto degli interventi summenzionati, la dotazione del Fondo per il 2013 risulta pari a 344,178 milioni.

**Articolo 2, comma 32**

*(Fondo SLA)*

La Commissione, **modificando all'articolo 2 il comma 32 mercé l'emendamento 1.9000**, incrementa a 275 (dai 200 previsti dalla Camera) i milioni di euro conferiti, per l'anno 2013, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

**Articolo 2, comma 33**

*(Fondo integrativo statale per le borse di studio)*

**Il comma 33, inserito durante l'esame alla Camera**, dispone l'incremento di 50 milioni di euro per il 2013 del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

**Articolo 2, comma 33-bis**

*(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)*

**Il comma 33-bis, inserito dall'emendamento 1.9000**, incrementa il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università di 100 milioni di euro per il 2013.

**Articolo 2, comma 33-ter**

*(Finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie)*

Il **comma 33-ter** - inserito dalla **5<sup>a</sup> Commissione del Senato** - reca: uno stanziamento per il 2013, pari a 52,5 milioni di euro, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali (in conseguenza di tale stanziamento, la **5<sup>a</sup> Commissione** ha soppresso nell'elenco 3 allegato al disegno di legge il riferimento ai medesimi policlinici); uno stanziamento per il 2013, pari a 12,5 milioni di euro, in favore dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù»; uno stanziamento per il 2013, pari a 5 milioni di euro, in favore della Fondazione Gerolamo Gaslini (Ente per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia).

**Articolo 2, comma 33-quater**

*(Comitato paralimpico nazionale)*

Il **comma 33-quater**, inserito dall'**emendamento 1.9000**, autorizza per l'anno 2013 la spesa di 6 milioni di euro per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale.

**Articolo 2, comma 33-quinquies**

*(Fondo interventi strutturali)*

La Commissione, **introducendo all'articolo 2 il comma 33-quinquies** **mercé l'emendamento 1.9000**, incrementa di 2 milioni di euro il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica nel 2013 e di altrettanti nel 2014, oltre ad ulteriori incrementi (22,3 nel 2015 e 35 nel 2016) nel biennio successivo, e 2 milioni a decorrere dal 2017.

**Articolo 2, comma 33-sexies**

*(Basilica di San Francesco in Assisi)*

Il **comma 33-sexies**, inserito dall'**emendamento 1.9000**, concede a decorrere dal 2013 un contributo di 200.000 euro annui a favore della basilica di S.

Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della basilica.

**Articolo 2, comma 33-septies**

*(Riduzione della quota dell'otto per mille destinata allo Stato)*

Il **comma 33-septies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente (em.1.9000)** riduce di 100 milioni di euro per il 2013 l'autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione della quota dell'otto per mille destinata allo Stato sulla base delle dichiarazioni IRPEF annuali e delle scelte espresse dai contribuenti, ai sensi della legge n. 222 del 1985 (*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*).

**Articolo 2, comma 33-octies**

*(Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per calamità naturali)*

Il **comma 33-octies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato (em.1.9000)**, incrementa ulteriormente l'autorizzazione di spesa, prevista dal comma 35 del decreto legge in esame (si vedano anche le modifiche apportate dal citato emendamento al comma 35) relativa al Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991, al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali; destina a tale scopo le disponibilità residue per l'anno 2012 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Si dispone inoltre che, di tale quota, 8 milioni di euro vadano al finanziamento degli interventi per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel marzo 2011.

**Articolo 2, commi 33-novies a 33-undecies**

*(Attività sportiva universitaria, Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Museo nazionale della Shoah)*

**I commi da 33-novies a 33-undecies sono stati aggiunti in sede referente (emendamento 1.9000).**

Il **comma 33-novies** integra di 1.500.000 euro per l'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 394 del 1977, relativa al potenziamento dell'attività sportiva universitaria, recata dalla tabella C del disegno di legge in esame.

Il **comma 33-decies** - con una novella all'articolo 2, comma 16-ter, del d.l. n. 225 del 2010 - proroga fino al 31 dicembre 2015 il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui.

Il **comma 33-undecies** dispone che le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah non siano computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013. Il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah è stato costituito dalla legge 17 aprile 2003, n. 91, e rifinanziato dalla legge 10 ottobre 2005, n. 208.

#### **Articolo 2, comma 33-duodecies**

*(Stanziamiento in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori)*

Il **comma 33-duodecies - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato (em. 1.9000)** - reca uno stanziamento di 500.000 euro, per il 2013, in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

#### **Articolo 2, commi da 33-terdecies a 33-quinquiesdecies**

*(Credito di imposta per l'erogazione di borse di studio agli studenti universitari)*

I **commi da 33-terdecies a 33-quinquiesdecies, aggiunti dall'emendamento 1.9000**, istituiscono un credito di imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti delle università e degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute, nel limite di un milione di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro per il 2014. All'onere relativo al 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca.

#### **Articolo 2, comma 33-sexiesdecies**

*(Fondazione EBRI - European Brain Research Institute)*

**La Commissione ha introdotto un nuovo comma 33-sexiesdecies (em. 1.9000) che** attribuisce un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*)

#### **Articolo 2, comma 34**

*(Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo)*

Il **comma 34, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, prevede l'assegnazione di un contributo finalizzato ad assicurare nel comune de L'Aquila e negli altri comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009, la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La norma precisa che l'assegnazione di tale contributo opera per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, così ripartito:

- 26 milioni di euro per il comune de L'Aquila;
- 4 milioni di euro per gli altri comuni del cratere;
- 5 milioni di euro per la provincia de L'Aquila.

Con una **modifica, approvata nel corso dell'esame in sede referente al Senato (em.1.9000)**, si demanda al CIPE, previa verifica di obblighi giuridici in corso, di revocare il finanziamento per Tranvia su gomma al Comune de L'Aquila (importo del progetto 65 milioni di euro, con la quota di partecipazione dello Stato per 39 milioni di euro) approvato con delibera del 3 maggio 2001, al fine di destinare le disponibilità residue - si ricorda che all'intervento suddetto è destinata annualmente, per la durata di quindici anni, una quota di disponibilità - allo stesso comune, per interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità.

#### **Articolo 2, comma 35**

*(Assegnazione di risorse finanziarie per eventi alluvionali)*

Il **comma 35, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, disponeva l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2013 dell'autorizzazione

di spesa relativa al Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali. Con una **modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente al Senato (em.1.9000)** l'incremento dell'autorizzazione di spesa suddetta è stato portato a 47 milioni di euro per il 2013, mentre è stato disposto l'incremento dell'autorizzazione stessa di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015.

Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà provvedere alla ripartizione delle risorse tra gli interventi interessati dalla disposizione in commento.

**Il medesimo emendamento prevede l'inserimento fra le calamità naturali, già indicate al comma 35, degli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 2011 e in Toscana e Umbria nel 2012.**

#### **Articolo 2, comma 36**

*(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)*

Il **comma 36, modificato dalla Camera**, prevede un incremento, in termini di sola cassa, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008) di 277 milioni di euro per l'anno 2013.

#### **Articolo 2, comma 37**

*(Missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio")*

Il **comma 37** opera una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», interamente iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per un importo di 3,2 miliardi di euro per l'anno 2013, di 1,2 miliardi per il 2014 e di 1 miliardo a decorrere dall'anno 2015.

#### **Articolo 2, comma 38**

*(Riduzione del Fondo ISPE)*

Il **comma 38, introdotto dalla Camera**, riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

**Articolo 2, commi 39 e 40**

*(Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia)*

Il **comma 39** prevede il finanziamento di 2,3 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Il **comma 40** dispone invece il finanziamento di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

**Articolo 2, commi da 40-bis a 40-quater**

*(Fondazione Arena di Verona, editoria ed emittenza televisiva e radiofonica locale, Castello di Udine)*

**I commi da 40-bis a 40-quater sono stati aggiunti dall'emendamento 1.9000.**

Il **comma 40-bis** concede un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di un milione di euro, per la realizzazione di iniziative per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Inoltre, riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo - come rideterminata dalla tabella C allegata al disegno di legge in esame - di 2,3 milioni di euro per il 2013.

Il **comma 40-ter** incrementa l'autorizzazione di spesa (come determinata dalla tabella C) di cui alla legge n. 67 del 1987, relativa alla disciplina delle imprese editrici e alle provvidenze per l'editoria, di 45 milioni di euro per il 2013 e autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il medesimo anno per interventi e incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale.

Il **comma 40-quater** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per consentire il trasferimento alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del Castello di Udine, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dal 2013.



## **Articolo 2, commi 41 e 42**

*(Lotta all'evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate)*

Il **comma 41** novella anzitutto il comma 36 dell'articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011, anticipando all'anno 2013 la previsione secondo la quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale; si dispone inoltre la presentazione, in allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF), di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale, indicando le strategie relative alla predetta finalità.

**Nel testo approvato in sede referente (em. 1.1000)** il comma 41 è stato modificato come segue:

- si specifica che il DEF dovrà contenere la valutazione delle maggiori entrate strutturali *effettivamente incassate*, mentre non dovrà più essere indicata la differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata;
- laddove si prevede l'affluenza delle maggiori risorse al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, viene specificato che queste andranno individuate al netto, tra l'altro, delle risorse derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta, oltre che dalle regioni e dai comuni, anche dalle province;
- viene infine soppresso ogni riferimento precedentemente previsto nella disposizione in esame al fenomeno dell'evasione contributiva.

Il **comma 42** dispone di conseguenza l'abrogazione dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 296 del 2006, che prevede la presentazione da parte del Ministero dell'economia e finanze di una analoga Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta.

## **Articolo 2, comma 43**

*(Trasporto pubblico locale)*

**L'articolo 2, comma 43**, sostituisce l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 95/2012<sup>37</sup>, relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, istituendo il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato

---

<sup>37</sup> *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario).*

agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. **La Commissione ha approvato l'emendamento 1.1000 che, abrogando il comma 2 dell'articolo sostituito 16-bis**, sopprime l'incremento della quota di compartecipazione, delle regioni a statuto ordinario, all'IVA, che avrebbe dovuto concorrere al finanziamento del servizio sanitario nazionale. L'incremento soppresso avrebbe dovuto essere tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante, per l'anno 2011, dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 549/1995, abrogato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 16-bis.

### **Articolo 2, comma 43-bis**

*(Obblighi di servizio pubblico di Trenitalia S.p.A.)*

**La Commissione con l'emendamento 1.1000 prevede l'inserimento di un nuovo comma 43-bis, all'articolo 2**, che autorizza la corresponsione alla società Trenitalia delle somme, iscritte nel bilancio di previsione dello Stato per il 2012, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria. L'erogazione è disposta nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, previsti dall'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 166/2002, in base ai quali i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice; i contratti di servizio pubblico sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

### **Articolo 2, commi 43-ter e 43-quater**

*(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico)*

I **commi 43-ter e 43-quater dell'articolo 2 inseriti in sede referente (em. 1.1000)** recano modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398<sup>38</sup>.

Nello specifico il **comma 43-ter** novella il D.P.R. n. 398 del 2003 nel modo seguente:

- con una modifica *presumibilmente* all'articolo 3 (*e non all'articolo 57 come indicato dalla norma in esame*) il Ministro dell'economia e delle finanze viene autorizzato ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro di disporre anche l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi;
- all'articolo 57 - laddove è disciplinato il rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire - viene soppresso il riferimento ivi contenuto ai dipartimenti provinciali del Ministero quale struttura ove rendere determinate dichiarazione e ove richiedere operazioni di rimborso di titoli non prescritti

In conseguenza di quanto sopra previsto, il **comma 43-quater** stabilisce che gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico<sup>39</sup> (attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato), a decorrere dall'esercizio 2013 non sono più dovuti.

---

<sup>38</sup> *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.*

<sup>39</sup> Approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963.

**Articolo 2, comma 43-quinquies**

*(Attività di Consip S.p.A. e di Sogei S.p.A. - Funzioni dei comuni)*

**L'emendamento 1.1000** approvato dalla Commissione, tra le modifiche recate **all'articolo 2** aggiunge un nuovo **comma, n. 43-septies**. Tale **comma 43-septies** si compone di due lettere, *a*) e *b*).

La **lettera a**) riguarda le attività rispettivamente svolte da Consip S.p.A. e da Sogei S.p.A., mentre la **lettera b**) interessa le funzioni dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

La **lettera a**) novella l'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha ridefinito i compiti di Consip S.p.A. e di Sogei S.p.A. in materia di acquisizioni di beni e servizi e ha previsto che Sogei S.p.A. si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività. Il comma 43-septies dell'articolo 2 dell'A.S. 3584 introdotto dall'emendamento 1.1000 approvato dalla Commissione dispone che Sogei S.p.A. si avvalga di Consip S.p.A. entro il 31 dicembre 2015, avendo facoltà di procedere in tal senso gradualmente, nella misura di un terzo per ciascun anno.

La **lettera b**), invece, interviene sull'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012 il quale elenca una serie di funzioni fondamentali dei Comuni, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le attribuzioni di funzioni a Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. In proposito, la **lettera b**), mediante un ritocco all'elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni di cui sopra, conferirebbe autonomo rilievo ai servizi in materia statistica, i quali ai sensi della normativa vigente sono abbinati ai servizi elettorali.

**Articolo 2, comma 43-sexies**

*(Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR)*

**La Commissione ha introdotto un comma comma 43-sexies**, il quale prevede che per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente il ministero dell'interno si avvalga della Società di gestione informatica (SO.GE.I.), istituita ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 30 gennaio 1976, n. 8 (em. 1.1000).

**Articolo 2, comma 43-septies**  
*(Ruolo normale della Guardia di finanza)*

Il **comma 43-septies dell'articolo 2 inserito dalla Commissione (em. 1.1000)** reca modifiche alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001<sup>40</sup> di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

In particolare nella citata tabella 1, concernente il ruolo normale della Guardia di finanza, viene aumentato, a decorrere dal 1° ottobre 2013, da 4 a 5 il numero di anni di anzianità minima di grado richiesti per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta prevista per i seguenti gradi:

- Generale di Divisione;
- Generale di Brigata.

*Si segnala l'incongruenza del riferimento presente nella norma in esame all'articolo 1, comma 55-bis, di una non meglio precisata disposizione.*

---

<sup>40</sup> *Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.*

**Articolo 2, comma 43-octies**

*(Disposizione concernente gli immobili di proprietà dello Stato concessi o locati a privati)*

Il **comma 43-octies dell'articolo 2 inserito dalla Commissione (em. 1.1000)** inserisce un nuovo comma (4-bis) all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351<sup>41</sup>, con cui sono state dettate disposizioni per la valorizzazione e l'utilizzazione a fini economici di beni immobili tramite concessione o locazione.

Si tratta in particolare di beni immobili di proprietà dello Stato che possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della loro riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio.

Per effetto della novella introdotta viene stabilito che alla scadenza delle concessioni e locazioni, l'Agenzia del demanio, dopo aver verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, è tenuta a riconoscere al locatario/concessionario il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di mercato, sempre che non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali.

---

<sup>41</sup> *Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.*

## **Articolo 2, comma 43-novies**

*(Applicazione di disposizioni di riduzione dei costi degli apparati amministrativi agli organi degli enti parco)*

Il **comma 43-novies dell'articolo 2 inserito dalla Commissione (em. 1.1000/1)** dispone che - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - le disposizioni di riduzione dei costi degli apparati amministrativi recate dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010<sup>42</sup> non si applichino ai presidenti degli enti parco.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 citato ha disposto in sintesi che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto sopra previsto determina responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.

Si ricorda altresì che gli Enti parco sono enti dotati - ai sensi dell'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette - di personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, i cui organi sono costituiti dal Presidente, dal Consiglio direttivo, dalla Giunta esecutiva, dal Collegio dei revisori dei conti e dalla Comunità del parco.

Per quanto concerne in particolare il Presidente, questi è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

Ai fini dell'attuazione della disposizione in esame viene autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.

---

<sup>42</sup> *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

**Articolo 2, comma 43-decies**

*(Continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia)*

**La Commissione ha introdotto un nuovo comma 43-decies (em. 1.9000) che** individua le risorse finanziarie per la compensazione degli oneri di servizio pubblico volti a garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia.

**Articolo 2, commi da 43-undecies a 43-terdecies**

*(Continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono nell'ambito delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna)*

**La Commissione ha introdotto tre nuovi commi da 43-undecies a 43-terdecies (em. 1.9000) che** finanziano e disciplinano la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, delle risorse necessarie per garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale.

**Articolo 2, comma 43-quaterdecies**

*(Ammortizzatori sociali ed altri benefici per alcuni enti non commerciali)*

**Il comma 43-quaterdecies - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato (em. 1.9000) -** estende fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione di ammortizzatori sociali e del beneficio della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, in favore di enti non commerciali operanti - in alcune aree territoriali - nel settore della sanità privata e rientranti in determinate fattispecie.

**Articolo 2, comma 43-quinquiesdecies**

*(Semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014)*



Il comma in esame - **inserito dall'em. 1.9000** - autorizza la spesa di euro 1.500.000 per il 2013 per fare fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 (da luglio a dicembre 2014) e per il funzionamento della Delegazione preposta a tale scopo.

**Articolo 2, comma 43-sexiesdecies**  
*(Istituzione della delegazione per la Presidenza italiana dell'Unione europea )*

Il comma in esame - **inserito dalla Commissione bilancio (em. 1.9000)** - stabilisce che la Delegazione per la Presidenza italiana dell'Unione europea sia istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l'articolo 2, della legge 5 giugno 1984, n. 208 recante *Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE*, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sia istituita di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la «Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee», cui spetti il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione venga definita con lo stesso decreto.

**Articolo 2, comma 43-septiesdecies**  
*(Attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le attività degli uffici giudiziari connesse con il grande evento EXPO Milano 2015 )*

**Il comma 43-septiesdecies (emendamento 1.9000)** stabilisce che, per l'anno 2013, è autorizzato, ai sensi della legge n. 392 del 1941<sup>43</sup> in tema di trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire - nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 112 del 2008, concernente la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 - la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione

---

<sup>43</sup> *Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari.*

informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari. Le risorse sono assegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2013.

**Articolo 2, comma 43-duodevicies**

*(Stanziamiento in favore della Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas)*

Il **comma - inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato** - reca uno stanziamento di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in favore della Fondazione Italiana (Onlus) per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP), al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.

**Articolo 2, commi da 43-undevicies a 43-vicies bis**

*(Finanziamenti a comuni montani e a soggetti correlati)*

**Le norme in commento (inserite dalla Commissione - emendamento 1.9000)** contengono disposizioni finanziarie relative ai comuni montani, in relazione ad attività di varia natura (straordinaria), di alcuni enti e soggetti riferibili alla montagna.

**Il comma 43-undevicies** istituisce il Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani, con una dotazione pari a 1 milione di euro nel 2013 e a 6 milioni per gli anni successivi.

**Il comma 43-vicies** indica la procedura per individuare i progetti destinati al finanziamento del Fondo, rimettendo tale individuazione ad un decreto ministeriale di concerto, emanato d'intesa con al Conferenza unificata, previo un parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, parere che, tuttavia, può ripetersi una seconda volta, in caso di discostamento da parte del Governo rispetto al primo parere.

**Il comma 43-vicies *semel*** precisa che il finanziamento deve avere per oggetto progetti di carattere straordinario, fuori dalle ordinarie competenze dei comuni montani, compresi in una serie di ambiti partitamente elencati, quali - tra gli altri - quello scolastico, delle risorse naturali, del turismo, dell'informatizzazione, dell'ambiente, nonché quelli finalizzati alle attività di una serie di "istituzioni" quali: il Club alpino italiano, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il Collegio nazionale delle guide alpine, il Collegio nazionale dei maestri di sci.

**Il comma 43-vicies *bis*** affida ad un decreto ministeriale le conseguenti variazioni di bilancio.

**Articolo 2, comma 43 - *vicies ter***  
*(Contributo all'Ente giardini botanici Villa Taranto)*

**Il comma**, inserito anch'esso durante l'esame in sede referente al Senato (**em. 1.9000**), destina un contributo di 2 milioni di euro all'Ente Villa Taranto per la ricostruzione a seguito degli eventi atmosferici eccezionali dell'agosto 2012.

**Articolo 2-bis, commi 1-12**  
*(Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)*

Con l'**emendamento 2.0.1000** la Commissione inserisce nel provvedimento un **articolo aggiuntivo dopo l'art. 2, i cui commi da 1 a 12** recano disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Nello specifico, il **comma 1** individua la platea dei soggetti cui si applicano le disposizioni recate dai commi successivi. Si tratta dei titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, degli esercenti attività agricole sotto forma di impresa, nonché dei titolari di reddito di lavoro autonomo con sede, nonché mercato di riferimento, nei comuni colpiti dal sisma, che possano dimostrare di aver subito a causa del sisma un danno economico diretto evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni (come specificato dal **subem. 2.0.1000/1000**):

- una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012 superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza (ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile) registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;
- ricorso alla cassa integrazione (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero a riduzione di personale;
- riduzione dei consumi per utenze superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale;
- riduzione superiore del 20 per cento dei costi variabili (materie prime, provvigioni, semilavorati, prodotti destinati alla vendita).

I soggetti così individuati possono accedere, ai sensi del **comma 2**, alle misure di sostegno previste dal successivo **comma 3**.

Detti soggetti possono pertanto chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento - assistito dalla garanzia dello Stato - per il pagamento, senza sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

A tale fine, i soggetti finanziatori potranno contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione già prevista tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana; per quanto concerne le garanzie dello Stato queste sono concesse con decreto del Ministro dell'economia e quindi elencate, ai sensi della legge di contabilità, nell'apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La documentazione necessaria per accedere al finanziamento è indicata dal **comma 4**:

- una autodichiarazione attestante la ricorrenza della condizioni previste dal comma 1, nonché la circostanza che il danno subito a causa del sisma ha determinato la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento di tributi e contributi. Tale autodichiarazione va presentata ai Presidenti delle Regioni interessate, nella loro qualità di Commissari delegati, nonché ai soggetti finanziatori;
- la specifica modulistica predisposta dall'Agenzia delle entrate per i versamenti da effettuare, nonché i modelli di pagamento per i quali si chiede di accedere al finanziamento.

Tale documentazione va invece trasmessa ai soli soggetti finanziatori che, ai sensi del **comma 5**, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati di coloro che omettono di effettuare i pagamenti previsti ai fini della loro successiva iscrizione a ruolo di riscossione.

Gli interessi sui finanziamenti erogati (nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione) sono corrisposti ai finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari agli interessi e alle spese dovuti (**comma 6**); si rimanda peraltro ad un successivo decreto direttoriale per l'approvazione della modulistica, per stabilirne i tempi e le modalità di presentazione, nonché per disciplinare la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai finanziamenti erogati da parte dei finanziatori (**comma 7**); i dati concernenti i finanziamenti sono trasmessi dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa (**comma 8**).

Il **comma 9** subordina infine l'efficacia delle disposizioni sopra riportate alla verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari.

Il **comma 10**, così come il comma 12, reca modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95<sup>44</sup>, con cui sono stati previsti un credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione.

Viene in particolare modificato il comma 2, laddove si prevede che, in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche, matura in capo al beneficiario del finanziamento un credito di imposta in misura pari all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché (secondo la modifica apportata) le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti.

Il **comma 12** dell'articolo in esame ne modifica invece il comma 4, che disciplina l'erogazione e l'ammortamento dei finanziamenti agevolati, nonché le clausole risolutive espresse per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento. Si prevede pertanto che il soggetto finanziatore:

- nei casi di risoluzione del contratto di finanziamento, deve chiedere al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto;
- in mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, deve darne comunicazione al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo; resta fermo comunque il recupero delle somme erogate e dei relativi interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti (come specificato dal **subem. 2.0.1000/1000**), non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione.

Infine il **comma 11** novella l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83<sup>45</sup>, con il quale sono state introdotte ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

In particolare, laddove si attribuisce a Fintecna lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-ingegneristiche alle regioni interessate dal sisma, viene precisato che tali attività si svolgono sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i Commissari delegati (e non più, pertanto, con il Ministero dell'economia e delle finanze come originariamente previsto). Conseguenzialmente si attribuisce agli stessi Commissari il compito di provvedere al pagamento di quanto dovuto - nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 - in relazione alla predetta convenzione.

---

<sup>44</sup> *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

<sup>45</sup> *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

### **Articolo 2-bis, comma 12-bis**

*(Accesso degli enti territoriali colpiti dal sisma alle risorse della CEB - Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa)*

Il **comma 12-bis** dell'**articolo 2-bis**, **inserito dall'emendamento 2.0.1000/7**, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, vengano adottate linee guida al fine di assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 nell'accesso al credito disponibile presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).

*Si segnala che la clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988<sup>46</sup>, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.*

Si ricorda che la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (*Council of Europe Development Bank* - CEB) è una banca multilaterale con finalità sociali. Creata nel 1956 per fornire aiuti volti a risolvere la problematica dei rifugiati, il suo campo d'azione si è progressivamente esteso ad altri settori, per contribuire al rafforzamento della coesione sociale in Europa. La CEB nasce sulla base di un Accordo parziale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ma gode comunque di una autonoma personalità giuridica e di una piena autonomia finanziaria.

Attualmente conta 40 Stati membri; l'Italia, con una quota percentuale di partecipazione pari a circa l'11 per cento, rientra, assieme a Francia e Germania, tra i cosiddetti "grandi pagatori". Essendo le votazioni degli organi dirigenti basate essenzialmente sulle quote percentuali, i suddetti Paesi possono normalmente contare su una carica di Governatore o di vice Governatore delegato.

La CEB è uno strumento della politica di solidarietà europea, che ha come finalità di aiutare i suoi Stati membri a conseguire una crescita sostenibile ed equa, contribuendo alla realizzazione di progetti di investimento sociale attraverso tre linee di intervento settoriale, e segnatamente: rafforzamento dell'integrazione sociale, gestione ambientale e sostegno alle infrastrutture pubbliche a vocazione sociale. La CEB basa la propria attività su fondi e riserve propri e non riceve dagli Stati membri alcun aiuto o sovvenzione. La CEB non finanzia direttamente gli individui.

---

<sup>46</sup> *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

**Articolo 2-bis, commi 12-ter e 12-quater**  
*(Applicazione delle agevolazioni del decreto-legge n. 174 del 2012 nei comuni di Ferrara e Mantova)*

I **commi 12-ter e 12-quater** dell'**articolo 2-bis, inseriti dall'emendamento 2.0.1000/17 (testo 3)**, recano disposizioni interpretative ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, commi da 7 a 7-quater, del decreto-legge n. 174 del 2012<sup>47</sup> nei Comuni di Ferrara e Mantova.

Nello specifico il **comma 12-ter** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge n. 174 del 2012 (con cui sono stati aggiunti i comuni di Ferrara e Mantova all'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012) si interpretano nel senso che per i titolari di reddito d'impresa, per i contribuenti IRPEF e per i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono dotati dei requisiti per accedere ai contributi previsti:

- dall'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74<sup>48</sup>.  
Tale disposizione ha, tra l'altro, previsto la concessione di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, comprese le attività relative agli enti non commerciali e ad altri soggetti, aventi sede o unità produttive nei comuni terremotati che abbiano subito gravi danni;
- dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95<sup>49</sup>.  
L'articolo 3-bis citato ha previsto la concessione di un credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

Per quanto concerne le agevolazioni previste dall'articolo 11, commi da 7 a 7-quater, del decreto-legge n. 174 del 2012, queste si sostanziano, in estrema sintesi, nella possibilità, concessa ai titolari di reddito di impresa, ai titolari di reddito di lavoro autonomo, agli esercenti attività agricole e ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di una unità immobiliare, di accedere ad un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.

---

<sup>47</sup> Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

<sup>48</sup> Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

<sup>49</sup> Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Il **comma 12-*quater*** stabilisce che le già citate agevolazioni (previste dall'articolo 11, commi da 7 a 7-*quater*, del decreto-legge n. 174 del 2012) si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente solo se questi sono proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale danneggiata e/o distrutta dagli eventi sismici e classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> La classificazione AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica), predisposta dalla Protezione Civile, consiste in un prestampato in forma tabellare che permette di esprimere, attraverso una valutazione speditiva del rilevamento del danno, un giudizio di agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica.



### **Articolo 2-bis, comma 12-quinquies**

*(Modulazione delle ritenute operanti sulle retribuzioni e sui compensi dei lavoratori, in relazione agli eventi sismici del maggio 2012)*

Il **comma 12-quinquies (em. 2.0.1000/11-testo 2)** reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - sul limite dell'importo delle ritenute che i sostituti d'imposta possono operare sulle singole retribuzioni o compensi dei lavoratori dipendenti ed assimilati, ai fini del recupero delle somme versate (per gli obblighi tributari e di contribuzione previdenziale ed assistenziale) secondo le modalità speciali previste in relazione agli eventi sismici del maggio 2012, verificatisi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Il limite summenzionato è pari al quinto della misura della retribuzione o compenso; quest'ultima misura viene assunta al netto delle ritenute correnti.

La norma di interpretazione autentica chiarisce che il limite concerne anche i contributi previdenziali ed assistenziali. *Occorre valutare se sia superfluo il riferimento alle quote contributive a carico del sostituto d'imposta ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dal momento che l'oggetto sostanziale del chiarimento appare costituito esclusivamente dalle quote contributive a carico del lavoratore.*

### **Articolo 2-ter, commi 1-12**

*(Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea. Recepimento direttiva 2010/45/UE IVA - fatturazione)*

**L'articolo aggiuntivo, inserito dall'emendamento 2.0.2000, come subemendato, approvato in sede referente, riproduce nella sostanza il decreto-legge n. 216 del 2012<sup>51</sup>, il cui disegno di legge di conversione (A.S. 3603) è stato presentato al Senato l'11 dicembre scorso. Si segnala che l'emendamento 2.0.2000 reca altresì una clausola di salvezza degli effetti prodotti dal suddetto decreto-legge n. 216<sup>52</sup>.**

**I commi da 1 a 12** - riproducenti l'art. 1 del decreto-legge - recano una serie di modifiche ed integrazioni ad alcuni testi normativi (soprattutto al decreto IVA n. 633 del 1972 ed al decreto-legge n. 331 del 1993) finalizzate al recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul

---

<sup>51</sup> “Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione Europea”.

<sup>52</sup> Per una più analitica illustrazione delle disposizioni qui in esame, si veda quindi il *Dossier* del Servizio Studi n. 417, avente ad oggetto appunto il decreto-legge n. 216.

valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. Le nuove disposizioni che vengono introdotte per dare attuazione alla disciplina comunitaria concernono in particolare l'emissione della fattura, la fattura elettronica, la fattura semplificata e l'esigibilità dell'imposta nelle operazioni transfrontaliere. Tra queste si segnala la definizione di fattura elettronica (ossia la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico) e l'introduzione della fattura semplificata, che può essere emessa per operazioni di ammontare non superiore a 100 euro, nonché nel caso di fatture rettificative: in tali ipotesi si consente l'emissione della fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo; in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro UE, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.

### **Articolo 2-ter, commi 13-15**

*(Norme in materia di maternità delle pescatrici della piccola pesca marittima e delle acque interne e Novelle al codice delle pari opportunità)*

**I commi da 13 a 15** riproducono l'articolo 2 del **decreto-legge n. 216 del 2012**.

I **commi 13 e 14** estendono alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250) la disciplina vigente per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, per le imprenditrici agricole a titolo principale, per le artigiane e per le esercenti attività commerciali sia in materia di indennità di maternità sia in materia di congedo parentale. In conseguenza di tale estensione, i pescatori e le pescatrici appartenenti alla suddetta tipologia sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di maternità già stabilita per le altre categorie summenzionate.

Le novelle in oggetto sono connesse alla procedura di infrazione 2012/0369, con la quale la Commissione europea ha rilevato alcuni profili di mancato recepimento (da parte dell'Italia) della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, "sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio".

Il **comma 15** novella il codice delle pari opportunità, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. In base alle novelle, si specifica che: agli organismi di parità (previsti dal medesimo codice o da altre norme) spetta anche il compito di scambiare, a livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti; il divieto di discriminazione in materia di lavoro concerne anche la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

### **Articolo 2-ter, comma 16**

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale)*

#### **Il comma 16 riproduce l'articolo 3 del decreto-legge n. 216 del 2012.**

Esso reca modifiche ed integrazioni alla disciplina del congedo parentale, al fine di recepire alcune norme della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, "che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE".

In base alle novelle:

- si introduce la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, demandando alla contrattazione collettiva di settore di stabilire le modalità di tale fruizione, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
- si prevede che per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva deve contemplare - al fine di tener conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali - specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo;
- si specifica che il preavviso relativo all'esercizio del diritto al congedo deve indicare anche l'inizio e la fine del medesimo;
- si prevede che il lavoratore ed il datore di lavoro concordino, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva.

### **Articolo 2-ter, commi 17 e 18**

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/53/UE del 7 luglio 2010 in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. Procedura di infrazione 2012/0370)*

#### **I commi 17 e 18 riproducono l'articolo 4 del decreto-legge n. 216 del 2012.**

Essi recano modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi, al fine di recepire alcune norme della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7

luglio 2010, "relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti".

In base alle novelle:

- si estende, in quanto compatibile, la disciplina in materia alle ipotesi di prelievo e di espianto da soggetto vivente;
- si definiscono ulteriori funzioni per il Centro nazionale per i trapianti (individuate nella **lettera b)** del **comma 17)**;
- si pongono i principii che le donazioni di organi sono volontarie e non remunerate e che il reperimento di organi non può essere effettuato a fini di lucro, nonché i divieti di mediazione o di pubblicità, riguardanti la necessità o la disponibilità di organi e che abbiano come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo;
- si richiama il diritto alla protezione dei dati personali in tutte le fasi delle attività di donazione e di trapianto di organi e si pone il divieto di accesso non autorizzato a dati o sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi;
- si demanda ad un decreto del Ministro della salute (da emanarsi secondo la procedura di cui al **comma 3 del capoverso articolo 6-bis)** la definizione dei criteri di qualità e di sicurezza, inerenti alle fasi dell'intero processo, dalla donazione al trapianto o all'eliminazione (il decreto deve definire, in particolare, le procedure operative di cui alle **lettere da a) a g)** del **comma 4 del capoverso articolo 6-bis)**;
- si raddoppiano i limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per alcune ipotesi di violazione della disciplina in materia e si introduce una disciplina sanzionatoria per fattispecie di illecito inerenti al traffico di organi umani destinati ai trapianti.

### **Articolo 2-ter, commi 19-25**

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/84/UE del 15 dicembre 2010, relativa alla farmacovigilanza. Procedura di infrazione 2012/0372)*

**I commi da 19 a 25 riproducono l'articolo 5 del decreto-legge n. 216 del 2012.**

Essi recano norme per il recepimento della direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, "che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano". Si ricorda che il termine per il recepimento della direttiva 2010/84/UE è scaduto il 21 luglio 2012 e che, per il mancato recepimento della medesima da parte dell'Italia, è stata aperta la procedura d'infrazione 2012/0372.

Le nuove norme demandano ad un decreto del Ministro della salute (da emanarsi secondo la procedura di cui al **comma 21**) la definizione di procedure operative e di soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza (con particolare riguardo ai profili ed alle finalità di cui alle **lettere da a) a p)** del medesimo **comma 21**). Dall'entrata in vigore del decreto ministeriale sono abrogate le attuali norme in materia di farmacovigilanza, di cui al titolo IX del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni (**comma 22**). Dalla medesima data di entrata in vigore del decreto ministeriale trovano applicazione le norme sanzionatorie introdotte dai **commi 23 e 24**, relative, rispettivamente, al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ed al relativo responsabile della farmacovigilanza. Riguardo alla nomina di quest'ultima figura, il precedente **comma 19** introduce il requisito dell'esperienza (documentata) in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, facendo salvi gli incarichi attribuiti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Il **comma 20** individua alcuni obblighi del medesimo responsabile della farmacovigilanza; *sarebbe forse opportuno chiarire se le norme di cui al **comma 20** entrino in vigore in via immediata oppure solo contestualmente all'entrata in vigore del decreto ministeriale.*

#### **Articolo 2-ter, commi 26 e 27**

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/5/UE del 14 marzo 2012, relativa alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini - Procedura d'infrazione 2012/0434)*

**I commi 26 e 27 corrispondono all'art. 6 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216.** Essi recano norme per il recepimento della direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, "che modifica la direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini". Si ricorda che il termine per il recepimento della direttiva 2012/5/UE è scaduto il 23 settembre 2012 e che, per il mancato recepimento della medesima da parte dell'Italia, è stata aperta la procedura d'infrazione 2012/0434.

Le nuove norme introducono condizioni e maggiori garanzie per il ricorso a "vaccini vivi attenuati" (i quali possono, in ogni caso, determinare una circolazione di virus vaccinale tra i capi non vaccinati). Tali norme restrittive si fondano sulla considerazione che lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso possibile l'impiego di "vaccini inattivati" (i quali non comportano il rischio di una circolazione di virus vaccinale).

**Articolo 2-ter, commi 28-33**  
**(Recupero degli aiuti di Stato a Venezia e Chioggia)**

**I commi da 28 a 33** riproducono l'articolo 7 del **decreto-legge n. 216 del 2012**.

In particolare, il **comma 28** contempla una procedura di accertamento rivolta ai soggetti beneficiari degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia: si tratta di aiuti dichiarati illegali dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e, per il cui mancato recupero, il nostro Paese rischia la procedura sanzionatoria. Quanto previsto dal **comma 29** comporta, per l'INPS, l'obbligo di rivolgere richiesta di informazioni e documentazione alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, che risponderanno in via telematica entro trenta giorni. Per il **comma 30** la loro omissione o rifiuto di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti determina presunzione di idoneità - dell'agevolazione *illo tempore* ricevuta - a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari: conseguentemente, l'INPS provvederà al suo recupero integrale dell'agevolazione.

L'andamento fisiologico dell'istruttoria è delineato dal **comma 31**, che pone in capo all'INPS (se pure con la possibilità di acquisire parere dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato) il giudizio sull'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari: in caso positivo, l'Istituto notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni europee, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione sino alla data del recupero effettivo.

*Si tratta di una procedura che si applica sia per il caso di accertamento effettuato, che per il caso di presunzione ex comma 3: in sede di giudizio di esecuzione sul precetto emanato dall'INPS, si potrà quindi riproporre il quesito sulla natura assoluta o relativa di tale presunzione (se, cioè, la tardiva acquisizione degli atti, da parte del giudice dell'esecuzione chiamato a conoscere della legittimità del precetto, possa consentire la valutazione banco iudicis dell'idoneità anticoncorrenziale e della sua misura).*

Il **comma 32** regola la situazione pregressa dal lato dell'INPS, travolgendo i titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti ed oggetto di contestazione giudiziale; è consentito però all'Istituto, alla luce della nuova attività che dovrà esperire, di trattenere gli importi versati in esecuzione di tali titoli, imputandoli ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti che saranno assunti con i nuovi avvisi di addebito. Ciò riguarderà anzitutto i 118 sgravi amministrativi revocato dall'INPS, per 71 casi dei quali occorrerà rivalutare se lo sgravio concesso come aiuto *de minimis* in materia di pesca "resiste" alla nuova valutazione di idoneità anticoncorrenziale imposta dalla norma. Poi la norma riguarderà i 59 soggetti che

non sono insolventi e che alla Commissione europea risultano oggetto di procedimenti amministrativi di recupero, senza alcun progresso apparente nonostante il fatto che non abbiano impugnato gli ordini di recupero; *ai fini dell'effettività della norma, va però valutato quanto incideranno, in concreto, le norme sulla prescrizione, in questi casi.*

Il **comma 33** disciplina invece i processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, aventi ad oggetto il recupero degli aiuti: essi si estinguono di diritto, previa dichiarazione con decreto del giudice, anche d'ufficio; con essi, restano prive di effetti anche le sentenze pronunciate, purché non passate in giudicato. Saranno interessati dalla disposizione i 75 procedimenti nel corso dei quali i giudici nazionali avevano sospeso l'esecutività della cartella esattoriale, nonché - per gli ulteriori 63 procedimenti in cui sono state emesse sentenze di annullamento delle cartelle esattoriali - quelli per i quali non siano decorsi i termini per le impugnazioni (al 21 novembre 2011, solo in 10 casi l'INPS aveva interposto appello). Infine, nel caso dei 43 beneficiari insolventi, la disciplina dell'estinzione di diritto potrebbe non esaurire tutta la problematica connessa con l'obbligo delle Autorità nazionali di insinuarsi nel passivo fallimentare e con la possibilità, per il giudice competente, di vincolare la prosecuzione dell'attività del beneficiario insolvente al recupero integrale dell'aiuto.

### **Articolo 2-ter, comma 34** *(Monte dei Paschi)*

Il **comma 34** reca una serie di novelle agli articoli da 23-*sexies* a 23-*undecies* del decreto-legge n. 95 del 2012, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è stato autorizzato a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) fino all'importo di 3,9 miliardi di euro, dietro richiesta dell'Istituto e al verificarsi di specifiche condizioni.

**Il comma in esame riproduce, con alcune modifiche ed integrazioni, il contenuto dell'articolo 8 del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216.**

In particolare, rispetto al testo originario del decreto-legge n. 216 del 2012 (per i cui contenuti si rimanda al *dossier* n. 417), la norma in esame prevede quanto segue:

- viene ulteriormente posticipato il termine entro cui poter effettuare l'intervento finanziario (inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, posticipato dal decreto-legge n. 216 del 2012 al 31 gennaio 2013 ed ora ulteriormente posposto al 1° marzo 2013);

- all'articolo 23-*septies* del decreto-legge n. 95 del 2012 (con cui vengono individuate le condizioni per la sottoscrizione, da parte del MEF, degli strumenti finanziari emessi da MPS, ovvero il preventivo riscatto dei c.d. “*Tremonti bond*”) viene aggiunto un comma 2-*bis*) secondo il quale la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari da parte del MEF viene subordinata anche all'assunzione da parte di MPS delle deliberazioni di aumento di capitale a servizio:
  - dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei nuovi strumenti finanziari;
  - dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione di MPS.
- all'articolo 23-*decies* del decreto-legge n. 95 del 2012 (con cui vengono individuate le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS, che sono privi del diritto di voto e convertibili in azioni a richiesta dell'emittente) viene modificato il comma 1 prevedendo che, ai fini della conversione delle azioni, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, senza che sia richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del TUF;
- sempre all'articolo 23-*decies* del decreto-legge n. 95 del 2012 viene integralmente sostituito il comma 4 stabilendo che gli eventuali interessi sui nuovi strumenti finanziari eccedenti il risultato dell'esercizio devono essere corrisposti mediante assegnazione al MEF di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. Con riferimento agli esercizi finanziari 2012 e 2013 si prevede peraltro che i predetti interessi possano essere corrisposti anche mediante assegnazione del corrispondente valore nominale di nuovi strumenti finanziari di nuova emissione.

### **Articolo 2-*ter*, commi 35-38**

*(Potere sostitutivo statale per la gestione del ciclo dei rifiuti)*

**I commi da 35 a 38 corrispondono - ma non sono identici - all'articolo 9 del decreto-legge n. 216 del 2012:**

In relazione alla situazione di criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Roma - situazione per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale e nominato un Commissario delegato sino al termine del 31 dicembre 2012- si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intervenga con la nomina, mediante decreto, di un commissario che provveda in sostituzione degli enti competenti in via ordinaria, al fine di garantire la continuità delle nelle azioni in corso (**comma 35**).



Si demanda al medesimo decreto di determinare i compiti del commissario e la durata dell'incarico, che tuttavia viene stabilita in un periodo di sei mesi, prorogabile. Per l'attuazione degli interventi il commissario è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, disposizioni con le quali è stato affidato al commissario delegato il compito di realizzare uno o più siti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della città del Vaticano, anche mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza. Si è inoltre attribuito al commissario delegato, per l'attuazione degli interventi dichiarati urgenti, di pubblica utilità e che costituiscono variante ai piani urbanistici, il potere sostitutivo in danno dei soggetti inadempienti e il potere di provvedere alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni (**comma 36**).

Il **comma 37** stabilisce, inoltre, che il Commissario, in ambito regionale, abbia il compito di:

- a) autorizzare, realizzare e gestire le discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;
- b) supportare la Regione Lazio per il rientro nella gestione ordinaria;
- c) esercitare il potere sostitutivo, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, a fronte dell'inerzia dei oggetti preposti alla gestione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano.

Il **comma 38** pone gli oneri derivanti dalla gestione commissariale a carico degli enti inadempienti.

*Si ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge n. 216 del 2012, sempre per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Roma, prevede che, in caso di inutile decorso dei termini per l'adozione degli atti di competenza della regione e degli enti locali, finalizzati al regolare svolgimento del ciclo di gestione dei rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dapprima assegni un termine per l'adozione degli atti omessi e poi, eventualmente, intervenga con la nomina, mediante decreto, di un commissario che provveda in sostituzione degli enti inadempienti. Il decreto-legge citato disciplina in modo parzialmente diverso rispetto alla disciplina sopra illustrata i compiti del commissario e la durata dell'incarico.*

**Articolo 2-ter, comma 39**  
(Effetti del decreto-legge n. 216 del 2012)

Il **comma 39** fa salvi gli effetti del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216.

**Articolo 2-ter, comma 40**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)*

Il **comma 40** modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi.

Per effetto di tale modifica, nell'elenco dei prodotti energetici elencati al comma 10 del predetto articolo 21 (per i quali si applicano le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste per i prodotti sottoposti ad accise nella movimentazione con gli Stati membri della Comunità europea) sono aggiunti i seguenti prodotti aventi codici NC:

3811 11 10,  
3811 11 90,  
3811 19 00  
3811 90 00.

Tale modifica viene apportata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Si ricorda che i movimenti di merci fra i diversi Stati sono contraddistinti da un sistema di classificazione che prevede l'attribuzione di un codice ad ogni tipo di merce. In particolare i codici della nomenclatura combinata (NC) 3811 identificano: preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali.

Si evidenzia la norma in esame dà esecuzione alla decisione della Commissione europea 2012/209/UE del 20 aprile 2012, secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i prodotti dei codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, sono assoggettati alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE.

Tale decisione è assunta in quanto detti prodotti comporterebbero rischi di evasione, elusione o abuso fiscale.

**Articolo 2-ter, comma 41**  
*(Coefficienti energetici)*

**La Commissione in sede referente, mercé il comma 41 (subemendamento 2.0.2000/16)**, ha inserito nuove disposizioni all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28<sup>53</sup>, al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'Unione europea, evitando le relative le sanzioni. La disciplina introdotta consente ai titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili - entrati in esercizio tra il 31 dicembre 2007 ed il 31 dicembre 2012 - di optare annualmente, in luogo dell'applicazione del coefficiente 1,30, per quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. Ciò avviene con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico, applicando la norma di favore ad un quantitativo massimo di energia incentivabile, mentre all'energia prodotta in eccesso viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

Sempre a decorrere da gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, possono ottenere annualmente, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa che attualmente oscilla - a seconda della fonte energetica - tra 22 eurocent al kWh (idraulica non da moto ondoso) e 28 (biocombustibili liquidi da oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento n. 73/2009/CE). Ciò solo per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e con contestuale determinazione di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica.

Proceduralmente, sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni, a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile e del tetto unico dell'incentivo. Entro sessanta giorni, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emetterà un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista.

---

<sup>53</sup> *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.*

**Articoli da 2-quater a 2-novies**  
**(Patto di stabilità per le autonomie territoriali)**

La normativa in esame (introdotta in sede referente con la seconda parte dell'**emendamento 1.8000, modificato dai subemendamenti 1.8000/6000 e 1.8000/60-testo 2**) **inserisce sei articoli aggiuntivi, da 2- quater a 2-novies**, di modifica del "Patto di stabilità" degli enti locali e delle Regioni.

**L'articolo aggiuntivo 2-quater** interviene sui c.d. parametri di virtuosità degli enti locali (*i parametri, tuttavia - ed esplicitamente quello relativo ai tributi erariali - sono riferibili anche alle regioni*), disciplinati dall'art. 20 del d.l. 98 del 2011.

I parametri di virtuosità (comma 1) vengono sostanzialmente riconfermati, inserendo un duplice correttivo, consistente nel valore delle rendite catastali e nel numero degli occupati; alcuni parametri, la cui attivazione veniva prevista nel 2013, saranno attivati dal 2014. Si individua (comma 2) il premio spettante agli enti virtuosi (delle vigenti disposizioni sul tema il comma 3 prevede l'abrogazione), a fronte delle percentuali da applicare alla spesa media corrente 2007-2009 per gli enti non virtuosi nell'anno 2013 (comma 4, che disciplina anche gli anni successivi): per le province, da 20,1% a 19,8%, per i comuni oltre i 5.000 abitanti, confermata a 15,8%, per i comuni da 1.000 a 5.000 abitanti dal 15,8% al 13% (**in forza del subemendamento 1.8000/6000** che così ha previsto).

Sull'art. 20 del d.l. 98 del 2011 interviene anche una novella (**introdotta dal subemendamento 1.8000/6000**) che allenta di 20 milioni i vincoli del patto di stabilità per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione sulle nuove regole contabili di redazione dei documenti di bilancio.

**L'articolo aggiuntivo 2-quinquies** disciplina il patto di stabilità per gli enti locali.

Il comma 1 aggiorna al triennio 2007-2009 - facendolo dunque slittare di un anno - il periodo di riferimento adottato per il calcolo della spesa corrente media (ai fini del "patto" come disciplinato dall'articolo 31 della legge n. 183 del 2011).

Alla lettera a) si prevede, pertanto, la modifica della base di calcolo degli obiettivi che viene individuata nella spesa corrente media del triennio 2007-2009. Le percentuali sono modificate, come indicato alle lettere b) e c), (province: da 19,7% a 18,8%; comuni oltre i 5.000 abitanti: da 15,4% a 14,8%; comuni tra i 1.000 e i 5.000 abitanti: da 15,4% a 12%; le percentuali dei comuni minori sono l'esito del **subemendamento 1.8000/6000**) al fine di garantire - secondo quanto

si evince dai documenti di accompagnamento agli emendamenti - l'invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica nel suo complesso.

I commi successivi rinviano dal 2013 al 2014 l'adozione del cosiddetto patto territoriale e recepiscono il riferimento al saldo "euro compatibile", autorizzando - nell'invarianza finanziaria - un correlativo peggioramento degli obiettivi per un aumento di pagamenti in conto capitale.

Il comma 4 sopprime la disposizione che attualmente riconosce alle regioni, che cedono agli enti locali proprie disponibilità finanziarie valide per il "patto", uno svincolo di destinazione fino al triplo del valore ceduto. Il comma 5 ricomprende gli enti locali commissariati sotto le regole del "patto" (sopprimendo la disposizione che dettava specifiche regole).

Il comma 6 anticipa i termini di conclusione del "patto orizzontale nazionale" (art. 4-*ter* del decreto legge n. 16 del 2012), al fine di anticipare la conoscenza da parte degli enti locali del proprio obiettivo di patto di stabilità interno.

Il comma 7 intende chiarire che gli spazi finanziari che possono aprirsi per gli enti locali, in termini di riduzione degli obiettivi, sono alimentati anche dalla sanzione operata sui trasferimenti destinati ai comuni di Sicilia e Sardegna.

**L'articolo aggiuntivo 2-sexies** interviene in tema di sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità.

La disposizione riconduce nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica - di cui all'art. 31 della legge 183 del 2011 - il sistema di sanzioni contenuto nel d. lgs. n. 149 del 2011 (che prevede i meccanismi sanzionatori in attuazione della legge cd. sul "federalismo fiscale").

Viene così sostituito il comma 26 dell'art. 31 che attualmente lascia fermi i commi 2 e *seguenti* all'articolo 7, del decreto legislativo n. 149, inserendo in sua vece il corrispondente contenuto dello stesso comma 2 (ma non dei commi *seguenti*, che restano nel solo decreto 149). Le disposizioni del comma 2 continuano a restare, ripetute, anche nel decreto 149.

Viene correlativamente soppresso l'art. 31, comma 27, della legge n. 183 del 2011 (assoggettamento al sistema sanzionatorio degli enti locali della Sicilia e della Sardegna), essendo il suo contenuto stato trasposto nella nuova formulazione.

**L'articolo aggiuntivo 2-septies** contiene disposizioni di qualificazione della spesa degli enti.

La norma consente l'utilizzo di entrate in conto capitale (come quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili) per finanziare spese di investimento. Per il ripristino degli equilibri di bilancio la norma consente di modificare tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza, in deroga alla vigente disposizioni (art. 1, comma 169, legge n. 296 del 2006).

La norma sopprime contestualmente due vigenti disposizioni che dispongono sul medesimo tema (facoltà degli enti locali di utilizzare i proventi delle vendite patrimoniali per investimenti o per il riequilibrio di bilancio - art. 3, comma 28

legge n. 350 del 2003, o per il rimborso in conto capitale di rate di mutui - art. 1, comma 66 della legge n. 311 del 2004).

**L'articolo aggiuntivo 2-octies** modifica la vigente disciplina in tema di certificazione degli obblighi del patto (art. 31, comma 20, legge 183 del 2011). Si interviene sui termini, da una parte aumentandoli di 45 giorni (dal 15 maggio al 30 giugno), dall'altra rendendoli perentori. Trascorsi invano sessanta giorni dal termine, posposto come detto, di approvazione del rendiconto di gestione, viene incaricato il presidente dell'organo di revisione dell'ente locale, in veste commissariale. Viene anche introdotto un obbligo di comunicazione a carico degli enti che registrano, anche dopo l'invio della certificazione, un peggioramento del saldo finanziario.

L'ultimo comma (**introdotto attraverso il subemendamento 1.8000/60 testo 2**) fissa un tetto pari al 5% delle entrate correnti - per il solo 2013 e in via straordinaria - alla riduzione imposta, quale sanzione per mancato rispetto del "patto", ai comuni che abbiano avviato la privatizzazione di società partecipate nel 2012 ma non abbiano riscosso le relative somme entro il 28 febbraio 2013 e perciò non abbiano rispettato il "patto".

**L'articolo aggiuntivo 2-novies** detta le regole del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2013 e successivi, come concorso (comma 1) agli obiettivi di finanza pubblica.

Il patto comporta, a decorrere dal 2013, un concorso alla manovra finanziaria aggiuntivo (così evidenzia la relazione al testo, in riferimento agli artt. 16, commi 2 e 3 del d.l. 95 del 2012 ed allo stesso d.d.l di stabilità - art. 1, commi 89 e seguenti) di 1.000 milioni di euro per le Regioni a statuto ordinario e di 500 milioni per le Autonomie speciali. Nel complesso il contributo aggiuntivo alla manovra finanziaria delle Regioni a statuto ordinario risulta - sempre secondo i dati esposti a corredo della norma - pari a 2.000 milioni nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni a decorrere dal 2015, mentre quello delle Autonomie speciali risulta di 1.700 milioni nel 2013, di 2.000 milioni nel 2014 e di 2.075 milioni a decorrere dal 2015.

I commi da 2 a 6 riguardano le Regioni a s.o. e dispongono che le loro spese finali (riferite, a norma del comma 3, come competenza finanziaria a fronte della competenza mista "eurocompatibile") non possano essere superiori (comma 2) all'importo di 20.090 milioni, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e di 20.040 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. In particolare, viene sostituito l'attuale tetto di spesa espresso in termini di cassa con un tetto di spesa "euro compatibile" (coerente con le regole di consolidamento dei conti pubblici europei come definite dal sistema SEC 95) costituito dalla sommatoria degli elementi contabili elencati nel comma 4.

Alla Conferenza Stato-regioni è affidato il compito di ripartire tra le regioni a s.o. gli obiettivi del comparto; in caso di mancato accordo sulla ripartizione,

interviene il Ministero dell'economia e delle finanze ripartendo in proporzione alla spesa di ciascuna regione (comma 2).

Il comma 3 è finalizzato alla coincidenza tra il tetto di competenza finanziaria e quello di competenza mista "eurocompatibile", eliminando un'anomalia che – a dire della relazione d'accompagnamento - aveva favorito la formazione di residui passivi e di conseguenti ritardi nei pagamenti dei fornitori.

Il comma 5 conferma il già previsto regime delle esclusioni dal "patto", salvo quelle previste dalle lettere *f*) (pagamenti agli enti locali su residui passivi correnti) e *n*) (spese a valere sul fondo per la coesione e sui cofinanziamenti sui fondi comunitari), che sono soppresse. Inoltre, si dispone che l'esclusione delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale operi in un limite pari a 1.600 milioni. Il comma 6 abroga, infine, tutte le disposizioni che individuano altre e diverse esclusioni.

Il commi da 7 a 12 disciplinano il patto di stabilità interno delle Autonomie speciali attraverso modalità differenziate, sulla base di appositi accordi tra il Presidente di ciascuna Autonomia ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

In particolare, il comma 7 chiede alle regioni Siciliana, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta di ridurre il tetto di competenza mista, risultante dal consuntivo 2011, dell'importo delle manovre di rispettiva competenza, già previste dalla legislazione vigente. Il comma 8 riguarda il contributo della regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle specifiche disposizioni.

Il comma 9 prevede - per tutte le Autonomie differenziate - le modalità - sostitutive - di determinazione degli obiettivi in caso di mancato accordo entro il 31 luglio di ciascun anno. Il comma 10 riguarda gli enti locali di ciascuna Autonomia differenziata, per i quali si applica analogo meccanismo, prima consensuale - fermo restando l'obiettivo complessivo - e poi sostitutivo.

*Il comma 11 contiene una norma "settoriale" di salvaguardia del rispetto degli statuti e delle relative norme attuative, salvaguardia riferita ai commi 7, 8 e 10, ma non al comma 9.*

Il comma 12, chiama le Autonomie differenziate ad un contributo di risparmio per il bilancio dello Stato con l'esercizio diretto di funzioni statali.

I commi 13 e 14 disciplinano - per il complesso delle Regioni e delle PP.AA. - il monitoraggio trimestrale del patto e la certificazioni dei relativi risultati, da attuarsi secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

I commi da 15 a 17 definiscono il sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, confermando sostanzialmente quello previsto nel 2012 (dall'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011: versamento dello sconfinamento al bilancio statale, limite ulteriore alle spese correnti non sanitarie, divieto di assunzione, divieto di indebitamento, rideterminazioni dei proventi dell'esecutivo locale). Il comma 18 conferma la nullità degli atti elusivi

delle regole del patto di stabilità interno. Il comma 19 consente l'aggiornamento, in via amministrativa, dei termini relativi al monitoraggio e alla certificazione, in caso di modifiche legislative del patto.

Il comma 20 estende fino al 2015 l'obbligo delle regioni di trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale le informazioni contabili riguardanti i propri consuntivi, classificati secondo modalità omogenee, e, per quanto riguarda le entrate, prevede, dal 2012, la trasmissione di informazioni distinte per la sanità, secondo le modalità previste dal titolo secondo del d. lgs, n. 118 del 2011.

I commi 21 e 22 estendono al 31 gennaio di ogni anno, il termine previsto per sancire l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla ripartizione del contributo alla manovra previsto dall'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legge n. 95 del 2011.

I successivi commi adeguano la disciplina del "patto" delle regioni alle disposizioni relative al tetto di spesa di competenza "eurocompatibile" (comma 25) sopprimendo (comma 23) le precedenti norme che, tra l'altro, consentono la compensazione tra l'obiettivo di competenza e quello di cassa e la rideterminazione degli obiettivi sulla base di un differente coefficiente di ponderazione applicato alle spese correnti e alle spese in c/capitale.

### **Articolo 2-decies, comma 1**

*(Proroga termini di disposizioni legislative - Tabella di termini prorogati)*

**La Commissione ha introdotto, mediante l'emendamento 2.0.4000, variamente subemendato,** un articolo aggiuntivo dopo il 2 recante proroga di termini legislativamente fissati.

In particolare, il **comma 1** pospone al 30 giugno 2013 il termine di scadenza di termini e regimi giuridici indicati in una Tabella allegata.

#### **Termini prorogati al 30 giugno 2013 ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1**

*1. Spending review - nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva dei farmaci*

**Art. 15, comma 2 , quinto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".**

L'articolo 15 in oggetto riguarda le disposizioni per l'equilibrio del settore sanitario e le misure di governo della spesa farmaceutica. Il quinto periodo del comma 2, in particolare, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco sia sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia



e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.135 del 2012, di conversione del decreto n.95.

## *2. Spending review - Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori*

**Art. 12, comma 84, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".**

I commi 81-86 dell'art. 12 modificano l'assetto del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, definendolo come centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; viene inoltre modificata la composizione del comitato, espungendo la presidenza di un consigliere di Stato ed affidandola ad un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; sono infine modificate le competenze del comitato e ridotti gli stanziamenti finanziari del medesimo. Il comma 84 in particolare fissa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2013.

## *3. Patenti di guida*

**Art. 28, comma 1, del decreto legislativo 18 Aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", limitatamente all'art. 10, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e) h), i), n) ed o), del medesimo decreto.**

Il decreto dà attuazione alle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. L'art. 28 stabilisce che le disposizioni si applichino a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di alcune di esse con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.

## *4. Patenti di guida*

**Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso del del decreto legislativo 18 Aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida".**

Nell'allegato vengono descritte alcune categorie di veicoli. La disposizione in oggetto prescrive la cogenza delle disposizioni relative al carico di talune categorie di veicoli a far data dal 19 gennaio 2013.

## *5. Taxi e servizio di autonoleggio con conducente*

**Art. 2, comma 3, del D.L. 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.73, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,**

***tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".***

L'articolo 2, comma 3, interviene in relazione alle modifiche apportate, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, alla legge n. 21/1992, dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009. Le disposizioni introdotte con il citato art. 29, comma 1-*quater*, del D.L. n. 207/2008, riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni. Il comma 3 in esame prevede che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21/1992, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, vengano adottate, entro il 31 dicembre 2012 urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.

#### *6. Corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico*

***Art. 15, comma 3-*quinqies* del D.L. 29 dicembre 2011, n.216 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"***

Il comma 3-*quinqies* dell'articolo 15 prevede l'emanazione entro il 31 dicembre 2012 di un decreto ministeriale che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Allo stato i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono autorizzati sulla base di circolari ministeriali. In base alla norma in esame, fino alla data di entrata in vigore del previsto decreto ministeriale è prorogata la validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti e non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi.

#### *7. Tasse aeroportuali*

***Art. 5, comma 7-*duodecies*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"***

Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, in via sperimentale, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di aumentare,

fino al doppio, e diminuire, fino all'azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, di cui al D.P.R. n. 107/2009.

#### *8. Diritti aeroportuali*

**Art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".**

La disposizione stabilisce che entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012 il Ministro dei trasporti provveda, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.

#### *9. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

**Art. 29, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**

La norma dispone che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Viene stabilito il 31 dicembre 2012 come termine ultimo entro il quale gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

#### *10. Attività di consulenza finanziaria*

**Art. 23 comma 1, D.L. 29 dicembre 2011, n.216 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"**

L'articolo 23, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164271 (decreto legislativo di recepimento della cd. norme europee "Mifid"). La norma modifica i termini contenuti nell'articolo 19, comma 14 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164. Per effetto delle norme in esame, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2012 (in luogo del 31 dicembre 2011).

#### *11. Finanziamenti della Banca d'Italia - opponibilità delle garanzie*

**Art. 8 , comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"**

Il comma 30, volto a incentivare e a semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, estende la deroga alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d'Italia, contenuta all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 155 del 2008 - applicabile ai contratti di garanzia stipulati fino al 31 dicembre 2011 - ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2012, termine, questo che viene ora prorogato. In particolare, nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi - stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), D.Lgs. n. 170/2004) - e considera a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'art. 67, comma 4, R.D. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.

#### *12. Amministrazioni pubbliche - Piano dei conti integrato*

**Art. 4, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"**

Il Titolo II dello schema di decreto legislativo - articoli da 4 a 8 - reca la disciplina quadro del Piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, indicandone struttura e finalità (articoli 4,5 e 7), nonché modalità operative attraverso il sistema integrato di scritturazione contabile, la cui entrata a regime viene fissata a decorrere dall'anno 2014 (articoli 7 e 8). La definizione del Piano dei conti integrato è contenuta nell'articolo 4. Per ciò che concerne la sua struttura, le relative voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce, questi dovranno essere determinati da successivi decreti di natura regolamentare del Ministero dell'economia e finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, termine ora in via di proroga.

#### *13. Sistema di codifica delle transazioni - Transazione elementare*

**Art. 8 comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"**

Il termine da prorogare riguarda le disposizioni relative alla definizione della transazione elementare e le modalità della sua codificazione: genera una transazione elementare ciascun atto gestionale realizzato dal funzionario responsabile al fine di realizzare le finalità del programma. Ciascuna transazione, al momento della registrazione contabile, deve essere caratterizzata da un apposito codice che consente di tracciare le operazioni sia in termini finanziari sia in termini economico-patrimoniali. L'entrata in vigore del sistema di codifica delle transazioni è prevista a partire dall'esercizio finanziario del 2014.

#### *14. Amministrazioni pubbliche - Criteri per la specificazione e classificazione delle spese*

**Art. 11 commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"**

Le norme contenute nel Titolo III – articoli da 9 a 14 – recano la disciplina per l'adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, della rappresentazione della spesa per missioni e programmi, in coerenza con quanto già avviene per il bilancio dello Stato, con distinte modalità per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria e quelle che adottano, invece, la contabilità di tipo civilistico. L'articolo 11, in particolare, dispone in analogia a quanto previsto per il bilancio statale:

- che la realizzazione di ciascun programma sia affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, che deve corrispondere all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione o con altri idonei provvedimenti adottati delle singole amministrazioni pubbliche;

- che i programmi siano raccordati alla nomenclatura COFOG (*Classification of the functions of government*) di secondo livello secondo la struttura di corrispondenza desumibile dall'allegato al disegno di legge di bilancio annuale contenente il riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi funzionale.

Al 31 dicembre 2012 è stabilito il termine entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare la propria regolamentazione interna e, se necessario, adeguare i regolamenti di amministrazione e di contabilità - allo scopo di assicurare la rappresentazione in bilancio delle spese secondo la classificazione per missioni, programmi e macroaggregati, per il bilancio di previsione, per l'assestamento e per il rendiconto consuntivo.

*15. Amministrazioni pubbliche - unità locali*

**Art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"**

L'articolo in oggetto dispone che anche gli organismi qualificati come unità locali delle amministrazioni pubbliche debbano adottare la classificazione per missioni e programmi allo scopo di ottenere l'omogeneità della classificazione delle spese e conseguentemente la confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche. Si dispone che il raggiungimento di tale obiettivo sia assicurato con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto tra le amministrazioni vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il termine del 31 dicembre 2012. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione.

*16. Amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica*

**Art. 16, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"**

Il Titolo IV del decreto in esame costituito dagli articoli 15 e 16 - reca norme volte a disciplinare la tassonomia degli enti in regime di contabilità civilistica appartenenti al

conto economico della pubblica amministrazione, dando indicazione dei documenti contabili che le citate amministrazioni sono tenute a predisporre al fine di fornire dati armonizzabili con quelli degli enti in regime di contabilità finanziaria. A tal fine, il comma 2 dell'art. 16 dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, siano stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione di tale documento, ai fini della raccordabilità dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.

#### *17. Amministrazioni pubbliche - bilancio consolidato*

**Art. 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, entro il 31 dicembre 2012, è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.

#### *18. Contabilità finanziaria - sperimentazione*

**Art. 25 comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"**

Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2013, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che diano luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporti impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.

#### *19. Mozzarella di bufala campana*

**Art. 4-quinquiesdecies, comma 1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.205 recante "Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare"**

E' fissato al 1° gennaio 2013 il termine dal quale la produzione della “mozzarella di bufala campana”, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

#### *20. Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando o fuori ruolo*

**Art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse).**

L'articolo 1, comma 6-septies del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi: si tratta degli organi costituzionali (Camera, Senato, Corte costituzionale), degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto-legge citato ha previsto che fino al 31 dicembre 2011 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 15, comma 2 del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011) non si applicasse al personale suddetto:

- il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente, di cui all'articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevede, difatti, la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e la Presidenza del Consiglio, di avvalersi delle prestazioni professionali del personale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l'istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo.

- l'imputazione a carico dell'amministrazione di destinazione del trattamento economico e di ogni altro onere finanziario relativo al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo (art. 133, co. 3, D.Lgs. 217/2005).

#### *21. Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati*

**Art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).**

Il comma 4-quater del decreto-legge n. 5 del 2012 ha previsto che la decorrenza delle disposizioni in materia di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani da parte dello straniero regolarmente soggiornante in Italia, di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 17 è dal 1° gennaio 2013.

#### *22. Proroga termini in materia di assunzioni*

**Art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da**

***disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative).***

Il comma 1 dell'articolo 1 del D.L. n. 216 del 2011 ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523 (personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, negli enti pubblici non economici), 527 (personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime), e 643 (personale con rapporto a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente) della L. 296/2006 e all'articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008 (assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni).

*23. Proroga termini in materia di assunzioni a tempo indeterminato*

**Art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".**

La norma dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per specifiche amministrazioni pubbliche (anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, alcuni enti pubblici non economici ed enti pubblici) relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, sia prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012.

*24. Proroga termini in materia di assunzioni a tempo indeterminato*

**Art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".**

La norma dispone che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvate successivamente al 30 settembre 2003, sia prorogata fino al 31 dicembre 2012.

*25. Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero - Autorizzazioni per l'importazione di prodotti petroliferi*

**Art. 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese".**



La norma assoggetta l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2013, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane. Tale autorizzazione è rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità.

*26. Proroghe onerose di termini- Istituzione del Parco nazionale "Costa teatina"*

**Art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".**

La norma in esame dispone l'attuazione entro il 31 dicembre 2012 dell' art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001, riguardante l'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina»; trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario *ad acta* che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

*27. Proroghe onerose di termini- Istituzione del Parco nazionale "Costa teatina"*

**Art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante " Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".**

La norme in esame dispone l'attuazione entro il 31 dicembre 2012 dell' art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001, riguardante l'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina»; trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario *ad acta* che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

*28. Proroga dei termini - Risorse per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani*

**Art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".**

Il comma 5 dell'articolo 3 proroga sino al completamento dei relativi interventi e comunque sino al fino al 31 dicembre 2012 il termine per il mantenimento in bilancio

delle risorse finanziarie per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

*29. Proroga dei termini in materia di lavoro - ammortizzatori sociali*

**Art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".**

Il comma 2-bis dell'art. 6 fissa al 31 dicembre 2012 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, concernente disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni, nonché dei decreti adottati in forza dello stesso articolo. La norma prevede, in particolare, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2009, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro possano essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 477/1997.

*30. Proroga di norme nel settore postale - Tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali*

**Numero soppresso dal subemendamento 2.0.4000/7.**

*31. Distretti turistici - Utilizzo delle guardie giurate*

**Art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".**

L'articolo 3 del decreto legge reca norme sui distretti turistici; il comma 5 stabilisce che la loro delimitazione sia effettuata, entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

*32. Misure di contrasto alla pirateria - Utilizzo delle guardie giurate*

**Art. 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 recante "Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria".**

L'articolo 5 del decreto legge reca alcune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, incentrate sulla possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata. L'ultimo periodo del comma 5 dispone che fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato gli specifici corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle

missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

*33. Proroghe e disposizioni in materia di farmaci (pay back)*

**Art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";**

**Art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, recante " Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".**

L'art. 9, comma 1, del D.L. n. 248/2007 reca la proroga degli effetti della facoltà esercitata dalle singole aziende farmaceutiche, di chiedere all' AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della riduzione del 5 per cento dei prezzi. Il termine di tale proroga è stato più volte modificato, da ultimo dal comma 4 dell'art. 10 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 " Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che lo ha fissato al 31 dicembre 2012.

L'art. 64 della legge n. 99/2009 ha ampliato la suddetta facoltà delle aziende farmaceutiche anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006, entro un termine che è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2012.

**Articolo 2-decies, comma 2**

*(Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale)*

Il **comma 2**, prevede che il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale (che, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240 del 2010, attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari) possa essere prorogato fino al 30 giugno 2013.

**Articolo 2-decies, comma 3**

*(Fondazioni lirico-sinfoniche)*

Il **comma 3**, prevede la possibilità di prorogare fino al 30 giugno 2013 la durata degli organi di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 367 del 1996, cioè dei commissari straordinari che esercitano i poteri del consiglio di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, in caso di scioglimento dello stesso da parte del Ministro per i beni culturali e le attività culturali.

**Articolo 2-decies, comma 4**  
*(Proroghe in materia di contrasto ai fenomeni di ludopatia)*

Il **comma 4** dell'**articolo 2-decies**, reca proroghe in materia di contrasto alla ludopatia.

Nello specifico la **lettera a)** del comma in esame proroga al 30 giugno 2013 il termine di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010<sup>54</sup>, con il quale è stata prevista l'adozione - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge - di linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

Tali linee d'azione devono essere adottate con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS e del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata.

La **lettera d)**<sup>55</sup> posticipa al 30 giugno 2013 l'efficacia del regime previsto dall'articolo 7, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 158 del 2012<sup>56</sup>, recanti misure di prevenzione per contrastare la ludopatia.

Si ricorda in estrema sintesi che con tali norme, al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, si è posto il divieto di messaggi pubblicitari dei giochi di cui sopra in trasmissioni televisive o radiofoniche e in rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse, nonché la pubblicità sulla stampa periodica o quotidiana ad essi rivolta e il divieto di ingresso dei minorenni nelle aree destinate al gioco. Peraltro i gestori di sale da gioco e di esercizi a queste assimilabili sono tenuti ad esporre nei locali il materiale informativo predisposto dalle ASL diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi dedicati alla cura e al reinserimento sociale dei soggetti affetti da queste patologie. Sono consequenzialmente previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Le predette disposizioni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 citato, hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.

---

<sup>54</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).*

<sup>55</sup> Le lettere c) e d) del comma 4 sono state **soppresse dal subem. 2.0.4000/7.**

<sup>56</sup> *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.*

**Articolo 2-decies, comma 6**  
*(Professioni turistiche)*

La Commissione, con il **comma 6**, ha previsto una proroga del termine - in scadenza il 31 dicembre 2012 - per l'emanazione di uno o più regolamenti per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. La proroga, di sei mesi, opera però limitatamente alle professioni turistiche.

**Articolo 2-decies, comma 7**  
*(Ulteriore proroga mediante DPCM)*

Il **comma 9** dispone che un'ulteriore proroga del termine del 30 giugno 2013 indicato nei commi da 1 a 6 può essere disposta tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Articolo 2-decies, comma 8**  
*(Proroga termini in materia di magistratura onoraria)*

Il comma 8 dispone la proroga al 31 dicembre 2013 dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria. In primo luogo viene modificato l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 1998, prorogando l'applicabilità delle disposizioni di cui al regio decreto n. 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario, introdotte dal ricordato decreto legislativo n. 51, in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e prorogato da vari provvedimenti d'urgenza, era stato da ultimo differito al 31 dicembre 2012

dall'articolo 115 del decreto-legge n. 212 del 2011. Viene inoltre prevista la proroga:

□ dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui termine è in scadenza al 31 dicembre 2012 (e non ulteriormente confermabili sulla base delle disposizioni in materia dell'ordinamento giudiziario<sup>57</sup>);

□ dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 (e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 7<sup>58</sup> della legge n. 374 del 1991).

Tale proroga opera a far data dal 1° gennaio 2013 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. I termini in questione erano stati anche essi già prorogati dall'articolo 15 del citato decreto- legge n. 212 del 2011.

---

<sup>57</sup> Si rammenta in particolare che il decreto legislativo n. 51 del 1998, ha tra l'altro introdotto nell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, in relazione a specifiche materie (si vedano gli articoli 42-*bis* e seguenti, e gli articoli 71 e seguenti del regio decreto n. 12 del 1941). La nomina a GOT, come a VPO, avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio (articolo 42-*ter*, del citato regio decreto n. 12). I predetti magistrati onorari durano in carica tre e possono essere confermati per una sola volta (articolo 42-*quinquies* e articolo 71, secondo comma, del citato regio decreto n. 12).

<sup>58</sup> L'articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991 prevede che il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo e terzo mandato di pari durata. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 4820, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni. Ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. Resta ferma la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

### **Articolo 2-decies, comma 9**

*(Proroga dell'avvio della sperimentazione per la tenuta della contabilità finanziaria secondo una nuova configurazione della competenza finanziaria)*

Il **comma 9** dispone la proroga a partire dal 2014 (anziché dal 2013 come attualmente previsto) dell'avvio della sperimentazione per la tenuta della contabilità finanziaria secondo una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, prevista dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 91 del 2011<sup>59</sup>.

Si ricorda che l'articolo 25 citato ha previsto che entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia disciplinata, a partire dal 2013, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

---

<sup>59</sup> Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

### **Articolo 2-decies, comma 10**

*(Approvazione dei bilanci degli enti locali)*

La **norma** riconferma una serie di proroghe già in passato più volte sancite - fin dal d.l n. 13 del 2002 - ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia dei relativi equilibri finanziari, anche in caso di scioglimento degli organi dell'ente.

### **Articolo 2-decies, commi 11-12**

*(Abilitazione scientifica nazionale)*

Il **comma 11** modifica l'art. 16, comma 3, lettera *e*), della legge n. 240 del 2010, stabilendo che i regolamenti disciplinanti le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale debbano prevedere i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse non più entro cinque mesi dall'indizione, bensì entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione.

Il **comma 12** modifica l'art. 3, comma 2, del regolamento di cui al DPR n. 222 del 2011 (concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari), disponendo che il decreto annuale che indice le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sia adottato entro il mese di ottobre di ogni anno e che le domande per il conseguimento della suddetta abilitazione siano presentate nel termine indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.

### **Articolo 2-decies, comma 13**

*(Proroga di contratti a termine delle P.A.)*

Ai sensi del **comma 13**, nelle more dell'attuazione della norma che prevede che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione individui e definisca, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la disposizione in esame dispone che queste ultime, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, possano prorogare fino al termine massimo del 31 luglio 2013 i



contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012 che superino il limite dei 36 mesi, compresi proroghe e rinnovi, come previsto dal D. Lgs 368 del 2001, o limiti diversi previsti dai contratti collettivi del relativo comparto. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti.

### **Articolo 2-decies, comma 14**

*(Riserva di posti nei concorsi pubblici al personale precario)*

L'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) riguarda il reclutamento del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

**Il comma 14 introduce in tale articolo il comma 3-bis**, con il quale viene stabilito che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili in base alla normativa in materia di assunzioni e di contenimento della spesa, possano avviare procedure per il reclutamento di personale tramite concorsi pubblici:

- riservando fino al 40% dei posti banditi a coloro che già abbiano in essere rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, alla data di pubblicazione di quest'ultimo;
- per titoli ed esami allo scopo di valorizzare, con il punteggio, l'esperienza lavorativa del personale precario di cui sopra nonché di coloro che al momento del bando si trovino ad aver maturato almeno 3 anni di collaborazione continuativa e coordinata nell'amministrazione che emana il bando.

Il successivo comma 3-ter, anch'esso di nuova introduzione, stabilisce che le modalità e i criteri applicativi del comma precedente, nonché la disciplina della riserva dei posti in rapporto ad altre categorie riservatarie, siano fissati mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 gennaio 2013. Le disposizioni dettate dal comma 3-ter in esame sono da considerarsi principi generali cui sono tenute a conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

**Articolo 2-decies, commi 15 e 16**  
*(Consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL)*

I **commi 15 e 16** prorogano fino al 30 aprile 2013 il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del processo di riordino dei medesimi Istituti. Ai fini della copertura finanziaria delle spese derivanti da tale proroga, gli obiettivi di risparmio, relativi alle misure di razionalizzazione organizzativa degli Istituti suddetti, sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013.

**Articolo 2-decies, comma 17**  
*(Assunzioni a tempo indeterminato)*

Il **comma 17** contiene una modifica alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative a passate cessazioni, e un'altra riguardante il *turn over* di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 66 nonché la proroga di termini in materia stabilita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Per effetto della prima modifica operata dal comma 17 dell'articolo 2-*bis* dell'A.S. 3584 in esame, le predette passate cessazioni (cui si legano le assunzioni di personale a tempo indeterminato) sono quelle verificatesi nell'anno 2011 oltre che negli anni 2009 e 2010.

La seconda modifica effettuata, invece, consiste in un riferimento normativo esplicito al comma 13-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112/2008, che va ad aggiungersi ai preesistenti riferimenti ai commi 9-*bis*, 13 e 14 dell'articolo 66 stesso. Di conseguenza, le norme sulla proroga di termini per procedere alle assunzioni concernenti il *turn over* si applicherebbero al sistema delle università statali pure per il triennio 2012-2014 e per anni successivi.

**Articolo 2-decies, comma 18**  
*(Proroghe di vari interventi in materia di lavoro)*

Il **comma 18** proroga per l'anno 2013 alcuni interventi in materia di lavoro, già previsti per gli anni precedenti. Essi consistono:

- nell'estensione parziale dell'istituto dei contratti di solidarietà. La proroga è concessa nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013;

- nell'ampliamento temporale dell'intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività;
- in un contributo finanziario a Italia Lavoro SpA. Tale contributo è concesso (per il 2013) nella misura del 90 per cento dell'importo annuo previsto in precedenza (importo che era pari a 13 milioni di euro).

Gli oneri derivanti dalle proroghe in esame sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

### **Articolo 2-decies, comma 19**

*(Riordino dei Ministeri)*

**Il comma 19** sposta al 28 febbraio 2013 il termine fissato dal decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*) per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall'articolo 2, comma 10-ter del medesimo decreto-legge al fine di semplificare ed accelerare il riordino e la riduzione delle dotazioni organiche di personale, in particolare quelle disposte per l'amministrazione centrale del il Ministero dell'Economia e delle Finanze e per le Agenzie fiscali.

Inizialmente era stato stabilito che il termine per l'adozione di tali regolamenti, emanati con DPCM su proposta del ministro competente e di concerto con il ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione e del ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimità della Corte dei conti, fosse il 31 dicembre 2012.

La riduzione delle dotazioni organiche si accompagna a una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate che vi provvedono, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica.

### **Articolo 2-decies, comma 20**

*(Regolamento sulle rivendite di generi di monopolio)*

**Il comma 20 (em. 2.0.4000/38)** riapre il termine per l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sulle rivendite di generi di monopolio e modifica la procedura di emanazione del medesimo regolamento.

Quest'ultimo concerne le modalità per l'istituzione di rivendite, ordinarie e speciali, di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino.

Il termine, scaduto il 31 dicembre 2011, viene ora posto al 31 marzo 2013. Riguardo alla procedura di emanazione, la novella sopprime il concerto del Ministro della salute.

**Articolo 2-decies, comma 21**  
*(Proroga termini di disposizioni legislative)*

Il comma in esame modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012. Tale comma prevede che siano trasferiti alla Sogei S.p.A. le attività informatiche riservate allo Stato ed esercitate da Consip S.p.A. - ai sensi del D.Lgs. n. 414/1997 e relativi provvedimenti attuativi (*Attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile*) - nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche svolte dalla medesima Consip ai sensi della normativa vigente. La norma approvata in agosto (legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) prevedeva che il trasferimento avvenisse mediante operazione di scissione e che la Sogei dovesse svolgere tali attività attraverso una specifica divisione interna, garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. La modifica introdotta dal testo ora in esame richiede che tale modello di relazione con il Ministero venga garantito dalla Sogei per un terzo esercizio.

Il trasferimento di attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche svolte dalla Consip S.p.a. era stato già disposto a favore della Sogei S.p.a. dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge n. 87 del 2012 (*Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico*), che prevedeva le stesse misure del decreto-legge n. 95, ma non poneva il limite dei due esercizi relativamente alla garanzia di prosecuzione delle attività secondo il modello relazionale preesistente tra Consip e MEF.

**Articolo 2-decies, comma 22**  
*(Federazioni sportive e discipline sportive associate iscritte al CONI)*

Il **comma 22, inserito dall'emendamento 2.0.4000**, differisce al 1° gennaio 2014 l'applicazione alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate iscritte al CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi (di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), comunque nel limite di 2 milioni di euro.

**Articolo 2-decies, comma 23**

*(Proroga di termini - sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure)*

Il comma in esame dispone la **proroga al 30 giugno 2013** del termine previsto dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 79 del 2012, ("*Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile*"). Esso stabilisce che una quota parte delle risorse che si sono rese disponibili alla fine dell'esercizio finanziario sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, venga assegnata, previo versamento all'entrata, ad un apposito programma del Ministero dell'interno per il finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012, della durata dei contratti a tempo determinato delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

Il comma 23 in esame fa comunque salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 225 del 2010, ("*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*"), a tal fine destinando 10.078.154 euro per il 2013 all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il citato art. 2 citato dispone che, per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, possa autorizzare il rinnovo per un anno dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3576/2007 ("*Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina*").

**Articolo 2-decies, comma 24**

*(Disposizioni in materia di ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri)*

Il **comma 24** proroga alcune disposizioni recate dal Codice dell'Ordinamento militare: in particolare, la lettera a) differisce al 2014 l'entrata in vigore della disciplina *ad hoc* per la riduzione quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri recata dall'art. 907 del Codice secondo cui la collocazione in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) interviene *tout court*, a prescindere dal fatto che l'eccedenza nel grado di colonnello o generale in tali ruoli risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado in altro ruolo, prorogando fino al 2013 la disciplina transitoria, recata in via generale per tutte le Forze armate dall'art. 906, tale per cui la collocazione in ARQ avviene solo se l'eccedenza in un dato ruolo non può essere riassorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per Forza armata; la lettera b) proroga fino al 2013 il completamento delle procedure di transito dai ruoli e gradi dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - ove risultino eccedenze- al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri.

### **Articolo 2-decies, comma 25** *(Proroga rilasci per finita locazione)*

Il **comma 25** proroga al 31 dicembre 2013 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 158 del 2008. Il comma 1 in questione stabilisce che, al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1<sup>60</sup>, della legge n. 9 del 2007, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 248 del 2007 è ulteriormente differita al 31 dicembre 2012, nei comuni di cui al predetto articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007.

---

<sup>60</sup> Si riporta qui di seguito il testo del richiamato comma 1: "*1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.*"

**Articolo 2-decies, comma 26**

*(Assegnazioni temporanee nelle amministrazioni pubbliche)*

Il **comma 26** dispone che, con decorrenza 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte assegnazioni temporanee di personale tra le amministrazioni pubbliche siano adottati d'intesa tra le amministrazioni stesse, con l'assenso dell'interessato. L'utilizzo di personale in assegnazione temporanea per un periodo non superiore a tre anni è stato previsto e disciplinato dal comma 2-sexies dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

**Articolo 2-decies, comma 27**

*(Provvedimenti di comando presso altre amministrazioni)*

Il **comma 27** dispone che il provvedimento di comando degli impiegati di ruolo presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui essi appartengono, sia adottato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso del dipendente, e non più con decreto dei Ministri competenti, come recita il comma 3 dell'articolo 56 del D.P.R. n. 3 del 1957 (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*).

**Articolo 2-decies, comma 28**

*(Collocamento fuori ruolo per impiego presso Enti o organismi internazionali)*

Il **comma 28** prescrive che dal 1° gennaio 2013 i decreti di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici autorizzati ad assumere un impiego temporaneo presso Enti o organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri -adottati dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio-Dipartimento Funzione Pubblica- vengano comunicati al Ministero dell'Economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**Articolo 2-decies, comma 29**

*(Durata degli incarichi dei commissari liquidatori di enti pubblici)*

Il **comma 29** contiene una modifica al comma 40 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), concedendo la facoltà di prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la durata degli incarichi in corso protratti per più di cinque anni di commissario liquidatore di enti pubblici in liquidazione coatta amministrativa: il comma 40 del D.L. 95 prevede che tali incarichi cessino (e le residue attività siano trasferite all'amministrazione competente) dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e cioè il 15 agosto 2013.

**Articolo 2-decies, comma 30**

*(Proroga dei contratti del personale a tempo determinato del Comune dell'Aquila)*

Il **comma 30** autorizza, anche in deroga alla normativa vigente, la proroga fino al 30 giugno 2013 dei contratti del personale a tempo determinato del comune dell'Aquila, impiegato nelle azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale della città. Si dispone la copertura della spesa, quantificata in un milione e cinquecentomila euro, con il ricorso ai fondi (Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e Fondo infrastrutture) previsti dall'articolo 14 del decreto legge n. 39 del 2009, che reca interventi urgenti per le popolazioni colpite nella regione Abruzzo dagli eventi sismici dell'aprile 2009.

**Articolo 2-decies, comma 31**

*(Trasparenza dell'attività amministrativa)*

Il **comma 31** introdotto dalla Commissione (em. 2.0.4000 e sub 2.0.4000/7) contiene due proroghe di disposizioni presenti nell'articolo 1, comma 32, della



legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. La menzionata norma disciplina la trasparenza dell'attività amministrativa, da assicurarsi mediante la pubblicazione, nei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. In particolare l'articolo 1, comma 32, specifica come assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa con riferimento ai procedimenti indicati dall'articolo 1, comma 16, lettera b): scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevedendo che **(in neretto le proroghe)**:

- primo periodo: con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti *web* istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate;
- secondo periodo: entro il 31 gennaio di ogni anno **(prorogato al 31 marzo 2013: si rileva che il termine del 31 gennaio è a regime, mentre le proroga si riferisce evidentemente solo al primo anno di applicazione della legge 190/2012)** le informazioni di cui al primo periodo, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;
- terzo periodo: le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione;
- quarto periodo: l'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione;
- quinto periodo: entro il 30 aprile **(prorogato al 30 giugno 2013: si rileva che il termine del 31 gennaio è a regime, mentre le proroga si riferisce evidentemente solo al primo anno di applicazione della legge 190/2012; inoltre l'emendamento si riferisce al quarto periodo, mentre si tratta del quinto periodo)** di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto;

- sesto periodo: si applica l'articolo 6, comma 11, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (sanzioni amministrative in caso di mancata o inesatta comunicazione delle informazioni da parte delle stazioni appaltanti).

### **Articolo 2-decies, comma 32** *(Impianti fotovoltaici)*

**Il comma 32 (em. 2.0.4000 e sub 2.0.4000/91) proroga:**

- al 31 marzo 2013, il termine del 31 dicembre 2012, per l'entrata in esercizio degli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, la cui autorizzazione sia stata richiesta ed ottenuta, destinati alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica (articolo 1, comma 4, lettera c, del Decreto ministeriale 5 luglio 2012 sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - c.d. Quinto Conto Energia) ai quali continua ad applicarsi il Decreto ministeriale 5 maggio 2011;
- al 30 ottobre 2013, il termine del 31 dicembre 2012, per l'entrata in esercizio degli impianti di cui al punto precedente, se sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi.

*Appare contraria alle regole sulla redazione dei testi normativi la modifica di un decreto ministeriale mediante un atto legislativo.*

### **Articolo 2-decies, comma 33** *(Proroga dei requisiti per gli incentivi dei veicoli)*

**La Commissione ha introdotto, mercé il subemendamento 2.0.4000/67, un comma 33 all'articolo 2-decies.** In virtù di tale disposizione, requisito oggettivo per fruire degli incentivi per l'acquisto di veicoli non è più che si tratti di veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, bensì che essi siano stati acquistati ed immatricolati "a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015". Si tratta di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, che andava adottato entro la fine del mese di ottobre, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi. In compenso, risulta depositato alla cancelleria della Corte

costituzionale un articolato ricorso per legittimità costituzionale (n. 146 del 16 ottobre 2012) della Regione Veneto, che lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-*undecies* citato, commi 4 e 6, per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

### **Articolo 2-*decies*, comma 34**

*(Proroga della deroga al tetto di spesa per auto della P.A.)*

L'**em. 2.0.4000/71** aggiunge il **comma 34**. Questo comma aggiuntivo proroga, per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, all'anno 2014 il termine disposto dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 2012 ("*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*"). La citata disposizione stabilisce attualmente che - a decorrere dall'anno 2013 - le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

### **Articolo 2-*decies*, comma 35**

*(Enti parco nazionali)*

Il **comma 35 (em.2.0.4000/74)** proroga al 31 dicembre 2013 le scadenze, ricadenti nel 2013 e tra loro non coincidenti, dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo degli Enti parco nazionali - che di norma durano 5 anni -, al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa.

**Articolo 2-decies, comma 36**  
*(Dighe)*

**Il comma 36 introdotto dalla Commissione (em. 2.0.4000 e sub 2.0.4000/63 testo 2)** proroga o differisce, al 31 marzo 2013, i termini di cui ai seguenti commi, dell'articolo 43, del decreto-legge 201/2011:

- comma 7: proroga del termine del 31 dicembre 2012 per l'individuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione;
- comma 10: proroga del termine del 31 dicembre 2012 per la presentazione, da parte dei concessionari o dei richiedenti la concessione per le dighe che hanno superato una vita utile di 50 anni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga;
- comma 11: proroga del termine del 31 dicembre 2012 per la presentazione, da parte dei concessionari o dei richiedenti la concessione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile;
- comma 15: differimento del termine di dodici mesi, decorrenti dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 7-bis, della legge 584/1994 (di conversione in legge del decreto-legge 507/1994) per l'acquisizione o la prescrizione del collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti (dighe) costituiti da opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 1086/1971.

**Articolo 2-decies, comma 37**  
*(Verifica antisismica di infrastrutture)*

**Il comma 37 introdotto dalla Commissione (em. 2.0.4000 e sub 2.0.4000/64 testo 2)** proroga al 31 dicembre 2013:

- il termine del 31 dicembre 2012 per l'effettuazione delle verifiche sismiche previste dall'art. 20, comma 5, del decreto-legge 248/2007, da parte dei proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- il termine del 31 dicembre 2012 per l'individuazione (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 79/2004) con apposito elenco, delle grandi dighe da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica.

### **Articolo 2-decies, comma 38**

*(Riordino del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera)*

**Il comma 38 introdotto dalla Commissione (em. 2.0.4000 e sub 2.0.4000/62)** proroga al 31 dicembre 2013 il termine per l'emanazione del regolamento di riordino del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

### **Articolo 2-decies, comma 39**

*(Pagamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni e alle province colpiti dal sisma del 20 maggio 2012)*

**Il comma 39, aggiunto dalla Commissione (em. 2.0.4000/84 e 2.0.4000/85 testo 2)**, differisce il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni colpiti dal sisma del 20 maggio 2012 e alle Province dei predetti Comuni, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma.

Il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, viene effettuato all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti che regolano gli stessi mutui; la disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

### **Articolo 2-undecies**

*(Disposizioni in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)*

I commi da 1 a 8 dell'articolo 2-undecies, inseriti dall'emendamento 2.0.3000, recano disposizioni in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Più specificamente il **comma 1**, al fine di assicurare ai Comuni la spettanza del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), prevede quanto segue per gli anni 2013 e 2014.

Anzitutto la **lettera a)** del comma 1 sopprime la riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011<sup>61</sup>.

Si ricorda che con l'articolo 13 citato è stata anticipata al 2012 l'applicazione dell'IMU, istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); nello specifico il comma 11 riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili - ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale - l'aliquota di base.

Con la **lettera b)** si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale. Questo verrà alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni da definirsi con DPCM (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo con Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013<sup>62</sup>.

L'ammontare iniziale del Fondo è pari a:

- 4.717,9 milioni di euro per l'anno 2013;
- 4.145,9 milioni di euro per l'anno 2014.

Una quota di pari importo dell'IMU di spettanza dei comuni verrà corrispondentemente versata all'entrata del bilancio statale; successivamente, con l'emanazione del predetto DPCM, sarà rideterminato l'importo da versare.

La **lettera c)** incrementa la dotazione del predetto Fondo di solidarietà comunale di:

- 890,5 milioni di euro per l'anno 2013;
- 318,5 milioni di euro per l'anno 2014.

---

<sup>61</sup> *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

<sup>62</sup> Il DPCM per l'anno 2014 dovrà invece essere emanato entro il 31 dicembre 2013.

La Relazione tecnica evidenzia come tale previsione servirebbe a garantire comunque al complesso dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna le risorse loro spettanti a legislazione vigente.

I criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale saranno individuati, ai sensi della **lettera d)**, con il DPCM previsto dalla lettera b), tenendo conto per i singoli comuni anche di quanto segue: degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, della definizione dei costi e dei fabbisogni standard, della dimensione demografica e territoriale, della dimensione del gettito IMU ad aliquota base di spettanza comunale, della diversa incidenza delle risorse soppresse (fondo sperimentale di riequilibrio) sulle risorse complessive per l'anno 2012, e di altro.

La **lettera e)** sopprime;

- il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011<sup>63</sup>.  
Si ricorda che l'articolo 2 citato ha istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio, la cui durata è stabilita in tre anni, al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare;
- i trasferimenti erariali ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna (limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati).

La **lettera f)** riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D<sup>64</sup>, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; contemporaneamente, la **lettera g)** consente ai comuni per gli stessi immobili di aumentare l'aliquota standard IMU dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali.

La **lettera h)** abroga le seguenti disposizioni:

---

<sup>63</sup> *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*

<sup>64</sup> Il gruppo D comprende:

- D/1 Opifici
- D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
- D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
- D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
- D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

- il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (che, come già visto, riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base);
- i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (concernenti il già citato Fondo sperimentale di riequilibrio).

La lettera h) disciplina altresì l'applicabilità di norme ai territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; prevede infine che per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, recanti disposizioni varie concernenti la fiscalità immobiliare.

La **lettera i)** del comma 1 prevede infine che gli importi di cui alle lettere a) (quota IMU riservata allo Stato), c) (dotazione del Fondo di solidarietà comunale), e) (fondo sperimentale di riequilibrio) ed f) (IMU sugli immobili gruppo D riservata allo Stato) potranno essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU per il 2012.

Il **comma 2** dell'articolo in commento differisce per l'anno 2013 dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000<sup>65</sup>.

Il **comma 3** stabilisce che entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroghi ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. Tale importo è pari:

- per i comuni delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio
- per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali.

Il **comma 4** dispone in merito alla verifica del gettito IMU dell'anno 2012 prevista dal comma 6-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012<sup>66</sup>.

Il comma 6-*bis* citato stabilisce che, a seguito della verifica del gettito dell'IMU dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali.

---

<sup>65</sup> *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

<sup>66</sup> *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.*



La norma in esame stabilisce pertanto che ai fini della suddetta verifica si utilizzino anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale).

Il **comma 5** consente, per gli anni 2013 e 2014, di applicare le sanzioni che attualmente prendono a riferimento il fondo sperimentale di riequilibrio e i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna all'istituendo fondo di solidarietà comunale.

Il **comma 6** stabilisce che non si applichi all'IFEL l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012<sup>67</sup>.

Si ricorda che tale disposizione ha previsto tra l'altro che le PA, a decorrere dal 1° gennaio 2013, possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Viene infine rideterminato dal **comma 7** il contributo a favore dell'IFEL previsto dal decreto legislativo n. 504 del 1992<sup>68</sup> nella misura dello 0,6 per mille del gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, la disposizione servirebbe a chiarire l'intenzione del legislatore di mantenere sostanzialmente invariato il contributo a favore dell'IFEL rispetto a quello vigente, alla luce delle modifiche in materia di attribuzione del gettito IMU tra erario e comuni per gli anni 2013 e 2014.

Il **comma 8** reca una serie di modifiche all'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011, con cui è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Anzitutto la **lettera a)** del comma 8 modifica il comma 1 dell'articolo 14 citato, laddove si fa riferimento all'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011<sup>69</sup>. Il comma 1 dell'articolo 14 viene pertanto riformulato prevedendo che il tributo copra:

---

<sup>67</sup> *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

<sup>68</sup> *Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*

<sup>69</sup> *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
- i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Come evidenziato dalla Relazione, detta modifica è diretta al recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011.

La **lettera b)** novella il comma 9 dell'articolo 14, stabilendo che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158<sup>70</sup>.

Sino a che non sarà effettuato - nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto - l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale (TIA1 o TIA2). Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.

La **lettera c)** introduce nell'articolo 14 un nuovo comma *9-bis* che prevede - come sopra anticipato - l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

La **lettera d)** abroga il comma 12 dell'articolo 14, con cui è stata prevista l'emanazione di un regolamento per stabilire i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

Tale abrogazione è diretta conseguenza della nuova formulazione del comma 9, secondo cui a regime andranno applicati i criteri di cui al citato D.P.R. n. 158 del 1999.

---

<sup>70</sup> *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.*

La **lettera e)** interviene sul comma 34 stabilendo che nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente, al fine di favorire l'allineamento dei dati.

La **lettera f)** infine sostituisce integralmente il comma 35.

Si prevede anzitutto che i comuni possano affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa avente natura corrispettiva ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2.

Si rimanda poi a dei decreti direttoriali per stabilire le modalità di versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, assicurando la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo anche forme che consentano la previa compilazione dei modelli di pagamento.

Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Con il **subem. 2.0.3000/1000** è stato consentito ai comuni di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento, prevedendo altresì per l'anno 2013 il posticipo del versamento della prima rata ad aprile (ferma restando per il comune la facoltà di posticipare ulteriormente tale termine).

Vengono quindi specificate le modalità per la determinazione dell'acconto e del conguaglio per l'anno 2013; si consente infine il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

### **Articolo 2-duodecies** *(ICE)*

La Commissione, **introducendo l'articolo 2- duodecies mercé l'emendamento 1.9000**, incrementa di 10 milioni di euro le disponibilità dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese.

### **Articolo 3, comma 1**

*(Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro)*

Il **comma 1, introdotto dalla Camera**, reca disposizioni in materia di "Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro". In particolare, novellando l'articolo 110 del TULPS anzitutto include tra gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro:

- gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici - differenti dagli apparecchi di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 110 citato - attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita,
- gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Si rinvia inoltre ad un decreto ministeriale per la definizione delle regole tecniche per la produzione di tutte le tipologie di apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 7 (apparecchi senza vincite in denaro) e la loro regolamentazione amministrativa, ivi compresi i parametri numerici e quantitativi di apparecchi installabili nei punti di offerta, nonché per la determinazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti. Si dispone altresì in merito alla regolarizzazione di tutti gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, dietro pagamento di una somma *una tantum* di 500.

Infine, viene novellata la disciplina in tema di sanzioni per violazioni sulla distribuzione, installazione o utilizzo di tutte le tipologie di apparecchi da gioco e in particolare delle *video-lottery*.

### **Articolo 3, commi 1-bis-1-quater** *(Disposizioni contabili in materia di giochi)*

Il **testo approvato dalla Commissione** inserisce all'**articolo 3** del provvedimento **tre nuovi commi da 1-bis a 1-quater (em. 3.4)** recanti disposizioni contabili in materia di giochi.

In particolare il **comma 1-bis** istituisce presso la Tesoreria statale a decorrere dal 1° gennaio 2013 una o più contabilità speciali per la gestione dei giochi intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Secondo la Relazione tecnica tale modalità di gestione delle spese dovrà essere attivata per quei giochi le cui caratteristiche di gestione richiedono celerità, nel rispetto delle regole contabili pubbliche, dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

Si rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle entrate che affluiranno a dette contabilità speciali e la loro destinazione.

Il **comma 1-ter**, ferma restando la data del 1° dicembre 2012 entro cui l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate, prevede quanto segue:

- viene fissato il termine di 90 giorni dall'incorporazione per la deliberazione del bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio - corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo - da parte degli organi dell'Agenzia in carica anteriormente alla medesima data; il bilancio va indi trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione;
- viene fissato al 31 dicembre 2012 il termine per la chiusura del bilancio di esercizio ai fini contabili dell'AAMS;
- restano in vigore per l'AAMS le procedure che prevedono la parificazione del bilancio da parte della Corte dei conti e la sua presentazione al Parlamento ai sensi della legge di contabilità, nonché tutte le norme attinenti ai controlli previsti dal D.Lgs n. 123 del 2011<sup>71</sup>.

Tali disposizioni, secondo la Relazione, servirebbero a consentire un controllo unitario delle risultanze gestionali dell'anno 2012 (naturale scadenza dell'esercizio finanziario), la neutralità finanziaria dell'operazione di incorporazione e la neutralità dei saldi di finanza pubblica che altrimenti potrebbero subire effetti negativi derivanti da una interruzione del flusso delle entrate derivanti dal settore dei giochi.

Il **comma 1-*quater*** abroga, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013:

- l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677<sup>72</sup>;
- la lettera *e*) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311<sup>73</sup>.

Si tratta delle norme che, rispettivamente, istituiscono il Fondo unico di riserva delle lotterie nazionali presso la Tesoreria centrale dello Stato (gestito dalla soppressa AAMS), e destinano a tale Fondo una quota degli incassi di ciascuna lotteria nonché una quota derivante dalle scommesse a totalizzatore sugli eventi diversi dalle corse dei cavalli (che dovranno essere gestite dalla nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Viene altresì prevista l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal comma 2 il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Si evidenzia al riguardo che non appare chiara l'identificazione delle disposizioni cui la norma fa riferimento.*

---

<sup>71</sup> *Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

<sup>72</sup> *Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali «Solidarietà Nazionale», «Lotteria di Merano» e «Italia».*

<sup>73</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).*

**Articolo 3, comma 1-quinquies**

*(Misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS)*

Il **comma 1-quinquies dell'articolo 3 inserito dalla Commissione (em. 1.9000)** fissa dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931<sup>74</sup> nella misura del 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

Si ricorda che gli apparecchi citati sono quelli, idonei per il gioco lecito e facenti parte della rete telematica prevista dal D.P.R. n. 640 del 1972<sup>75</sup>, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

<sup>75</sup> *Imposta sugli spettacoli.*

<sup>76</sup> Con D.Dirett. del 22 gennaio 2010 sono stati disciplinati i requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.

### **Articolo 3, comma 2**

*(Aumento IVA)*

Il **comma 2**, interamente **sostituito dalla Camera**, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2013 l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento; rispetto alla formulazione originaria della norma, non si dà più luogo all'aumento dell'aliquota ridotta dal 10 all'11 per cento.

### **Articolo 3, commi 3 e 4**

*(Detassazioni contratti di produttività)*

Il **comma 3, modificato dalla Commissione (em. 1.9000)**, proroga per il 2013 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Ove la disciplina di attuazione non sia emanata entro il 15 gennaio 2013, il Governo - previa comunicazione alle Camere - dovrà promuovere un'apposita iniziativa legislativa per finalizzare le risorse stanziata a politiche per incremento della produttività, in luogo della possibilità di destinare le risorse al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nonché (a seguito della modifica apportata dalla Commissione) al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Il **comma 4** proroga le suddette misure anche all'anno 2014; per il periodo di riferimento, a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l'emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.

### **Articolo 3, commi 5-7**

*(Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia - deducibilità IRAP)*

Il **comma 5, modificato dalla Camera**, innalza l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico: viene in particolare elevata da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, nonché da 220 a 400 euro quella per ciascun figlio portatore di *handicap*, modificando a tal fine l'articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR.

I **commi 6 e 7**, anch'essi **integralmente modificati dalla Camera**, novellano la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti di minori dimensioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

**Articolo 3, comma 8**  
*(Imposta di bollo sui certificati penali)*

Il **comma 8** dispone che i certificati penali siano assoggettati ad imposta di bollo. È conseguentemente integrato il Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002).

**Articolo 3, comma 9**  
*(Aliquote di accisa dei carburanti)*

Il **comma 9** intende stabilizzare l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789: viene dunque previsto che, dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina sarà pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

**Articolo 3, commi 10-12**  
*(Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali)*

I **commi da 10 a 12**, **modificati dalla Camera**, innovano la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota ridotta del 10 per cento anziché del 4 per cento qualora si tratti solo di cooperative sociali, ferma restando per queste ultime la possibilità di usufruire del più agevole regime Onlus. Per effetto delle modifiche apportate, tali norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.



**Articolo 3, comma 13**

*(Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra)*

Il **comma 13<sup>77</sup>** dell'articolo 3 è stato **soppresso dalla Commissione (em. 1.9000)**.

---

<sup>77</sup> La disposizione sottoponeva ad IRPEF le pensioni di guerra e assimilate erogate a titolo di reversibilità a soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

**Articolo 3, commi 14-17**  
*(Imposta sulle transazioni finanziarie)*

I **commi da 14 a 17 dell'articolo 3** con cui è stata introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie<sup>78</sup> sono stati **integralmente sostituiti dalla Commissione (em. 3.3000 testo 2 corretto)** che ha altresì introdotto i **commi aggiuntivi 15-bis e 16-bis-16-sexies**.

Più in dettaglio il **comma 14** introduce un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione; oggetto della tassazione non è più la compravendita ma il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile (ossia strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti) emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente per lo stesso strumento finanziario e concluse nella stessa giornata da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato; l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza dei contraenti.

Sono altresì assoggettati ad imposta i titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, nonché il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.

Viceversa sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposizione:

- i trasferimenti della proprietà avvenuti a seguito di successione o donazione;
- le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari;
- le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione;
- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli con finalità di finanziamento
- i trasferimenti di proprietà di azioni (negoziare in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) emesse da società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro.

---

<sup>78</sup> Si ricorda che il testo originario introduceva, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,05%, sulle seguenti operazioni:

- compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- operazioni sui cosiddetti "strumenti derivati" nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguate.

L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che si svolgono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Al **comma 15**, in cui si introduce un'imposizione sugli strumenti finanziari derivati, ne viene delimitato l'ambito di applicazione dell'imposta includendo:

- le operazioni su strumenti derivati aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 14, ovvero il cui valore dipenda dagli stessi strumenti finanziari
- le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti derivati cartolarizzati che permettono di acquisire o vendere uno o più degli strumenti di cui al comma 14 o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento ai medesimi strumenti (inclusi *warrants*, *cover warrants* e *certificates*).

Per tali operazioni viene prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa (il cui importo è determinato secondo tabella allegata), modulata in relazione alla tipologia di strumento ed al valore del contratto; per le transazioni che avvengano su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione l'imposta può essere ridotta ad un quinto.

L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

È altresì previsto che, nel caso in cui le operazioni su strumenti finanziari derivati prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti di cui al comma 14, il trasferimento della proprietà degli stessi che avviene al momento del regolamento sia soggetto ad imposta.

Il nuovo **comma 15-bis** definisce, ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione.

Ai sensi del **comma 16** l'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre quella di cui al comma 15 è dovuta da ciascuna delle controparti; entrambe le imposte non si applicano ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni

L'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, compresi gli intermediari non residenti (che possono nominare un rappresentante fiscale); nel caso intervengano più soggetti, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente.

Il termine per il versamento dell'imposta è fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le

riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Si prevede infine che l'imposta non si applichi:

- ai soggetti che effettuano le operazioni nell'ambito della propria attività di supporto agli scambi e limitatamente alla stessa (attività svolta dai cosiddetti "*market maker*");
- ai soggetti che effettuano le operazioni per conto di una società emittente in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla stessa, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse dalla Consob;
- agli enti di previdenza obbligatoria e ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari;
- alle operazioni tra società tra le quali sussista il rapporto di controllo nonché - a determinate condizioni - a quelle relative ad operazioni di riorganizzazione aziendale;
- alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi della normativa (come **aggiunto dall'em. 3.3000 testo 2/12**).

Con il **comma 16-bis** si introduce un'imposta dello 0,02 per cento sulle negoziazioni ad alta frequenza aventi ad oggetto gli strumenti di cui ai commi 14 e 15 concluse sul mercato finanziario italiano: vengono pertanto assoggettate ad imposta quelle operazioni che - come ricorda la Relazione - hanno finalità spiccatamente speculativa. La disposizione, riguardante le operazioni effettuate elettronicamente in periodi di tempo molto ristretti, stabilisce che l'imposta venga applicata sugli ordini cancellati o modificati laddove la proporzione rispetto a quelli eseguiti ecceda una determinata soglia numerica che sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Detta imposta, ai sensi del **comma 16-ter**, è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini relativi.

Il **comma 16-quater** fissa la decorrenza dell'imposta come segue:

- al 1° marzo 2013 per l'applicazione dell'imposta alle transazioni di cui al comma 14 e relative operazioni ad alta frequenza;
- al 1° luglio 2013 per l'applicazione dell'imposta alle transazioni di cui al comma 15 e relative operazioni ad alta frequenza.

Secondo la Relazione tale tempistica si renderebbe necessaria per consentire agli intermediari finanziari coinvolti di adeguare le procedure, considerando che ciò potrà avvenire solo a seguito della definizione (con decreto attuativo) delle modalità di applicazione dell'imposta.

È altresì prevista, limitatamente all'anno 2013, una maggiorazione delle aliquote per l'imposta di cui al comma 14 (nella misura dello 0,22 per cento).

Il **comma 16-quinquies** prevede, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis*, l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili, precisando che le sanzioni per ritardato od omesso versamento si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti al versamento i quali, tuttavia, possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il pagamento dell'imposta.

Il **comma 16-sexies** prevede l'indeducibilità dell'imposta ai fini Irpef, Ires e Irap.

Il **comma 17** rimanda infine ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, per la definizione delle modalità di applicazione dell'imposta.

### **Articolo 3, comma 18**

*(Deducibilità spese auto nell'esercizio di impresa)*

Il **comma 18** dell'articolo 3 riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali e contributivi, etc.) relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali e fermo restando l'importo massimo relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi.

### **Articolo 3, commi 19-22**

*(Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento)*

I **commi da 19 a 22** intervengono sulla disciplina dell'affrancamento dei valori contabili, ovvero sulle norme che consentono, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, di riallineare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni aziendali "straordinarie" (fusione, cessione d'azienda, etc.) a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. In particolare i **commi 19 e 20** posticipano di cinque anni gli effetti del predetto regime, mentre i **commi 21 e 22** modificano le modalità e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire in un'unica rata in luogo di tre, da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

**Articolo 3, commi 23 e 24**  
*(Imprese assicurative)*

Il **comma 23** dispone l'aumento della misura dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, fissandola allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi. L'aumento della misura per il 2012 è disposto in deroga alla norma dello statuto dei diritti del contribuente che prevede l'irretroattività delle disposizioni tributarie.

Il **comma 24** chiarisce che il versamento del predetto acconto, che costituisce credito d'imposta, può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate.

**Articolo 3, commi 23-bis e 23-ter**  
*(Tassazione delle imprese di assicurazione)*

I **commi 23-bis e 23-ter dell'articolo 3 inseriti dalla Commissione (em. 3.3000 testo 2 corretto)** recano disposizioni in materia di tassazione delle imprese di assicurazione.

Più in dettaglio, il **comma 23-bis** introduce per le imprese di assicurazione un tetto (del 2,5 per cento nel 2013, che si riduce progressivamente dello 0,1 per cento l'anno fino all'1,25 per cento nel 2025) all'ammontare del credito d'imposta commisurato alle riserve matematiche iscritte nel bilancio. A tal fine viene novellato l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209<sup>79</sup>.

Si ricorda in sintesi che il comma 2 dell'articolo 1 citato ha previsto a carico delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute e dell'imposta sostitutiva previste a norma di legge; se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo.

---

<sup>79</sup> *Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.*

La norma in esame prevede che se nel 2013 l'ammontare del predetto credito d'imposta non ancora compensato o ceduto, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta.

Tale percentuale viene ulteriormente ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024; a decorrere dal 2025 la percentuale è pari all'1,25 per cento.

Il **comma 23-ter** interviene sulla tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione prevedendo che:

- a decorrere dal 2013, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 47 del 2000<sup>80</sup>.

Pertanto, come evidenziato dalla Relazione, il maturato concorre alla formazione del reddito di impresa del sottoscrittore;

- per il pregresso, i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza al 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data. La ritenuta per i rendimenti pregressi va versata in cinque annualità, con una prima rata pari al 60% dell'importo complessivo (da versare entro il 16 febbraio 2013) e 4 rate annuali successive di pari importo; la provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della relativa riserva matematica.

---

<sup>80</sup> *Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.*

**Articolo 3, comma 23-quater**  
*(Imposta di bollo sugli strumenti finanziari)*

Il **comma 23-quater inserito dal maxiemendamento dalla Commissione (em. 3.3000 testo 2 corretto)** interviene sulla disciplina dell'imposta di bollo per gli strumenti finanziari, modificando la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642<sup>81</sup>.

In particolare viene novellata la nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa che, nella sua formulazione attuale, stabilisce tra l'altro che l'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli.

Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000.

Il testo in esame interviene laddove la nota 3-ter prevede che l'imposta sia dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200, specificando che, a decorrere dall'anno 2013, l'imposta sia dovuta nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

---

<sup>81</sup> *Disciplina dell'imposta di bollo.*



**Articolo 3, comma 23-quinquies**  
(Piattaforma informatica assicurazioni danni)

La Commissione in sede referente, mercé il comma 23-quinquies introdotto approvando il subemendamento 3.3000 testo 2/23, modifica il tenore di una disposizione, appena convertita in legge, contenuta all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179<sup>82</sup>. Si tratta di una disciplina volta ad incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione in ambito assicurativo, mediante la creazione di una piattaforma informativa in grado di colloquiare con i sistemi proprietari delle compagnie per assicurare un'adeguata integrazione e confronto sulle informazioni inerenti i prodotti assicurativi (nel ramo danni, si aggiunge ora) nel corso delle consuete funzionalità di gestione.

Il nuovo testo prevede che la normativa secondaria, che è emanata dall'Istituto di vigilanza delle assicurazioni (IVASS):

- sia emanata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto novellato (e non più entro 90 dal decreto iniziale);
- sia definita di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (sempre sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi)
- definisca non solo standard tecnici uniformi ma anche specifiche;
- sia finalizzata alla costituzione e regolazione dell'accesso (sempre ad una piattaforma di interfaccia comune)
- oltre alla preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni, operi per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1: si tratta delle informative che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a rendere al cliente (in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *internet*).

---

<sup>82</sup> *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.*

**Articolo 3, comma 25**  
*(Reddito dominicale e agrario)*

Il **comma 25, modificato dalla Camera**, prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.

**Articolo 3, commi 26 e 27**  
*(Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli)*

Il **comma 26 modificato dalla Commissione (em. 1.9000)** abroga a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (anziché al 31 dicembre 2012 come nel testo originario) le disposizioni che consentono alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Il **comma 27** rimanda ad un DM per l'adozione di eventuali disposizioni transitorie.

**Articolo 3, comma 28**  
*(Fondo per esenzione IRAP persone fisiche)*

Il **comma 28, modificato dalla Commissione (em. 1.9000)**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo - con dotazione di 198 milioni di euro nel 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 (importi così rideterminati dalla Commissione)<sup>83</sup> - volto a esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si

---

<sup>83</sup> Si ricorda che la dotazione originaria del fondo era di 248 milioni di euro per il 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Articolo 3, commi 29 e 30**  
*(Terreni agricoli e gasolio agricolo)*

Il **comma 29** dispone che le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire l'applicazione dell'accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Viene altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata da coloro che richiedono le aliquote ridotte non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale.

Il **comma 30, modificato dalla Camera**, prevede, limitatamente all'anno 2013, la riduzione del 10 per cento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura; a decorrere dal 1° gennaio 2014 la predetta riduzione è fissata al 5 per cento.

**Articolo 3, commi 31 e 32**  
*(Modifiche all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e di imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero)*

I **commi 31 e 32 inseriti dalla Camera** recano una serie di modifiche all'articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011, in materia di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e di imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). In particolare si prevede per entrambe il differimento della loro istituzione dal 2011 al 2012; i versamenti relativi già effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

**Articolo 2, commi 33 e 34**  
*(Regime IVA gestioni individuali di portafogli)*

Il **comma 33 inserito dalla Camera** assoggetta a IVA secondo l'aliquota ordinaria (attualmente al 21 per cento) l'attività di gestione individuale di portafogli titoli, disponendo che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di

custodia e amministrazione dei titoli. Al fine di consentire la detrazione dell'IVA sui costi relativi ai servizi di gestione individuale di portafogli, si consente di optare per l'applicazione separata dell'IVA per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da IVA.

Il **comma 34 inserito dalla Camera** dispone che l'imponibilità IVA delle gestioni individuali di portafogli si applichi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

### **Articolo 3, comma 35**

*(Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali)*

Il **comma 35** dispone una riduzione del limite minimo di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, relative alla disciplina sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (la novella non modifica i relativi limiti massimi).

### **Articolo 3, comma 36**

*(Finanziamento delle autorità indipendenti)*

Il **comma 36** prevede che le norme sul trasferimento di risorse tra autorità amministrative indipendenti stabilite dalla legge finanziaria per il 2010, a beneficio del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per l'attuazione delle leggi sull'esercizio del diritto di sciopero, si applichino anche nel 2013, 2014 e 2015.

### **Articolo 3, comma 36-bis**

*(Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni)*

Il **comma 36-bis dell'articolo 1 aggiunto dalla Commissione (em. 1.8000/6000)** disciplina la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (*legge finanziaria 2002*) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative.

In particolare, viene ampliato l'ambito di applicazione in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, in luogo della precedente fissata al 1° luglio 2011.

Conseguentemente, sono aggiornati i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima che vengono fissati al 30 giugno 2013 rispetto alla precedente data fissata al 30 giugno 2012.

Sul piano normativo, il comma 36-*bis* novella l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282<sup>84</sup>, il quale ha disposto la riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, riferiti, rispettivamente, al possesso delle partecipazioni e dei terreni, i cui valori d'acquisto possono essere rideterminati.

Nello specifico gli articoli 5 e 7 citati hanno introdotto la facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni (originariamente posseduti alla data del 1° gennaio 2002) attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito. Le disposizioni sono state oggetto di numerose modifiche dirette, tra l'altro, ad ampliare, attraverso la proroga e la riapertura dei termini, l'ambito di applicazione del beneficio fiscale.

---

<sup>84</sup> *Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.*

**Articolo 3, comma 37**

*(Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato)*

Il **comma 37** introduce la detraibilità dalle imposte sui redditi di una quota, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**Articolo 3, comma 38**

*(Riscossione delle quote latte)*

Il **comma 38** modifica le vigenti procedure di riscossione delle cosiddette multe per le quote latte, novellando il D.L. n. 5/2009 che con i suoi articoli 8-*bis*-8-*sexies*, unitamente al precedente decreto legge n. 49/2003 di riforma del settore, reca la disciplina fondamentale in tema di quote latte. In particolare l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nei casi di mancata adesione del debitore alla rateizzazione e di decadenza dello stesso dal beneficio della dilazione, potrà procedere alla riscossione a mezzo ruolo con le modalità e secondo la disciplina previste per la riscossione coattiva delle imposte dirette, avvalendosi delle società del Gruppo Equitalia e della Guardia di finanza, in luogo di procedere secondo la disciplina della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, mediante ingiunzione fiscale.

**Articolo 3, comma 39**

*(Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)*

Il **comma 39, introdotto dalla Camera**, proroga all'anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo.

**Articolo 3, commi da 39-*bis* a 39-*quater***

*(Annullamento di crediti di importo fino a duemila euro iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999)*

I **commi da 39-bis a 39-quater** inseriti dalla Commissione (em. 3.1000) dispongono l'annullamento automatico dei crediti di importo fino a duemila euro iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999.

Più specificamente il **comma 39-bis** dispone che i crediti di importo fino a duemila euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame; con successivo decreto ministeriale, ai fini del loro discarico ed eliminazione dalle scritture dell'ente creditore, verranno stabilite le modalità:

- di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate;
- di rimborso agli agenti della riscossione delle spese sostenute.

Per i crediti diversi da quelli di cui al comma precedente sempre iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, l'agente della riscossione è tenuto a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con modalità che saranno individuate con il già citato decreto (**comma 39-ter**).

Il **comma 39-quater** prevede infine che in relazione ai crediti di cui ai commi precedenti:

- non si applichino gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112<sup>85</sup> (diretti a disciplinare il discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo e la comunicazione di inesigibilità che deve essere trasmessa dal concessionario all'ente creditore, nonché la conseguente procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli);
- non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile (fatti salvi i casi di dolo).

---

<sup>85</sup> *Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.*

### **Articolo 3, comma 39-quinquies**

*(Proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)*

Il **comma 39-quinquies dell'articolo 3 inserito dalla Commissione (em. 3.1000)** dispone la proroga dei termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli, come da ultimo prorogati dall'articolo 29, commi 4 e 5, del D.L. n. 216 del 2011<sup>86</sup>.

In particolare la disposizione in esame proroga anzitutto - modificando il comma 12 dell'articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005<sup>87</sup> - dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 i termini entro i quali gli agenti della riscossione possono presentare comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 (in luogo del 31 dicembre 2010).

La norma proroga altresì i termini fissati, in favore dei concessionari della riscossione, dall'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies del decreto legge n. 248 del 2007<sup>88</sup>.

Il richiamato comma 4-quinquies reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005, norma quest'ultima che ha previsto una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi.

Per effetto della disposizione interpretativa, le società aderenti alla sanatoria e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, possono presentare nei termini di legge le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino a una specifica data, anche ai fini della stessa sanatoria, con possibilità di integrare le comunicazioni già presentate.

Il successivo comma 4-sexies fissa i termini di decorrenza per il discarico automatico del concessionario per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.

Nel dettaglio, con la proroga prevista dalla disposizione in commento, si dispone che:

- le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da
- Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2014 (anziché entro il 31 dicembre 2013), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 (anziché al 31 dicembre 2010) (novellato articolo 36, comma 4-quinquies);
- per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre

---

<sup>86</sup> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

<sup>87</sup> Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

<sup>88</sup> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.



2014 (anziché al 31 dicembre 2013), il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente scaricato, decorre dal 1° gennaio 2015 (anziché dal 1° gennaio 2014) (novellato articolo 36, comma 4-*sexies*).

### **Articolo 3, commi da 39-*sexies* a 39-*decies***

*(Istituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo)*

I commi da 39-*sexies* a 39-*decies* 3 inseriti dalla Commissione (em. 3.1000) dispongono l'istituzione di un Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.

Nello specifico il comma 39-*sexies* prevede l'istituzione - con decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 giugno 2013 - di un Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005<sup>89</sup>.

Tale decreto, ai sensi del comma 39-*septies*, dovrà altresì stabilire le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che questi dovranno possedere e la durata degli incarichi.

*Si evidenzia che la clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988<sup>90</sup>, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa - come sembra evidente nel caso in esame - si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.*

Il Comitato, istituito senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è composto da:

- un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente;
- un massimo di ulteriori sei componenti, provenienti:
  - due dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
  - uno dall'Agenzia delle entrate;
  - uno dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

---

<sup>89</sup> *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. L'articolo 3 citato ha disposto la riforma del servizio nazionale della riscossione prevedendo la costituzione della società «Riscossione S.p.A.» (successivamente Equitalia S.p.A.).*

<sup>90</sup> *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

- due, a rotazione, dagli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

I compiti del Comitato sono individuati dal **comma 39-octies**; annualmente il Comitato elabora criteri (approvati - ai sensi del **comma 39-novies** - con decreto ministeriale, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti):

- di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida per lo svolgimento mirato dell'azione di riscossione;
- di controllo dell'attività svolta.

Si prevede infine l'applicazione delle disposizioni sopra riportate in relazione alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013 (**comma 39-decies**).

### **Articolo 3, comma 39-undecies**

*(Organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)*

Il **comma 39-undecies dell'articolo 3 inserito dalla Commissione (em. 3.1000)** reca una serie di modifiche al comma 6 dell'articolo 23-*quinques* del decreto-legge n. 95 del 2012<sup>91</sup>, con il quale sono state variate le competenze di alcune direzioni generali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il comma 6 citato ha disposto che:

- la Direzione della giustizia tributaria e la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità (precedentemente presso il dipartimento delle finanze) siano trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi;
- alla Direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle Finanze, oltre ad esercitare le proprie competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale, sono attribuite le competenze relative a normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario.

Per effetto delle novelle apportate dalla norma in esame:

- viene soppresso il trasferimento della Direzione della giustizia tributaria al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi;

---

<sup>91</sup> *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

- viene soppressa la previsione secondo cui il Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario;
- si prevede che il Dipartimento delle finanze eserciti le competenze in materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale (e non più, pertanto, di coordinamento della comunicazione di cui sopra).

**Articolo 3, commi da 39-duodecies a 39-vicies semel**

*(Sospensione dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanze di autotutela del debitore)*

I commi da **39-duodecies a 39-vicies semel** dell'articolo 3 inseriti dalla **Commissione (em. 3.1000/15)** recano disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo.

*Si evidenzia che le disposizioni ivi presentate riproducono i contenuti dell'A.S. 1551 (Caforio ed altri - Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte) nel testo approvato all'unanimità dalla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato e per il quale è stata disposta la nuova assegnazione in sede deliberante.*

Più in dettaglio, il comma **39-duodecies** prevede che i concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di specifica dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore.

Ai sensi del comma **39-terdecies**, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile (o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario) il contribuente presenta al concessionario una dichiarazione diretta a documentare che gli atti dell'ente creditore (o la cartella di pagamento o l'avviso) sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato la pretesa dell'ente creditore;
- e) da un pagamento effettuato in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Il comma **39-quaterdecies** prevede che entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione della predetta dichiarazione, questa deve essere trasmessa dal concessionario con la documentazione allegata al fine di ottenere, se del caso, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri

sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione, a confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta, ovvero ad avvertirlo dell'inidoneità di tale documentazione.

Il comma **39-quinquiesdecies** disciplina l'ipotesi di mancato invio delle comunicazioni predette, prevedendo, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, l'annullamento di diritto delle partite di cui al comma **39-terdecies**.

Il comma **39-sexiesdecies** prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro, per il contribuente che produca documentazione falsa. Il comma **39-septiesdecies** impone ai concessionari di fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della trasmissione della documentazione, mentre il comma **39-duodevicies** dispone l'applicazione delle disposizioni che precedono anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il comma **39-undevicies** prevede il caso di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, per i quali, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore l'inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Il comma **39-vicies** abroga la lettera gg-*quinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70<sup>92</sup>, che prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila, le azioni cautelari ed esecutive siano precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

Il comma **39-vicies semel** reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

---

<sup>92</sup> *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.*

**Articolo 3, comma 39-vicies bis**  
*(Concessioni demaniali)*

Il comma in esame, **introdotto dall'em. 1.900**, modifica l'art. 1, comma 18, del D.L. n. 194 del 2009, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che riguarda le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la cui validità è stata prorogata da tale norma al 31 dicembre 2012 in attesa che sia modificata la legislazione nazionale in materia.

La disposizione qui introdotta amplia l'applicazione della suddetta norma alle concessioni lacuali e fluviali, e estende le finalità di tali concessioni a quelle sportive, nonché ai beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

**Articolo 3, comma 40**  
*(Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)*

Il **comma 40, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, dispone l'incremento di 250 milioni di euro per l'anno 2013 delle risorse del Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

**Articolo 3, comma 40-bis**  
*(Franchigia IRPEF frontalieri)*

Il comma in esame modifica il comma 204 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007), che stabilisce che redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:

- a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
- b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Il comma 39-bis in esame estende tale disposizione al 2013. La disposizione in base al quale, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al citato comma, viene estesa anche all'imposta dovuta per l'anno 2014.

**Articolo 3, commi 41-44**  
(Fondi speciali e tabelle)

Le Tabelle A e B recano, rispettivamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, gli importi, ripartiti per Ministero, da iscriverne nei fondi speciali (ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale) per ciascuno degli anni 2013-2015.

Gli importi complessivi della **Tabella A** del disegno di legge A.S. n. 3584 ammontano a 99,7 milioni per il 2013, 129,5 milioni per il 2014 e 131,1 milioni di euro per il 2015.

**Nel corso dell'esame in sede referente, tali importi sono stati modificati.** In particolare:

- l'em. 2.0.4000, al comma 23 (relativo a proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo), con riferimento alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", dispone la sostituzione dell'importo per il 2014 determinandolo in 39,6 milioni di euro circa (con una riduzione pari a 3,4 milioni circa); *si osserva che il presente emendamento dispone la sostituzione della cifra e non la sua riduzione*; lo stesso em. 2.0.4000 riduce ulteriormente di 2 milioni la dotazione riferita al Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013;
- l'em. 1.8000 riduce di 13 milioni per il 2015 l'importo relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e di 20 milioni per il 2015 l'importo relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- l'em. 1.9000 (testo corretto) dispone le riduzioni alla Tabella A riportate nel seguente prospetto:

<i>(milioni di euro)</i>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
MEF	-40	-35	-25
Sviluppo economico	-10		
Lavoro e politiche sociali	-5	-8	-8
MIUR		-19	-0,2

Gli emendamenti approvati sopra richiamati apportano nel complesso riduzioni pari a 57 milioni per il 2013, 65,4 milioni per il 2014, 66,2 milioni per il 2015.

Gli importi complessivi della Tabella A risulterebbero così rideterminati: 42,7 milioni per il 2013; 64,1 milioni per il 2014; 64,9 milioni per il 2015.

Gli importi complessivi della **Tabella B** dell'A.S. 3584 sono fissati in 137,1 milioni per il 2013, in 361,3 milioni per il 2014 e in 761,7 milioni di euro per il 2015.

**In sede referente**, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.9000, sono state apportate in Tabella B le seguenti riduzioni:

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: -10 milioni per il 2013; -65 milioni per il 2014; -15 milioni per il 2015;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: -130 milioni per il 2015;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: -7 milioni per il 2013 e -8 milioni per il 2014.

Ulteriore riduzione pari a 150 milioni alla voce "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" per il 2015 è stata introdotta dall'emendamento 2.9000.

Nel complesso le riduzioni apportate in tabella B ammonterebbero quindi a 17 milioni per il 2013, 73 milioni per il 2014 e 295 milioni per il 2015.

Le dotazioni complessive risulterebbero così determinate: 120,1 milioni per il 2013; 288,3 milioni per il 2014; 466,7 milioni per il 2015.

La **Tabella C** reca la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. Nell'Atto Senato n. 3584, l'ammontare complessivo degli stanziamenti esposti in Tabella C ammonta a 6.791,4 milioni per il 2013, a 3.707,4 milioni per il 2014 e a 3.672,4 milioni per il 2015.

**Durante l'esame in sede referente**, con l'approvazione dell'em. 1.84 (testo 2) è stata disposta una riduzione di 272.000 euro alla voce "Presidenza del Consiglio dei ministri" - Decreto legislativo n. 303 del 1999 concernente Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 2115 - per ciascuno degli anni del triennio di riferimento 2013-2015. La riduzione è connessa alla disposizione, introdotta dello stesso emendamento, che autorizza l'Avvocatura dello Stato ad effettuare ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000, a decorrere dall'anno 2013. Si ricorda che a tale voce, nel testo A.S. 3584, era attribuito uno stanziamento, in migliaia di euro, pari a: 38.052 per il 2013; 42.470 per il 2014 e 41.720 per il 2015. Con la presente riduzione, la nuova dotazione, in migliaia di euro, risulta pari a: 37.780 per il 2013; 42.198 per il 2014; 41.448 per il 2015.

La **Tabella E**, determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per gli anni 2013, 2014 e 2015, nonché per gli anni 2016 e seguenti, esposte per programma e missione.

**Durante l'esame in sede referente**, con l'approvazione dell'emendamento 1.9000, è stata aggiunta una voce relativa alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, art. 3, lett. a).

La disposizione citata prevede finanziamenti alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici. Tali finanziamenti sono finalizzati all'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.

La nuova voce della Tabella E prevede, per le suddette finalità, rifinanziamenti pari a 10 milioni per il 2013, 50 milioni per il 2014 e per il 2015, 640 milioni per il 2016 e seguenti. L'anno terminale è il 2028. Risultano interamente impegnabili le quote degli anni 2013 e successivi (codice "3" nella colonna "limite di impegnabilità").

In virtù di tale rifinanziamento, gli stanziamenti iscritti nella Tabella E ammontano complessivamente a 23.434 milioni per il 2013, a 20.859 milioni per il 2014, a 20.404 milioni per il 2015 e a 30.345 milioni di euro per il 2016 e anni successivi.

### **Articolo 3, comma 45**

*(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)*

Il **comma 45, introdotto durante l'esame presso la Camera**, introduce una clausola di salvaguardia, in base alla quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni della legge qui in commento nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

### **Articolo 3, comma 45-bis**

*(Applicazione dell'addizionale regionale IRPEF)*

Il **comma 45-bis dell'articolo 3 inserito dalla Commissione (em. 1.9000)** posticipa al 2014 l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 6



dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011<sup>93</sup> in materia di addizionale regionale IRPEF.

Si ricorda che l'articolo 6 citato ha ad oggetto l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disciplinando, in particolare, il potere attribuito alle regioni a statuto ordinario di apportare modifiche nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta.

Per quanto concerne specificamente le disposizioni di cui si posticipa l'applicazione dal 2013 al 2014:

- il comma 3 introduce limiti alla facoltà di modifica dell'addizionale IRPEF da parte delle regioni;
- il comma 4 autorizza le regioni a stabilire aliquote dell'addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- il comma 5 consente alle regioni di disporre con propria legge detrazioni per carichi di famiglia;
- il comma 6 consente alle regioni di introdurre detrazioni fiscali in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione della regione stessa.

---

<sup>93</sup> *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.*

**Articolo 3, comma 45-ter**

*(Applicabilità di talune disposizioni al comune di Marsciano)*

Il **comma 45-ter, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, (em.1.9000)**, integra le disposizioni del decreto legge n. 74 del 2012<sup>94</sup>, disponendo l'applicabilità di talune disposizioni concernenti il sisma del maggio 2012 anche al comune di Marsciano, colpito dagli eventi sismici del dicembre 2009. Si tratta delle disposizioni che, stabilendo alcuni termini e condizioni, escludono i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, inagibili totalmente o parzialmente, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società e li esentano dall'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili.

Per il comune di Marsciano sono disposte, inoltre, agevolazioni per quanto concerne la quota dell'imposta municipale sugli immobili riservata allo Stato ed è prevista la possibilità di esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche le occupazioni necessarie alla ricostruzione.

---

<sup>94</sup> *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.*

**Articolo 3, comma 45-quater**

*(Maggiori risorse in tema di determinazione dei costi standard)*

**Le norma in commento (contenuta nell'emendamento 1.9000)** aumenta di 1,3 milioni di euro, per il 2013, l'autorizzazione di spesa per ulteriori attività relative alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* attinenti al c.d. "federalismo fiscale". L'autorizzazione era stata a suo tempo prevista (per 5 milioni di euro l'anno per il 2011- 2013) in correlazione alle attività della società concessionaria per l'elaborazione degli studi di settore, per il potenziamento del sistema informativo della fiscalità.

**Articolo 3, comma 45-quinquies**

*(Proroga di graduatorie per assunzioni presso l'Agenzia delle entrate)*

**Il comma 45-quinquies dell'articolo 3 inserito dalla Commissione (em. 1.9000)** proroga di un anno (dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013) l'efficacia delle graduatorie di merito<sup>95</sup> per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate (avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008).

---

<sup>95</sup> Pubblicate in data 16 ottobre 2009.

**Articolo 3, comma 45-sexies**  
*(Riduzione di autorizzazione di spesa)*

La norma in esame **introdotta dalla Commissione (em. 1.9000)** riduce di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17-*undecies*, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012<sup>96</sup>, relativa al Fondo per provvedere all'erogazione dei contributi statali per l'acquisto di veicoli istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

---

<sup>96</sup> *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

**Articolo 3, comma 46**  
*(Entrata in vigore)*

Il comma in titolo dispone l'entrata in vigore della presente legge il 1° gennaio 2013.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

407	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 3 <sup>a</sup> Commissione permanente. Ed. provvisoria
408	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3584 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - Edizione provvisoria
409	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2013: A.S. n. 3584 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013"; A.S. n. 3585 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015"
410	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente Edizione provvisoria
411	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 4 <sup>a</sup> Commissione permanente - Ed. provvisoria
412	Dossier	La decisione di bilancio per il 2013. A.S. n. 3584 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"; A.S. n. 3585 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015"; Nota di variazioni A.S. n. 3585-bis. Profili di competenza della 13 <sup>a</sup> Commissione
413	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 3585 e 3584
414	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3570 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Il decreto-legge con le modifiche del maxiemendamento - Edizione provvisoria
415	Dossier	Dimensione europea della Difesa - <i>Audizione del Ministro della difesa, Giampaolo Di Paola</i> (6 dicembre 2012)
416	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3533-A "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". Il decreto-legge con le modifiche del maxiemendamento. Edizione provvisoria.
417	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3603 Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".